



PERFORMANCE

ANNO 2022

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE N. 4

“Elaborazione di un testo coordinato delle leggi regionali calabresi disciplinanti la costituzione e la regolamentazione delle Autorità Garanti”

DOSSIER ISTRUTTORIO

Ricognizione delle fonti legislative, statali e regionali, e del contenzioso, anche costituzionale, in materia di Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

NORMATIVA NAZIONALE.....	3
Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”.....	3
Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”	10
NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO.....	16
Legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 6.....	16
NORMATIVA DELLA REGIONE BASILICATA.....	19
Legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 “Garante regionale dei diritti della persona”	19
NORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA	32
Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 “Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”	32
NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA	39
Legge regionale n. 18 del 24 luglio 2006 “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”	39
NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.....	42
Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”	42
NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	47
Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”	47
NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO.....	61
Legge regionale 6 Ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” (1) (2).....	61
NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA	65
Legge regionale 1° giugno 2020, n. 10 “Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”	65
NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA	70
Legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 “Disciplina del Difensore regionale”	70
NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE	78

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”	78
NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE.....	84
Legge regionale 9 dicembre 2015, n.17 “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”.....	84
NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE	92
Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”	92
NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA.....	95
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”.....	95
NORMATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA.....	136
Legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 “Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”	136
NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA	143
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa”, art. 33	143
NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA.....	145
Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 “Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”	145
NORMATIVA DELLA REGIONE TRENTO ALTO–ADIGE.....	148
Disegno di legge provinciale (Bolzano) n. 74 del 2021 “Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”	148
Legge provinciale di Trento 20 dicembre 1982, n. 28 “Istituzione dell'ufficio del difensore civico”	151
NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA.....	158
Legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale”	158
NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA	163
Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 “Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”	163
NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO.....	173
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”	173
RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE	181
Ordinanza 37/2022.....	181
ALTRA DOCUMENTAZIONE.....	183
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nel periodo di emergenza* di Camilla Storace – Dottoranda di ricerca in Governo e Istituzioni nell’Università degli Studi Roma Tre.....	183
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale di Giovanna Fanci	203

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che le ritenga non necessarie". b) all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4."; c) all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.".

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."; b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo".

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni)").

Art. 3

Modifiche all'ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 35 è così sostituito: "Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato"; b) dopo l'articolo 35 è

aggiunto il seguente: "35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

- a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- c) lettera soppressa dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10;
- d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge."; c) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2."; d) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma: "4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni."; e) all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: "Le deroghe

temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10."; f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato; g) l'articolo 51-bis è così sostituito: "51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis."; h) dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo: "58-quinquies (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.". i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole "nel corso del trattamento" sono soppresse; 2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolora; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.". 1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, ((fino al 31 dicembre 2022)), in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. 2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4

Liberazione anticipata speciale

1. ((Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,)) Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010.
4. ((Comma soppresso dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10)).
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative ((nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della

pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale)).

Art. 5

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: "Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013," sono soppresse.

Art. 6

Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:

"Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti ((previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico)), ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.";

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.";

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

"6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.".

Art. 7

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione ((contro la tortura)) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ((ratificato ai sensi della legge)) 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un'indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

- a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
- d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

- e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
- f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

((5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi)).

5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018. ((Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo)).

Art. 8

Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”

(Testo approvato dalla Assemblea plenaria del 26 settembre 2019)

SOMMARIO:

Introduzione.

ASPETTI ISTITUZIONALI:

- 1. Natura dell’organo di garanzia e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell’organo;*
- 2. Requisiti di nomina;*
- 3. Incompatibilità e ineleggibilità;*
- 4. Modalità di elezione;*
- 5. Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell’incarico;*
- 6. Indennità.*

ASPETTI FUNZIONALI:

- 1. Programmazione delle attività;*
- 2. Funzioni, interventi e poteri propri dell’organo;*
- 3. Rapporti con le autorità nazionali, regionali e locali;*
- 4. Rapporti con altri enti ed associazioni.*
- 5. Trattamento dei dati personali.*

INTRODUZIONE

A seguito di una richiesta condivisa con gli Organi di garanzia di maggiore uniformità delle legislazioni regionali, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito del Coordinamento degli Organi di garanzia diretto dal Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, dopo aver svolto un’attenta ricognizione delle leggi regionali esistenti, ha costituito un Gruppo di lavoro ristretto al fine di addivenire ad un’armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione. Il presente documento è il frutto di una serie di incontri avvenuti tra i mesi di febbraio e luglio 2019 e ha l’obiettivo di fornire delle Linee di indirizzo a cui le Assemblee legislative si potranno attenere per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni, per la valorizzazione degli Organi di garanzia regionali, nonché per le loro future nomine.

Storicamente gli Organi di garanzia regionali traggono origine dal modello svedese dell’Ombudsman, trovando iniziale declinazione nell’istituto del Difensore civico. L’intenzione era quella di rafforzare la tutela del cittadino nei confronti delle inefficienze e delle iniquità della Pubblica Amministrazione tramite l’intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri istruttori e di sollecitazione agli organi competenti.

Nel corso del tempo, accanto al Difensore civico, sono state istituite altre figure con funzioni specificamente garantistiche per quelle categorie di interessi definibili come “sensibili” ovvero riconducibili a soggetti “deboli”, come detenuti, minori o anziani (cfr. Delibera ANAC n. 622/2016). A differenza della Difesa civica, tali ambiti hanno visto l’intervento del legislatore nazionale che, con due distinti provvedimenti, ha proceduto all’istituzionalizzazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (Legge 12 luglio 2011, n. 112) e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146).

Per quanto concerne gli Organi di garanzia regionali, il legislatore nazionale ha rimesso la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale, limitandosi a poche indicazioni, di seguito brevemente riportate.

La Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) dedica l’art. 25 alla Difesa civica, delineandone una funzione ispirata alla tutela dei diritti procedurali, con specifico riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ruolo ulteriormente rafforzato con la recente approvazione del D.lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”) in materia di accesso civico generalizzato.

L’art. 36 della Legge 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) permette al Difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui la parte offesa sia persona portatrice di handicap.

Ulteriore presa d’atto del rilievo del ruolo del Difensore civico da parte del legislatore nazionale si è avuta con l’approvazione della Legge n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) laddove l’art. 2 attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale.

Riguardo alla figura del Garante dell’Infanzia, all’art. 3 della Legge n. 112/2011, lo stesso viene citato quale componente della Conferenza nazionale di Garanzia, organo permanente di collaborazione e confronto tra l’Autorità nazionale e i Garanti territoriali.

Compito specifico viene assegnato ai Garanti regionali per l’Infanzia dall’art. 11 della Legge n. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”), nell’ambito della formazione dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati.

Il ruolo dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 12-bis del D.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella Legge 14/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”), che ha modificato gli articoli 18 (poi riformulato dal d.lgs. 123/2018) e 67 dell’Ordinamento penitenziario al fine di accordare una forma di tutela extra-giurisdizionale alle persone in vinculis, per promuovere l’esercizio dei diritti, verificare le condizioni detentive e il trattamento operato dall’amministrazione e segnalare eventuali abusi, ricevendo istanze o reclami, ai sensi dell’art. 35 dell’ Ordinamento penitenziario. Secondo l’art. 67-bis dell’Ordinamento penitenziario, inoltre, le disposizioni previste dall’art. 67 si applicano anche alle camere di sicurezza. Da ultimo, l’art. 19 del decreto – legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale», convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 3, terzo periodo, ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 anche all’interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

L’assenza di un preciso quadro giuridico di riferimento, da un lato, ha condotto le Regioni a procedere in modo disomogeneo sotto diversi profili, da un altro, ha reso complessa, in punto di diritto, la qualificazione degli organi di garanzia.

Le considerazioni circa la qualificazione giuridica di queste figure, difatti, non sono univoche. A tal fine, appare però puntuale la precisazione contenuta nella sentenza n. 139 del 2009 del TAR Lazio, che tratteggia una figura non inquadrabile “né nell’organo di governo né nell’organo prettamente amministrativo, ma riconducibile alla definizione ... di supremo garante dell’imparzialità dell’agire dell’ente nel quale viene nominato, cogliendosi eloquenti sintomi che lo conducono ad identificarsi come un’Authority”.

Opinione condivisa anche dalla dottrina, la quale evidenzia al contempo alcune differenze rispetto alle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette, trattandosi nel caso di specie di organi che non dispongono di poteri sanzionatori di comportamenti illeciti, né adottano decisioni suscettibili di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria (cfr. G. GARDINI, “La Difesa civica in Italia: luci e ombre”).

Anche la Corte Costituzionale si è espressa nella stessa direzione, sottolineando essenzialmente l'aspetto preposto alla vigilanza dell'operato dell'Amministrazione regionale, con circoscritti compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, ribadendo la titolarità di funzioni non politiche, ma di tutela della legalità e della regolarità amministrativa (cfr. sentenze n. 313/2003; n.112/2004, n.167/2005, n.326/2010).

Parimenti si è pronunciata l'ANAC, che, richiamando la più recente giurisprudenza amministrativa, nella già citata Delibera n. 622/2016 ha altresì precisato che la carica di Garante, ovvero di tutte le figure ad esso assimilabili, non può ascrivarsi alle definizioni previste dal D. lgs. n. 39/2013, che si riferisce agli incarichi amministrativi ("Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico") attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e le funzioni svolte di mediatore tra conflitti.

In conclusione, per queste ragioni pare pacifico qualificare gli organi di garanzia regionali come "Autorità amministrative indipendenti sui generis" con ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, con peculiarità che li diversificano dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni "paragiurisdizionali" a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

A tale riguardo, si vuole altresì sottolineare come l'intento delle presenti Linee di indirizzo vuole essere un primo passo di armonizzazione nei confronti di una legislazione regionale che si è sedimentata nel tempo in modo molto articolato da Regione a Regione; finalità condivisa dagli stessi Garanti nazionali nel corso di un incontro a verbale del 13 febbraio 2018. Trattasi, dunque, di un primo passo che vuole agevolare un processo di armonizzazione legislativa su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo alle diverse figure istituite.

In ogni caso, l'obiettivo della armonizzazione della legislazione regionale non fa venir meno il presupposto della necessità che siano assegnate agli Organi di garanzia regionale risorse per le funzioni delegate da parte del legislatore nazionale.

ASPETTI ISTITUZIONALI

1) Natura dell'organo e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell'organo.

- a. Le Regioni e le Province autonome istituiscono specifici organi di pubblica tutela e garanzia dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
- b. Tali Organi sono previsti dagli Statuti regionali e disciplinati con apposita legge regionale; hanno caratteri di specificità in ragione della missione istituzionale che sono chiamati a svolgere, con una specifica denominazione, quale: Difensore civico, Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Garante dei diritti delle persone private della libertà, Garante dei diritti della persona. Per le Regioni in cui gli Statuti hanno forma di legge costituzionale, si fa esclusivo riferimento alla legge regionale.
- c. Le Regioni e le Province autonome assicurano al Garante e/o Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia.

2) Requisiti di nomina.

- a. Il Garante e/o Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale, tra cittadine e cittadini, di riconosciuta autorevolezza, indiscussa moralità ed integrità, che si siano distinti per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni.
- b. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, in materie socio-psicopedagogiche o sanitarie in ragione dell'incarico svolto o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.

3) Incompatibilità/Ineleggibilità.

a. Non sono eleggibili a Garante e/o Difensore civico:

1. i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unione dei Comuni;

2. i direttori di vertice delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;

3. i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

b. Le cariche di cui al punto 1) devono essere cessate da almeno due anni.

c. L'incarico di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con:

- l'iscrizione a partiti o movimenti politici e/o associazioni sindacali o di categoria;

- l'esercizio di funzioni di amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

d. L'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle Amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. In tal caso, il Garante e/o Difensore civico nominato ha l'obbligo di collocarsi in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Durante il mandato, il Garante e/o Difensore civico non potrà esercitare attività di carattere politico. Il Garante e/o Difensore civico, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

e. L'attività di Garante e/o Difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, che ne impedisca l'effettivo esercizio delle funzioni.

f. Nel caso in cui il Garante e/o Difensore civico nominato sia un lavoratore dipendente, questi può essere collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato ovvero, fermo restando quanto disposto dalla precedente lettera e), può optare per un regime di lavoro a tempo parziale.

4) Modalità di elezione.

a. Il Garante e/o Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

b. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel BUR e sul portale del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:

- l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione del Garante e/o Difensore;

- i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;

- il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

c. Previo esame istruttorio da parte della struttura competente, fra i candidati così individuati, è eletto il soggetto che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, è eletto il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

d. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, tali procedure di elezione dovranno concludersi entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo di garanzia, ovvero entro sei mesi dall'approvazione della legge istitutiva se non ancora vigente, ovvero comunque entro il 31 Dicembre dell'anno solare in corso.

5) Durata, decadenza, revoca e prorogatio dell'incarico.

a. La durata del mandato del Garante e/o Difensore civico nominato è pari a cinque anni. Resta salva la possibilità di una sola rielezione al massimo.

- b. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante e/o Difensore civico qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità e/o si verifichino le cause di incompatibilità previste al punto 3 "Ineleggibilità/incompatibilità" della sezione "Aspetti istituzionali" delle presenti Linee di indirizzo, se l'interessato non provvede ad eliminarle entro quindici giorni.
- c. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare il Garante e/o Difensore civico per gravi o ripetute violazioni di legge.
- d. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante e/o Difensore civico sono prorogate sino alla data di entrata in carica del successore, la quale dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti al punto 4, "Modalità di elezione", della sezione "Aspetti istituzionali", delle presenti Linee di indirizzo. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda alla elezione dell'organo di garanzia almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
- e. Il Garante e/o Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio, in qualunque momento, purché ne dia avviso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
- f. Qualora l'incarico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.

6) Indennità.

- a. Tenuto conto della possibilità che le funzioni di Garante e/o Difensore civico siano svolte dal medesimo soggetto e della complessità dell'incarico, al Garante e/o Difensore civico compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione definita con proprio atto dal Consiglio regionale.
- b. Al Garante e/o Difensore civico spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio ovvero, laddove previsto, un rimborso forfettario.

ASPETTI FUNZIONALI

1) Programmazione attività.

- a. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a dotare gli Uffici competenti di adeguate risorse umane e strumentali.
- b. Entro il 30 settembre di ogni anno il Garante e/o Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma dettagliato delle attività.
- c. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esamina il programma e dà indicazioni all'Amministrazione al fine della messa a disposizione delle relative strutture, compatibilmente con le possibilità dell'Ente, delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti nel programma annuale.

2) Funzioni, interventi e poteri propri dell'organo.

Fatte salve le competenze già attribuite dalle leggi istitutive regionali e dalla legislazione di settore, il Garante e/o Difensore civico:

- a. entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale e/o al Parlamento una relazione annuale indicante le attività svolte oltre ad eventuali osservazioni o proposte;
- b. esprime pareri sui provvedimenti legislativi ed amministrativi di indirizzo sulle materie di competenza;
- c. su richiesta motivata, è audito presso il Consiglio/Assemblea legislativa o una sua Commissione ovvero presso la Giunta regionale o l'Assessorato competente;

- d. ha accesso senza necessità di autorizzazione in tutti gli Uffici regionali o da essi dipendenti e in tutte le strutture dipendenti o convenzionate in cui si svolgano attività rilevanti per le proprie funzioni;
- e. ha accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria delle proprie funzioni in possesso dell'Amministrazione regionale, degli Enti, delle Aziende e delle Società dipendenti o convenzionate, che sono tenute a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta;
- f. nell'esercizio delle sue funzioni, rivolge raccomandazioni alle Autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandazione;
- g. all'esito del termine di cui alla precedente lettera g), può rendere tramite comunicazione al Consiglio/Assemblea legislativa regionale, una dichiarazione pubblica, sempre accompagnata dalle controdeduzioni dell'amministrazione o dell'ente competente, se fornite entro il predetto termine.

3) Rapporti con Autorità nazionali, regionali e locali.

- a. Il Garante e/o Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni collabora con le analoghe figure nazionali, regionali e locali, in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze.
- b. I rapporti con le Autorità nazionali sono garantiti anche dai coordinamenti nazionali dei Garanti e Difensori civici, laddove istituiti.
- c. Per quanto riguarda gli organi di garanzia a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, i rapporti con l'Autorità nazionale sono altresì assicurati da ciascun Garante regionale quale membro della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'art. 3, comma 7 della legge 112/2011.

4) Rapporti con altri Enti ed Associazioni.

- a. Il Garante e/o Difensore civico esercita, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, le sue funzioni in collegamento con gli enti pubblici locali (Regioni, Province, Comuni) e con le altre istituzioni, le associazioni ed i soggetti del Terzo settore presenti sul territorio e che operano nel settore, anche mediante la stipulazione di Protocolli.

5) Trattamento dei dati personali.

- a. Il Garante e/o Difensore civico sono riconosciuti contitolari del trattamento dei dati personali.

NORMATIVA DELLA REGIONE ABRUZZO

Legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 6

Omissis

Art. 6

Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell'ambito delle materie di competenza regionale in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. L'Ufficio del Garante è Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto:

- a) tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
- b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;
- c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
- d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;
- e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

5. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l'Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. La carica di Garante [e di Coadiutore] è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

6-bis. L'Ufficio di Garante è altresì incompatibile con l'espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ufficio ricoperto.

7. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5.

9. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

10. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

11. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

12. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

13. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell'Ufficio.

14. L'Ufficio del Garante, per le finalità di cui al comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

15. I protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Garante.

16. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio del Garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.

17. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della regione o indipendenti.

18. Lo stesso provvede ad inviarne copia a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entra in vigore il 1o gennaio 2012.

20. Per le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, si provvede con la legge di bilancio 2012.

Note all'art. 6:

Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 54, comma 1, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 54, comma 2, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 5-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 30 agosto 2017, n. 48.

Al comma 6, le parole "e di Coadiutore" sono state soppresse dall'art. 54, comma 4, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 6-bis è stato inserito dall'art. 54, comma 5, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 8, già modificato dall'art. 54, comma 6, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2017/lr17048/Art_1.asp stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 30 agosto 2017, n. 48.

Il comma 9 è stato così sostituito dall'art. 54, comma 7, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 10 è stato così sostituito dall'art. 54, comma 8, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

Omissis

NORMATIVA DELLA REGIONE BASILICATA

Legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 “Garante regionale dei diritti della persona”

Testo aggiornato e coordinato con legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59

CAPO I Principi generali

Art. 1

Istituzione del garante regionale dei diritti della persona

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona – Difensore civico, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante ha sede presso il Consiglio Regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso le sedi decentrate della Regione Basilicata.
3. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, “in conformità con quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto regionale”, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità.
4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l’ufficio del Garante delle vittime di reato e l’ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV, V e VI della presente legge.

Art. 2

Autonomia e struttura organizzativa

1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. Il Garante per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi periferiche della Regione, previa intesa, tramite l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la Giunta regionale.
3. Il Garante per l’esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell’ambito dell’organico del Consiglio regionale, con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale assegnato all’Ufficio del Garante dipende funzionalmente dal Garante.
5. Per l’espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Garante si avvale di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Garante dispone di un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione.
6. Il Garante può, altresì, avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere e richiedere pareri e consulenze.

Art. 3

Elezione del Garante e requisiti

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

1) laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;

b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere;

2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale.

3. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede ad ulteriori votazioni e viene eletto a maggioranza assoluta.

4. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 "Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale" e s.m.i.

Art. 4

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Sono ineleggibili a Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;

c) i Sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.

4. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolti nella regione. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

7. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 "Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale" e s.m.i.

Art. 5

Revoca e rinuncia dell'incarico

1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Art. 6

Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso

1. Il Garante presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.
3. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
4. Il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all'Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.
5. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.

Art. 7

Indennità

1. Al Garante spetta il compenso annuo onnicomprensivo, pari al 50% (Cinquanta per cento) dell'indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.
2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

CAPO II

Ufficio di Difensore civico

Art. 8

Funzioni della difesa civica

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad

assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:

a) interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 10 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;

b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l'applicazione delle riforme stesse.

3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Art. 9

Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati

1. Il Garante svolge, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. n. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del D. Lgs. n. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Art. 10

Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni negli ambiti di competenza e sollecitando l'adozione di provvedimenti. (1)

2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.

3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell'ufficio di Difensore civico.

Art. 11

Procedimento

1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell'istanza presentata.

2. Il Garante, valutata la fondatezza dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, invita i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari. (2)

3. Il Garante può:

a) avere accesso agli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;

c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto o messo illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.

5. Il Garante, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.

7. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.

Art. 12

Interventi a tutela del diritto di accesso

1. Il Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa, nonché a tutela del diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 97/2016.

Art. 13

Coordinamento della difesa civica

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di

difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

CAPO III

Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 14

Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CEDU), già proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riadottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e ratificata in Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 130.

2. Il Garante, in particolare:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
- b) collabora all'attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Partecipa alla "Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", di cui all'art. 3, punto 7, della Legge 12 luglio 2011, n. 112, e collabora con l'autorità Garante nazionale e con i Garanti regionali, presenti nella stessa conferenza, nel promuovere l'adozione di linee comuni di azione da attuare negli ambiti nazionale e regionali e da promuovere e sostenere nelle competenti sedi in Italia, in Europa e nel mondo e nel realizzare forme sistematiche di scambio di dati, di informazione e di esperienze sulla condizione dei minori. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;
- e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
- f) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
- g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;

- i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
- j) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- k) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
- l) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l'educazione ai media;
- m) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
- n) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
- o) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
- p) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
- q) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
- r) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
- s) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- t) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- u) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Il Garante promuove con gli Enti locali e con gli altri soggetti, in raccordo con la consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e con il Comitato Italiano per l'Unicef, iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei minori ed in particolare per la prevenzione dell'uso dell'alcool e della droga, per la tutela degli abusi dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998 n. 269 "norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quale nuove forme di riduzione in schiavitù".

Art. 15

Ambito di intervento e modalità

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 14, il Garante:

- a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Art. 16

Tutela e curatela

1. Il Garante promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in Collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

CAPO IV

Ufficio del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

Art. 17

Funzioni del Garante del diritto alla salute e delle persone con disabilità

1. La Regione Basilicata affida all'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Garante regionale dei diritti della persona, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

3. Il Garante regionale dei diritti per la persona acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge. Nell'esercizio della sua funzione il Garante del diritto alla salute, il Garante regionale dei diritti della persona può compiere accessi presso le strutture sanitarie anche avvalendosi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. L'ufficio di Garante dei diritti delle persone con disabilità è svolto al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate), in armonia con l'art. 5 della Legge Statutaria 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata" e in conformità ai principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con la presente legge la Regione Basilicata istituisce presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.

5. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

6. Il Garante in relazione ai compiti concernenti le persone con disabilità si avvale della collaborazione, con funzioni meramente consultive, di un disabile nominato ai sensi della Legge regionale n. 32 del 2000 tra disabili designati dalle associazioni dei disabili operanti in Basilicata tra gli iscritti con disabilità non inferiore al 76%.

Art. 18

Ambito di intervento e modalità

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Garante in collaborazione e in stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, con l'Amministratore di sostegno, gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, svolge e promuove:

a) l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori;

b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela e per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

f) la sensibilizzazione presso gli organi di informazione, a mezzo stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

h) l'utilizzo dell'elenco degli amministratori di sostegno previsti dall'art. 3, comma 1 della Legge regionale n. 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6);

i) la formulazione di proposte ovvero pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità di competenza della regione e degli enti locali;

j) ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla raccolta ed elaborazione dei dati alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), c), e) e j) del presente articolo;

c) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

e) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;

f) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;

g) il Garante può costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la parte offesa è una persona con disabilità, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti sull'attività svolta.

CAPO V

Ufficio del Garante delle vittime di reato

Art. 19

Funzioni del Garante delle vittime di reato

1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

3. Si intende per vittima del reato di cui al comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

Art. 20

Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 19;

d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;

f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 19 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 19 che ne fanno richiesta in merito a:

a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;

b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

Art. 21

Incompatibilità

1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.

CAPO VI

Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 22

Funzioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. L'ufficio di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione del Garante si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in Basilicata.

3. L'azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 23

Ambito di intervento e modalità

1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. Il Garante, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); (3)

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;

d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può effettuare visite negli Istituti di pena nel rispetto della normativa statale vigente in materia; (4)

h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 35.640,00 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già destinate all'Ufficio del Difensore Civico ed all'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza di cui alla Legge regionale 19 febbraio 2007, n.5 "Nuova disciplina del Difensore Civico" ed alla Legge regionale 29 giugno 2009, n.18 "Istituzione del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza", soppresse con il successivo art. 25, stanziata nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01 del Bilancio 2020-2022 del Consiglio Regionale della Basilicata.

Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 25

Norma Transitoria

1. Il Difensore civico e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Garante Regionale dei diritti della persona.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge non si procede all'elezione del Difensore Civico e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza per i quali è in corso la procedura di nomina ai sensi della legge regionale n. 32/2000.

Art. 26

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 5 “Nuova disciplina del Difensore Civico” e la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 “Istituzione del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza”.

Art. 27

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE:

- (1) lettera modificata dall'art. 45, comma 1, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (2) comma modificato dall'art. 45, comma 2, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (3) lettera modificata dall'art. 45, comma 3, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59;
- (4) lettera modificata dall'art. 45, comma 4, L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

NORMATIVA DELLA REGIONE CALABRIA

Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 “Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2018, n. 53; 7 luglio 2021, n. 19)

Art. 1

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante regionale".

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195, che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari,¹ quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone² presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.
3. *2-bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.*³

¹ L'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 sopprime le parole “negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni.”

² L'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 sopprime le parole “ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle”. ³ Comma aggiunto dall' art. 5, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

4. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

Art. 3 (Elezione)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante regionale dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 4 (Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione, e che offrano garanzie di probità, indipendenza e obiettività.
2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante regionale:
 - a) tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190). Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 e seguenti del d.lgs. 235/2012;
 - b) i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.
3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio regionale lo comunica tempestivamente al Consiglio regionale, che dispone la revoca immediata della nomina e la contestuale sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione con le procedure di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5 (Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante regionale non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.

2. Il Garante regionale non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Sono incompatibili alla carica di Garante regionale:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
 - b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e assessori regionali;
 - c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
 - d) il sindaco e i consiglieri della Città metropolitana;
 - e) i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di enti del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni.
4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa, il Presidente del Consiglio archivia il procedimento. In caso contrario dichiara la decadenza dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine dell'immediata sostituzione, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione stessa.
5. La sostituzione di cui comma 4 avviene scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 4, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 1. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.
6. L'incompatibilità di cui al comma 3 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma 3 nei due anni precedenti.

Art. 6 (Revoca)

1. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, può revocare il Garante regionale per gravi e ripetute violazioni di legge.
2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico del Garante regionale, il Consiglio regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dall'articolo 3, commi 1 e 4, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Garante regionale che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 7 (Funzioni)

1. Il Garante regionale, per le finalità di cui all'articolo 2 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;

- b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
 - c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;
 - d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
 - e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;
 - f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
 - g) promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;
 - h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello Statuto regionale;
 - i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;
 - j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;
 - k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; fonte:
 - l) riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a norma dell'articolo 35, primo comma, n. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;
 - m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Garante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le persone di cui

all'articolo 2, comma 2, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera 1) bis, e secondo comma, e 67 bis della l. 354/1975, ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.

Art. 8

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante regionale ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.
2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante regionale e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
3. Il Garante regionale, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
 - a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;
 - b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
 - c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.
4. Il Garante regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto.

Art. 9

(Protocolli d'intesa)

1. Il Garante regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, volti a:
 - a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 2;
 - b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 10

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante regionale presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale.
2. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Il Garante regionale provvede a inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, e ai Presidenti dei consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

4. Copia della relazione è, altresì, trasmessa al Garante nazionale dei detenuti presso il Ministero della giustizia, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al suo Provveditorato regionale competente per la Calabria, agli Uffici di sorveglianza, ai Presidenti delle Corti d'appello della Calabria, alle commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed al Comitato Onu contro la tortura.

5. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

6. Il Garante regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.

7. Con cadenza semestrale il Garante regionale presenta relazione sulla attività svolta alla competente commissione consiliare.

Art. 11

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).
2. *Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12.³*

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo di 35.564,00 euro si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

³ Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 7 luglio 2021, n. 19.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC.

NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA

Legge regionale n. 18 del 24 luglio 2006 “Istituzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”

Articolo 1

Ufficio del Garante

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

Articolo 2

Costituzione, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è il titolare dell’ufficio di cui all’articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l’intera legislatura e non può essere rieletto.
2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.
3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 e successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell’amministrazione penitenziaria.
4. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.
7. Presso l’ufficio del Garante è istituito l’osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

Articolo 3

Indennità di funzione

1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio, al Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Articolo 4

Organizzazione e regolamento

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
2. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
3. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

Articolo 5

Funzioni

1. Il Garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
 - c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;
 - d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
 - e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
 - f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - g) concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 6

Protocolli d'intesa

1. I protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:
 - a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio del Garante.

Articolo 7
Relazione annuale

1. Entro il trenta aprile di ogni anno il Garante presenta una relazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Articolo 8
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.
2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

NORMATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”

Legge coordinata con le modifiche apportate da: L.R. 27 settembre 2011, n. 13 e L.R. 15 luglio 2016, n. 11

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione.
2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:
 - a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;
 - b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.
3. La Regione promuove la collaborazione con gli Enti locali, con le Aziende Unità sanitarie locali (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl') e con i soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

Sistema integrato di intervento

1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'articolo 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 3

Tutela della salute

1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari, così come previsto dal comma 283 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).
2. La Regione garantisce, secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende Usl e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le

- risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.
3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende Usl, sedi di Istituti penitenziari, di équipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende Usl.
 4. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.
 5. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermità psichica degli internati, nonché al fine di favorire il reinserimento nella comunità della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre regioni.

Art. 4

Attività trattamentali e socio-educative

1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno e dallo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:
 - a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli genitori;
 - b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunità esterna;
 - c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003;
 - d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dai contributi del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).
3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali degli Enti locali, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.
4. La Regione promuove l'attività degli sportelli informativi all'interno degli Istituti penitenziari allo scopo di:
 - a) garantire maggiormente i detenuti;
 - b) favorire l'attività degli operatori penitenziari;
favorire le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena;
 - c) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in via sperimentale,

l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5

Attività di sostegno alle donne detenute

1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.
2. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl e dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori)
3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.

Art. 6

Attività di istruzione e formazione

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.
2. La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati, assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, così come previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.

Art. 7

Formazione congiunta degli operatori

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la Regione sostiene, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonché delle associazioni di volontariato, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)).

Art. 8

Attività lavorativa

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il Centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende Usl, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti

sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro).

2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale ad attività di imprenditorialità sociale.

3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, ammesse al lavoro esterno ex articolo 21 della legge n. 354 del 1975, inerente l'ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresì a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2005.

4. Nei limiti e con le modalità indicate dall'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.

Art. 9

Funzioni di coordinamento e di controllo

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia, nei quali siano individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della libertà, nonché le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due amministrazioni.

3. A cadenza triennale la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.

4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;

b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;

c) le politiche svolte in campo sanitario;

d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;

e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

Art. 10

Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie,

in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.

3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".

4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

5. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.

7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni sull'attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 “Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale”

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Modificato il titolo della legge da art. 14, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Capo I bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

3 Articolo 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

4 Articolo 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

5 Articolo 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

6 Articolo 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

7 Articolo 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

8 Articolo 1 septies aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

9 Sostituita la rubrica del Capo II da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

10 Articolo 2 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

11 Articolo 3 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

12 Articolo 4 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

13 Articolo 5 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

14 Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

15 Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

16 Articolo 12 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

17 Articolo 13 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

18 Sostituita la rubrica del Capo III da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

19 Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

20 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

21 Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

22 Capo IV abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che

sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

1 bis. La Regione Friuli-Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

(1)

1 ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

(2)

1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.

(3)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

3 Comma 1 quater aggiunto da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

CAPO I BIS DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Art. 1 bis (Istituzione, elezione, durata e revoca)

(1)

1. È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Difensore civico regionale.

2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

3. Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 1 ter (Requisiti e incompatibilità)

(1)

1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:

- a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 1 quater (Trattamento economico)

(1)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 1 quinquies (Funzioni)

(1)

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

- a) l'Amministrazione regionale;
- b) gli enti e le aziende dipendenti;
- c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

(2)

13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.

(3)

13 quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

(4)

13 quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

(5)

13 sexies. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.

(6)

13 septies. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1 septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(7)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Comma 13 bis aggiunto da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

3 Comma 13 ter aggiunto da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

4 Comma 13 quater aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019

5 Comma 13 quinquies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019

6 Comma 13 sexies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019

7 Comma 13 septies aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 14/2019

Art. 1 sexies (Struttura di supporto)

(1)

1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.

3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 1 septies (Relazione al Consiglio regionale)

(1)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.

2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.

4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

CAPO II GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Art. 2

(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)

(2)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".

2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli-Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

(1)

3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Articolo 2 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 3

(Requisiti)

(1)(2)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Articolo 3 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 4

(Elezione, durata in carica, revoca)

(4)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

(1)

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.

(2)

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.

(3)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

4 Articolo 4 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 5 (Incompatibilità)

(3)

1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

(1)

2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

(2)

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

3 Articolo 5 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 6 (Trattamento economico)

(1)(3)

1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.

2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

1 Articolo 6 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, L. R. 33/2015

3 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 7

(Funzioni di carattere generale)

(1)(3)

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;

b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;

c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;

e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;

f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;

g)

(ABROGATA)

(2)

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.

3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2015

2 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 24/2016

3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 8

(Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)

(1)

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):

- a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
- b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
- c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
- d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;
- e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
- f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
- g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11 della legge 47/2017;
- h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
- i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
- j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
- k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
- l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
- m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 9

(Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014, nonché dell' articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017 e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 10

(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all' articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 11 **(Struttura organizzativa)**

(2)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui all'articolo 1 septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.

(1)

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 12 **(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)**

(2)

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.

(1)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

2 Articolo 12 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 13 **(Relazione)**

(1)

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e

delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

- a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
 - b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
 - c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
 - d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.
3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

Note:

1 Articolo 13 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 (Abrogazioni)

(1)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);
- c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Note:

1 Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 15 (Disposizione transitoria)

(1)

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispose il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Note:

1 Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

(4)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

(1)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.

(2)

2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014

4 Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.

NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO

Legge regionale 6 Ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” (1) (2)

Art. 1

(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) (3)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. (4)
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. (5)

Art. 2

(Costituzione, incompatibilità e revoca)

1. Il garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, rispettivamente, con la maggioranza assoluta e con voto limitato (5a). [Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato]. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale. (6)
2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni. (7)
3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di: (8)
membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale; amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
La carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. (9)
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge. (10)
Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi. (11)

Art. 3

(Trattamento economico)

1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un'indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale. (12)

[1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.]

2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali. (13)

[2. Al garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede a struttura di cui all'articolo 4, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.]

Art. 4

(Organizzazione e regolamento)

Il garante, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive del garante stesso. (14)

1bis. (15)

Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca. (14)

3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne. (16)

Art. 5

(Funzioni)

1. Il garante per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni: (17)

- a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia

o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;

- f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
- g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Il garante nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità. (17)

Art. 6

(Protocolli d'intesa)

1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:

- a) per attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante. (18)

Art. 7

(Relazione annuale)

- 1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. (19)
- 2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2. (19)

Art. 8 (20)

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato "Spese per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. (21)
- 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) – elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale – rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell'UPB T25.

Note:

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 ottobre 2003, n. 29, s.o. n. 7

(1) Titolo modificato dall'articolo 52, comma 1 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(2) Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(3) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(4) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(5a) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 16, lettera a) della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15. tale modifica si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015

- (5) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (6) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (7) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (8) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera d) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo dall'articolo 17, comma 69 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
- (9) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera e) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (10) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera f) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (11) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 4, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi modificato dall'articolo 186, comma 9 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 16, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; tale sostituzione si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015
- (12) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 4, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 16, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; tale ultima sostituzione si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015
- (13) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo sostituito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10
- (14) Comma inserito dall'articolo 52, comma 5, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi abrogato dall'articolo 14, comma 7, lettera a) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4
- (15) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 5, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (16) Comma modificato dall'articolo 52, comma 6 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (17) Lettera modificata dall'articolo 52, comma 7 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (18) Comma modificato dall'articolo 52, comma 8 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
- (19) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R11900
- (20) Comma modificato dall'articolo 52, comma 9 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA

Legge regionale 1° giugno 2020, n. 10 “Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

Art. 1 Finalità

1. La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto, nell'ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorità statali e internazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e in attuazione, in concorso con le Autorità dello Stato e le competenti Autorità internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).

Art. 2 Istituzione e nomina

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è istituito presso la Giunta regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, quale organismo di garanzia, nell'ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di restrizione nei centri di prima accoglienza e permanenza temporanea per stranieri, sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attività di inclusione sociale.
3. Il Garante deve essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente.
4. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria avviene entro un mese.
5. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
6. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 3

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un comune della regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono eleggibili a Garante:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, della città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
 - b) i dipendenti della Regione, della città metropolitana, delle provincie, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie liguri (ASL);
 - c) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, della città metropolitana, provinciale e comunale;
 - d) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - e) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la città metropolitana, le provincie, i comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Garante non può durante il mandato esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato.
5. L'ufficio del Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

Decadenza, sostituzione e revoca

1. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio regionale
2. Assemblea legislativa della Liguria.
3. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.

Art. 5

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente legge siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti;
 - b) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti ristretti siano assicurate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio;

- c) interviene anche d'ufficio sull'attività degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale sia maggioritaria, delle ASL e delle aziende ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli enti che comunque svolgono attività nelle materie di competenza regionale, per assicurare che i procedimenti attinenti diritti o interessi di cui siano titolari le persone di cui all'art. 1 si svolgano regolarmente e nei termini previsti dall'ordinamento;
- d) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano un'attività inerente a quanto segnalato;
- e) favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e delle associazioni nello svolgimento di attività lavorative, sportive, culturali e sociali nell'ambito degli Istituti penitenziari per adulti di cui all'art. 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario, sull'organizzazione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni e integrazioni e degli Istituti penali per i minorenni;
- f) visita gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi;
- g) segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi e autorità regionali e statali e, ove necessario, internazionali, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le irregolarità nei confronti delle persone ristrette;
- h) assicura il rispetto del diritto all'istruzione garantito alle persone private della libertà personale, proponendo interventi volti al miglioramento del livello di istruzione di tali persone;
- i) favorisce, in raccordo con le competenti autorità, programmi e interventi di formazione rivolti alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale.

2. Il Garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia sull'attività svolta.

Art. 6

Poteri

1. Il Garante può richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Garante può richiedere l'intervento di tutela diretto laddove ravvisi limitazioni, impedimenti o ostacoli incontrati nello svolgimento delle attività, previa segnalazione alle autorità competenti.
3. Il Garante, di propria iniziativa o su segnalazione ricevuta, istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti, nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, con ogni modalità che ritiene opportuna.
4. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato.
5. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, intima all'ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell'irregolarità nel termine di quindici giorni. 6. Qualora l'ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il Garante sollecita l'intervento delle competenti autorità e organismi nazionali e internazionali in modo da fornire la necessaria assistenza e tutela.
7. Il Garante può avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato, di centri di studi e ricerca.
8. In tutti i casi in cui sia possibile, il Garante propone all'amministrazione competente la soluzione in via generale di questioni determinate o relative a singole persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 7

Relazione annuale

1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, previa audizione da parte della commissione competente del Garante stesso.
3. La relazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.

Art. 8

Attività del Garante

1. Il Garante propone alla Giunta regionale le iniziative e gli interventi volti a realizzare la tutela dei diritti fondamentali delle persone di cui all'art. 1 e gli interventi per il reinserimento sociale dei detenuti.
2. Il Garante esprime, entro venti giorni dalla richiesta, il parere sugli atti della Regione e degli enti locali relativi alla condizione carceraria, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse che favoriscono le misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, alla partecipazione della cittadinanza al processo di inclusione sociale e al volontariato penitenziario.
3. Il Garante sollecita gli enti locali alla promozione delle iniziative che favoriscono l'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute di persone in esecuzione penale.

Art. 9

Coordinamento

1. Il Garante collabora con i titolari di funzioni di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare le attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10

Trattamento economico

1. Al Garante sono attribuiti un'indennità di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.

Art. 11

Sede, organizzazione e struttura

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge:
 - j) il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - k) il Garante presenta la relazione di cui all'art. 8 entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni decorrenti dalla nomina.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera a), e fino alla nomina del Garante, le relative funzioni sono svolte dal difensore civico della Regione al quale vengono contestualmente assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

anno 2020 - prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2021 - prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2022 - prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 “Disciplina del Difensore regionale”

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge regola e disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni del Difensore regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto d'autonomia ed in conformità ai principi in materia di difesa civica delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.
2. Il Difensore regionale, di seguito denominato Difensore, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali.

TITOLO I NOMINA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2 (Elezione)

1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa.
3. I candidati devono essere in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, e svolta nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno dieci anni, sono equiparate all'esperienza richiesta.

Art. 3 (Ineleggibilità, incompatibilità, obblighi)

1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore:
 - a) i membri del Governo, del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana o di comunità montana;
 - b) coloro che ricoprono altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
 - c) i dipendenti della Regione, gli amministratori e i dipendenti degli enti del sistema regionale.
2. Le cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere cessate da almeno un anno.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.
3. L'incarico di Difensore è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
4. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio regionale.
5. Il titolare dell'incarico di Difensore ha obbligo di residenza nella Regione Lombardia.

Art. 4
(Durata in carica)

1. Il Difensore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza prevista, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro due mesi dalla cessazione stessa, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3.
3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall'articolo 6. (1)
- 3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato. (2)

Art. 5
(Revoca)

1. Il Difensore può essere revocato, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o in caso di impedimento permanente.

Art. 6
(Trattamento economico) (3)

1. Al Difensore spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:
 - a) il 100 per cento dell'indennità di carica;
 - b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.
2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera b) è onnicomprensivo.
3. Al Difensore che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 7
(Sede ed organizzazione)

1. Il Difensore ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse finanziarie, umane e strumentali proporzionate ad assicurare adeguata e tempestiva risposta ai cittadini.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di intesa con il Difensore, istituisce, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore. Al Difensore si applica la legge regionale 3 maggio 2004, n. 9 (Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale).
3. La struttura assicura idonei orari di apertura e di ricevimento al pubblico degli interessati, avvalendosi anche degli uffici territoriali della Regione.

TITOLO II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 8 (Funzioni)

1. Il Difensore assicura a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli ed associati ed esercita le altre funzioni definite dall'articolo 61 dello Statuto d'autonomia e dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

2. Il Difensore svolge la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, delle persone con disabilità, nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge e dalle altre specifiche disposizioni regionali. In particolare, il Difensore: (4

a) svolge le attività previste dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia);

b) esercita le funzioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali);

b-bis) esercita le funzioni previste dalla legge regionale recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018"; (5

c) (6

c bis) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). (73. Nella propria attività, il Difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate. Particolare attenzione è rivolta nel facilitare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i soggetti disagiati titolari di diritti.

3 bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.(8

3 ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.(8

4. In quanto Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Difensore contribuisce a garantire che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e della Regione e dai relativi regolamenti. A tal fine visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena per adulti e minori, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza, nonché ogni altro luogo di privazione della libertà personale, come da definizione di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT). Nello svolgimento delle funzioni di garanzia, il Garante interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le

prestazioni inerenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento lavorativo. Qualora, verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui sopra, esse perdurino, può proporre l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l'attivazione di poteri sostitutivi. (9)

4 bis. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi. (10)

Art. 9 (Aree di intervento)

1. Il Difensore interviene nei confronti della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge.
3. Il Difensore può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.
4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 10 (Richiesta di intervento)

1. A richiesta di chiunque, singolo o associato, vi abbia diretto interesse, il Difensore interviene presso i soggetti di cui all'articolo 9 per assicurare che:
 - a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati;
 - b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati;
 - c) le attività siano esercitate in modo regolare e legittimo;
 - d) non si verifichino mancanza di risposte o rifiuto di informazioni;
 - e) siano osservati i principi di buona amministrazione;
 - f) siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
 - g) non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento.
2. La presentazione della richiesta al Difensore non è soggetta a formalità.
3. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore.
4. Il Difensore valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione. Qualora invece vi siano i presupposti per la propria azione interviene ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11 (Modalità d'intervento)

1. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato.
2. Il Difensore invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari; le amministrazioni o i soggetti interessati sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel termine massimo di trenta giorni e non possono opporre il segreto d'ufficio.

3. Il Difensore può:

- a) avere accesso a tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo fra le parti;
 - c) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto o messo illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.
4. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore nel termine da quest'ultimo stabilito.

5. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle regole di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

6. L'azione del Difensore può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni. Il Difensore può intervenire altresì di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

7. Il Difensore, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni o di altri soggetti si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o conferita, ne riferisce al Consiglio regionale ed alla Giunta ai sensi dell'articolo 15.

Art. 12

(Effetti dell'intervento)

1. Il Difensore, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.

2. Il Difensore ricerca, per quanto possibile, una soluzione condivisa fra le parti; a tal fine può anche promuovere un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

3. I soggetti di cui all'articolo 9 comunicano al Difensore ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore.

4. Il Difensore informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

5. Il Difensore se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ovvero nel caso sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o il funzionario competente impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore, informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari od ai fini della valutazione dei dirigenti. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Difensore.

5 bis. I doveri di collaborazione con il Difensore regionale devono essere previsti nei codici di comportamento adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) dagli enti pubblici destinatari dell'azione del Difensore. (11

Art. 13

(Tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi) (12

1. Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990.

2. Le pronunce assunte dal Difensore regionale sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul proprio sito web nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l'indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore.

Art. 14 (Obblighi)(13)

1. Il Difensore e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali.

2. La comunicazione dei dati personali del richiedente a soggetti pubblici diversi da quelli direttamente destinatari dell'intervento è effettuata solo se indispensabile per conseguire la piena tutela degli interessi del richiedente stesso.

3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

4. Qualora il Difensore, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 15 (Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale)

1. Il Difensore invia al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui portali istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale. (14

2. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Il Difensore può anche inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

4. La Giunta regionale riferisce ogni due anni al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore.

Art. 16 (Informazione sull'attività)

1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, informa i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.

TITOLO III LA RETE DI DIFESA CIVICA

Art. 17 (Promozione della rete)

1. Il Difensore promuove relazioni ed intese con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali e adotta le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale.

Art. 18

(Rapporti con altri organismi di difesa)

1. Il Difensore intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con gli organismi internazionali di difesa civica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Prima elezione)

1. L'elezione del Difensore deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino ad allora le funzioni sono esercitate dal Difensore Civico regionale in carica di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo).

Art. 20

(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7, (Istituzione del difensore civico regionale lombardo); (15

b) l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010). (16) 2. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) (17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 6, comma 2, lett. b), è abrogata la parola 'civico;

b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

' 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.' 3. L'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) (18 è così sostituito:

'Art. 10

(Il Garante dei detenuti)

1. Il Difensore regionale assolve alle funzioni di Garante dei detenuti. I compiti del medesimo sono definiti sulla base di apposito regolamento.'

4. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) (19 sono apportate le seguenti modifiche:) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'Art. 22

(Istituzione del Garante del contribuente regionale)

1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.

3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.;

b) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

' 2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale.'

Art. 21

(Norma finanziaria e programma di attività) (20)

1. Il Difensore elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Con la relazione di cui all'articolo 15 il Difensore rende conto al Consiglio, in modo analitico, della gestione della dotazione finanziaria.
4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziare alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e successivi.

NOTE:

1. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Il trattamento economico previsto da detto articolo, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
6. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10.
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
10. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
14. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
15. Si rinvia alla l.r. 18 gennaio 1980, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
16. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
17. Si rinvia alla l.r. 30 marzo 2009, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
18. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2005, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
19. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
20. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.

NORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”

CAPO I Principi generali

Art. 1

(Istituzione dell’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini)

1. È istituita l’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di seguito denominata Autorità.
2. L’Autorità ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.
3. L’Autorità svolge i compiti inerenti l’ufficio del Difensore civico, l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.
4. L’Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni dell’Autorità in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.

Art. 2

(Autonomia e struttura organizzativa)

1. L’Autorità svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. L’Autorità si avvale della struttura organizzativa di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull’organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18).
3. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18).
4. L’Autorità può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

Art. 3

(Elezion e dell’Autorità e requisiti)

1. L’Autorità è eletta dall’Assemblea legislativa regionale all’inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei.
2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.
3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età.

Art. 4

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Sono ineleggibili ad Autorità:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;
 - c) i Sindaci;
 - d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;
 - e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono altresì ineleggibili ad Autorità i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo; Presidente della Regione; Presidente della Provincia; Sindaco; Consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Autorità è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolti nella regione.
4. È comunque incompatibile con la carica di Autorità chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dall'Assemblea legislativa regionale.
6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 5 (Relazione)

1. L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.
3. L'Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.

Art. 6 (Indennità)

1. All'Autorità spetta il compenso annuo onnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.
2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

CAPO II Ufficio di Difensore civico

Art. 7 (Funzioni della difesa civica)

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.
2. La difesa civica è, in particolare, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) controllo;
 - b) composizione dei conflitti;
 - c) sollecitazione di atti di riforma.
3. Il controllo è esercitato nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici e di tutte le amministrazioni pubbliche dipendenti o sottoposte alla vigilanza della Regione.
4. Il controllo si conclude con specifiche raccomandazioni dirette ai soggetti di cui al comma 3.
5. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare i cittadini, le persone e le formazioni sociali, sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali.
6. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è finalizzata al conseguimento di riforme legislative e amministrative, nonché alla sollecitazione dell'applicazione delle riforme stesse.

Art. 8

(Ambito di intervento e modalità)

1. Tutti si possono rivolgere all'Autorità per la tutela non giurisdizionale del diritto alla buona amministrazione nei confronti dei soggetti cui al comma 3 dell'articolo 7.
2. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità e disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti. Può evidenziare disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni.
3. L'amministrazione è tenuta a collaborare senza ritardo con l'Autorità nell'attività di acquisizione dei documenti, delle informazioni e dei chiarimenti ritenuti necessari.

Art. 9

(Coordinamento della difesa civica)

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Autorità e Difensori civici degli enti locali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

CAPO III

Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 10

(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
2. L'Autorità, in particolare:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
 - b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;
 - c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
 - d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
 - e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
 - f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;
 - g) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse incoerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
 - h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
 - i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

- j) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato; k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
- l) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- m) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 11

(Ambito di intervento e modalità)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, l'Autorità:
 - a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
 - d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;
 - e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Art. 12

(Tutela e curatela)

1. L'Autorità promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

CAPO IV

Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti

Art. 13

(Funzioni)

1. L'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.
2. L'azione dell'Autorità si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.
3. L'azione dell'Autorità si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 14

(Ambito di intervento e modalità)

1. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.
2. L'Autorità, in particolare:
 - a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
 - b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

- c) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- d) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- e) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
- f) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 3/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo delle seguenti Autorità di garanzia indipendenti:
 - a) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;
 - b) la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2008 è sostituita dalla seguente:
"a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2008 è abrogata.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. La l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico regionale) è abrogata.
2. La l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) è abrogata.
3. Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002) è abrogato.
4. L'articolo 26 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio per l'anno 2005) è abrogato.
5. Le lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2008 sono abrogate.
6. L'articolo 6 della l.r. 3/2008 è abrogato.
7. L'articolo 9 della l.r. 3/2008 è abrogato.

Art. 17

(Norma transitoria)

1. Le funzioni dell'Autorità sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:
 - a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6;
 - b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:
 - a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l'anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 29/1981;
 - b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2008.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 per euro 38.000,00 nell'UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE

Legge regionale 9 dicembre 2015, n.17 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"

TITOLO I Disposizioni generali

Capo I Principi generali

Art. 1 (Istituzione)

1. È istituito presso la Giunta regionale del Molise il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa europea, nazionale e regionale.

2. Spetta al Garante:

- a) garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, attraverso un'azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione;
- b) tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno;
- c) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante è organo monocratico e svolge le funzioni attribuitegli in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2 (Requisiti)

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
- b) adeguata competenza e provata esperienza giuridico-amministrativa nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ed anche in materia minorile, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

Art. 3 (Elezione e durata in carica)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in occasione delle prime due votazioni. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza è eletto il candidato che dalla terza votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Il voto avviene a scrutinio segreto.
2. Il Garante dura in carica cinque anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile una sola volta.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante.
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i

primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

6. Il Garante può essere revocato per gravi motivi, ovvero per il compimento di atti contrari alla legge. La mozione di revoca è validamente approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 4 (Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di Regione e Provincia;
- c) i Sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. Il Garante non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, e tale incarico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della legge regionale n. 16/2002.

Art. 5 (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta un'indennità annua lorda di funzione di 31.200 euro, erogata in dodici mensilità, oltre al trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.

TITOLO II Funzioni

Capo I Il Garante

Art. 6 (Funzioni e compiti generali del Garante)

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:

- a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o atti di indirizzo

- relativamente alle materie riguardanti i diritti fondamentali della persona, i diritti dei minori e quelli dei detenuti, della Regione, degli enti o aziende dipendenti dalla Regione e degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
- b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;
 - c) supporta - attraverso azioni di informazione, consulenza, facilitazione e mediazione - persone fisiche o giuridiche portatrici di interessi privati o diffusi relativamente a qualunque atto o procedimento amministrativo, attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle dei gestori dei pubblici servizi in ambito regionale al fine di garantirne imparzialità e buon andamento;
 - d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;
 - e) promuove la conoscenza dell'istituzione dell'Ufficio di garanzia e delle azioni dallo stesso svolte sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;
 - f) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;
 - g) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;
 - h) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti a titolo gratuito, e di centri di studio e ricerca.
2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art.

7

(Poteri)

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:
 - a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni;
 - b) convocare il responsabile dell'Ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;
 - c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.
2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art.**(Criteri di azione)**

1. L'accesso alle prestazioni del Garante è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.
2. Il Garante:
 - a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;
 - b) promuove la costituzione di organismi consultivi, senza oneri a carico del bilancio regionale, a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;
 - c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori.
4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 9**(Rapporti istituzionali)**

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.
3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.
7. Il Garante provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura regionale di comunicazione.

Capo II

Attività di difesa civica

Art. 10

(Funzioni di difesa civica)

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 6, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 11.
2. Interviene d'ufficio nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.
3. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
4. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso nonché a richiesta di consiglieri regionali.
5. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

(Procedimento)

1. Il Garante interviene d'ufficio a tutela dei diritti e degli interessi della persona, o su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti. L'intervento d'iniziativa del Garante comporta lo svolgimento di indagini allo scopo di rilevare le inefficienze, le irregolarità e le disfunzioni sollecitando l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità ed è a titolo gratuito. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio.
3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata.
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

Capo III**Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età****Art. 12****(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)**

1. Il Garante esercita funzioni di tutela per l'infanzia e l'adolescenza allo scopo di concorrere all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione delle disposizioni della legge 27 maggio 1991, n. 176, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:
 - a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
 - b) segnala e raccomanda azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitora e vigila sulla tutela dei diritti dei minori e segnala le violazioni alle competenti autorità;
 - d) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York ratificata in Italia dalla legge n. 176 del 1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - e) formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
 - f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni di volontariato, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'articolo 1 della legge n. 451 del 1997;
 - g) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la percezione del rischio di subire abusi, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;
 - h) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali ed igieniche inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo ed urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore di minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale,

sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento di riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati o ricoverati in istituti educativo-assistenziali e delle loro famiglie, vigilando sulle attività sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione Molise o da esse accreditate ove essi si trovino ricoverati o ospitati al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi di ordine assistenziale o giudiziario;

k) recepisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché a dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

l) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnala all'autorità garante per le comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali violazioni;

m) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

Art. 13

(Ambito e modalità di intervento)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 12 il Garante:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienza negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;

e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno di minori, per il sostegno dell'affido dei minori, per la promozione del ruolo genitoriale.

Capo IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e ristrette in Istituti penitenziari

Articolo 14

(Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché a favore delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Il Garante, in ordine alle funzioni di cui al comma 1, oltre a promuovere e favorire i rapporti con il Garante nazionale, istituito con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le altre figure istituzionali competenti per le stesse materie le seguenti funzioni:

a) vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale siano attuate in conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali dei

diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare, assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

c) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

d) visita nell'ambito del territorio regionale, senza necessità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a dette misure, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative;

e) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;

g) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;

h) redige annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. Il Garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1.

TITOLO III

Organizzazione

Art. 15

(Organizzazione dell'Ufficio)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. La Giunta regionale provvede per le risorse umane e per la fornitura di locali, attrezzature e servizi nell'ambito della propria dotazione organica, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento entro il limite massimo di cinquantamila euro.
3. Il Garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
4. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni della Giunta regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. I rapporti tra il Garante e la Giunta regionale sono regolati da apposita intesa.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 (Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori), e cessa dall'incarico e dalle funzioni il tutore pubblico dei minori.

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Il Garante è eletto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in fase di prima applicazione della presente legge, presta giuramento nella prima seduta utile del 2016 del Consiglio regionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2016.

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2015.
2. Per l'esercizio finanziario 2016 l'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato nell'importo di 50.000 euro mediante iscrizione nella pertinente missione e programma.
3. Per gli esercizi successivi la legge di stabilità può rimodulare la quota prevista per l'esercizio 2016.

NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

Art. 1.

(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.
3. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.

(Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.
2. La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.
4. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
7. Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.
8. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.

Art. 3.

(Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennità di carica pari ad un terzo di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4.

(Organizzazione e regolamento)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per il funzionamento è istituito l'ufficio del Garante regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.

3. Il Garante può avvalersi:

a) di esperti da consultare, ove necessario, su specifici temi e problemi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;

c) del contributo di centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di

condizioni di detenzione.

4. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

Art. 5.

(Funzioni)

1. Il Garante, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni

finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. Per la presente legislatura la nomina del Garante avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri costitutivi dell'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stimati nel biennio 2010-2011 in 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB09001 del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia ispira il sistema integrato dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale per costruire comunità solidali.

TITOLO I IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 2 (Principi generali)

1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
 - b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;
 - d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socioassistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;
 - e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;
 - f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone diversamente abili e non autosufficienti;
 - g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
 - h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
 - i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
 - j) sussidiarietà.
2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai seguenti principi:
 - a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale;
 - b) efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;
 - d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili;

- e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;
- f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

Art. 3

(Diritto alle prestazioni)

1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per la costruzione di una comunità solidale. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Puglia.
2. I Comuni garantiscono ai cittadini di altre regioni l'accesso ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi interregionali, fatta salva in ogni caso la garanzia degli interventi indifferibili.
3. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.
5. I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti sono definiti nel regolamento regionale.
6. In base alle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
7. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato socio-assistenziale partecipando al costo delle prestazioni in relazione alla condizione economica secondo le disposizioni della presente legge.
8. Il Piano regionale delle politiche sociali riserva una quota delle risorse per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni.

Art. 4

(Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema)

1. Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socioassistenziali come definiti dalla Regione.
2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:
 - a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
 - b) cooperazione interistituzionale;
 - c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.

Art. 5
(Ambiti territoriali)

1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona.
3. Le modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari non modificano i confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani sociali di zona in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi Comuni interessati. In tal caso i Comuni dell'ambito territoriale sociale modificano gli assetti organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche obiettivi e contenuti del vigente Piano sociale di zona.

Art. 6
(Gestione associata)

1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.
3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell'ambito o a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 267/2000.
4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56, e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. 207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la Conferenza Regione - Enti locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti distrettuali inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da parte dei Comuni.

Art. 7
(Incentivazione delle forme associate)

1. Il Piano regionale delle politiche sociali determina le risorse aggiuntive da destinare, quali contributi per la gestione associata, ai Comuni con minore dimensione demografica, così come

individuati dallo stesso Piano, e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da parte degli altri Comuni.

2. Al fine d'incentivare la gestione associata del sistema di servizi e interventi sociali e socio-sanitaria di ambito da parte dei Comuni, le forme di incentivazione tengono conto prioritariamente della capacità di spesa delle risorse assegnate all'ambito, dell'incidenza dei servizi a valenza di ambito o sovracomunali sul totale dei servizi previsti con il Piano sociale di zona, delle forme di gestione individuate per detti servizi a valenza di ambito o sovracomunale, dell'attivazione di un sistema di accesso unico alla rete dei servizi dell'ambito. Il Piano regionale delle politiche sociali può individuare ulteriori variabili di esame delle diverse esperienze territoriali per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 8

(Sistema locale dei servizi sociali)

1. Il sistema locale si articola in un insieme d'interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di zona.

2. Il Piano di zona, nell'ambito degli indirizzi del Piano regionale delle politiche sociali, definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale.

3. Il Piano regionale determina le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi che costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere assicurati dal piano di zona.

Art. 9

(Piano regionale delle politiche sociali)

1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in armonia con gli altri piani di settore.

2. Il Piano regionale individua:

- a) i bisogni del territorio;
- b) le priorità degli interventi;
- c) il riparto delle risorse;
- d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
- e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
- f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
- h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona;
- i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
- j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative;
- k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni;

- l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo;
- n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;
- o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
- p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- q) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona.

Art. 10

(Piano sociale di zona)

1. Il Piano sociale di zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano.
2. Il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma, definisce:
 - a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
 - b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione;
 - c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità;
 - d) le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano di zona;
 - e) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
 - f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria;
 - g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori;
 - h) le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa;
 - i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione sovra-ambito, individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;
 - j) il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
 - k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;
 - l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della qualità dei servizi.
3. Il Piano di zona, in caso di gestione associata, è promosso dal Sindaco del comune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma.

Art. 11

(Integrazione socio-sanitaria)

1. La Regione Puglia promuove, qualifica e sostiene l'integrazione socio-sanitaria; le attività sono finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita e di tutela della salute.
2. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d'indirizzo della Regione.
3. La Regione istituisce la Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria per elaborare gli indirizzi in materia, favorire la diffusione e l'applicazione degli stessi, monitorare i processi d'integrazione in atto e i risultati conseguiti, contribuire alla programmazione finanziaria degli Assessorati alla solidarietà e alle politiche per la salute, per quanto di propria competenza.
4. La Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alle politiche per la salute, ed è composta da:
 - a) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla solidarietà della Regione;
 - b) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in rappresentanza dell'ARES;
 - c) due esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria, ai quali viene riconosciuto un gettone di presenza per le riunioni svolte dalla Commissione.
5. La Giunta regionale provvede a definire gli obiettivi specifici, le risorse e le modalità di funzionamento della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria.
6. La Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria presenta semestralmente il lavoro svolto ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), nonché ai comitati consultivi misti istituiti in seno alle AUSL, al fine di promuovere un confronto permanente con tutti i soggetti interessati e la concertazione sulle priorità d'intervento in campo socio-sanitario.

Art. 12

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale:
 - a) mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro autonomia;
 - b) sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità;
 - c) piena integrazione sociale e lavorativa delle persone diversamente abili;
 - d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - e) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie;
 - f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine di garantire l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione e gli Enti locali garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, identificabili nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali:
 - a) il servizio sociale professionale;
 - b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;

- c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
 - d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
 - e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
 - f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
 - g) il servizio di assistenza economica.
3. I Comuni, nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di zona, concorrono alla programmazione, organizzazione e gestione dei livelli essenziali di assistenza a elevata integrazione socio-sanitaria di cui all'Allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), concorrendo alla relativa spesa, corrispondente alle prestazioni sociali e alberghiere che accompagnano le prestazioni sanitarie a rilievo sociale, con le risorse finanziarie assegnate al Piano di zona e con la compartecipazione dell'utente.

Art. 13

(Sistema informativo)

1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce il sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
3. La Giunta regionale emana le direttive di coordinamento cui le Province e i Comuni devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi:
 - a) alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree d'intervento di attività;
 - b) alla conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;
 - c) alla conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate nell'organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e sociosanitari.

Art. 14

(Osservatorio regionale delle politiche sociali)

1. È istituito presso l'Assessorato alla solidarietà l'Osservatorio regionale delle politiche sociali. L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la progettazione del sistema informativo sociale.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale si colloca il Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che opera quale centro regionale di raccolta e analisi di documenti e buone pratiche sulle problematiche sociali riferite ai minori e può essere articolato per macrotematiche e che, in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), provvede a raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collabora nell'elaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi.
3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali e del Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, al quale fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.
4. L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola per aree tematiche, nella forma di articolazioni organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra loro connesse e con un coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

5. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche sociali, istituisce l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari. In particolare l'Osservatorio:
- a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;
 - b) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;
 - c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;
 - d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato;
 - e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.
6. L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola sul territorio in una struttura regionale di coordinamento e di raccordo operativo e nella rete degli Osservatori sociali provinciali, che concorrono alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale, di cui all'articolo 13, nonché alla realizzazione del piano di attività annuale dell'Osservatorio regionale e che possono promuovere con risorse proprie iniziative di rilevazione, analisi e ricerca connesse al fabbisogno conoscitivo specifico del territorio di riferimento.

Art. 15

(Finanziamento del sistema integrato)

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi si realizza con il concorso delle risorse all'uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
2. La Regione provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo regionale socio-assistenziale.
3. Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale, quelle provenienti da specifici programmi comunitari e nazionali, nonché quelle dei soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. n. 207/2001 che partecipano alla realizzazione dei Piani di zona e le risorse derivanti dalla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
4. La Regione incentiva il concorso delle risorse private al finanziamento del sistema integrato d'interventi e servizi sociali anche con l'utilizzo della leva fiscale, per quanto di propria competenza, viste le leggi vigenti. A tal fine annualmente la Giunta regionale può proporre sgravi fiscali mediante la modulazione di aliquote differenziate per l'addizionale IRE di competenza, che producano benefici fiscali per i contribuenti che abbiano concorso al finanziamento del sistema locale dei servizi, con le modalità disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale.
2. Ai Comuni, oltre alle competenze già trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e alle funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), spettano, nell'ambito delle risorse disponibili in base al Piano regionale e di zona, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con l'obbligatorio coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22 della l. 328/2000 e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
 - c) progettazione e gestione, d'intesa con le istituzioni scolastiche autonome presenti sul territorio, degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000, nell'ambito delle misure previste nei Piani sociali di zona per il contrasto alle povertà e per le responsabilità familiari, con specifico riferimento alle madri sole con figli;
 - d) autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata;
 - e) partecipazione al procedimento per la definizione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);
 - f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della presente legge ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi, coinvolgendo le rappresentanze associative di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:
- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'apporto delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
 - b) coordinare programmi e attività degli entiche operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dal regolamento regionale di cui all'articolo 64, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale e intese con le AUSL per le attività socio-sanitarie e per i Piani di zona;
 - c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
 - d) adottare modalità e strumenti per la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, alla valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e per la formulazione di proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
 - e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali, dai regolamenti e dalle carte dei servizi;
 - f) promuovere interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati, nell'ambito della definizione dei Piani di zona;
 - g) promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, anche mediante l'individuazione di servizi e lavori da affidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali).

Art. 17
(Competenze delle Province)

1. Le Province concorrono:
 - a) alla programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;
 - b) alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale, a cui le Province concorrono mediante le attività dell'Osservatorio sociale provinciale di cui all'articolo 14;
 - c) all'analisi della domanda e dell'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
 - d) alla promozione e alla realizzazione, d'in-tesa con i Comuni, d'iniziativa di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
 - e) alla progettazione e gestione degli inter-venti in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 9/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 67/1993, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);
 - f) alla definizione e all'attuazione dei Piani di zona, anche con il concorso all'organizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.
2. Le Province esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e p) del comma 2 dell'articolo 18 e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato.

Art. 18
(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo per costruire un sistema integrato con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita.
2. La Regione, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione:
 - a) definisce gli ambiti territoriali d'intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;
 - b) approva il Piano regionale delle politiche socio-sanitarie e assegna le risorse finanziarie;
 - c) esercita l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa;
 - d) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli interventi innovativi;
 - e) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
 - f) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
 - g) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;

- h) determina le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali pubblici e privati;
- i) istituisce e gestisce i registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
- j) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- k) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
- l) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni;
- m) determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti titolari delle strutture e dei servizi accreditati;
- n) individua le figure professionali sociali, disciplina i percorsi formativi, nei limiti delle proprie competenze, in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale regionale e il contenuto professionale dei servizi sociali;
- o) promuove, finanzia e realizza iniziative informative e di assistenza formativa e tecnica rivolte ai soggetti pubblici per sostenere il percorso di programmazione sociale negli ambiti territoriali, nonché iniziative informative e formative, anche con il concorso delle Province, per i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione

Europea;

- p) disciplina l'attività di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio e di valutazione dei risultati delle azioni previste;
- q) disciplina le modalità per il concorso degli enti locali alla programmazione regionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
- r) esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- s) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'istituzione degli uffici di tutela degli utenti;
- t) disciplina le modalità di partecipazione e di promozione civica, d'intesa con le diverse espressioni della cittadinanza attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione d'interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e controllo;
- u) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario e per gli eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
- v) assume i provvedimenti contingibili e urgenti d'interesse non esclusivamente comunale.

Art. 19

(Concorso del terzo settore)

1. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.
2. I soggetti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali.
3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità

individuare dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 64 e nei rispettivi regolamenti comunali.

5. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.

6. Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

Art. 20

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche come trasformate ai sensi della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), e successive modificazioni, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema d'interventi e servizi sociali.

Art. 21

(Altri soggetti)

1. I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel tessuto imprenditoriale pugliese, anche con azioni sperimentali, e definisce un sistema di incentivi che promuovano il contributo delle imprese al sostegno di iniziative di utilità sociale.

3. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, sia in fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia in fase di attuazione, nell'ambito della stesura del Piano sociale di zona da parte degli enti locali, che possono stipulare convenzioni con le parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli stessi, laddove tali attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano stesso.

TITOLO II FAMIGLIA NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

Art. 22

(Famiglia nel sistema integrato dei servizi)

1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali valorizza il ruolo della famiglia, così come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, quale nucleo essenziale della società, indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti

i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

2. A tal fine la Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove famiglie, attraverso la valorizzazione dell'associazionismo familiare, attraverso l'integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato sociale e reti parentali.

Art. 23 (Obiettivi)

1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di nuove famiglie attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione;
- b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio e/o che violano la dignità della persona umana;
- c) sostenere il ruolo delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non autosufficienti, prevalentemente centrati sull'assistenza domiciliare;
- d) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dell'anziano nel proprio contesto di vita;
- e) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di auto-organizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;
- f) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali, nonché a sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori;
- g) conciliare e armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento del rapporto tra le generazioni;
- h) garantire parità di trattamento tra utenti di scuole statali e paritarie, secondo il principio di eguaglianza e nei limiti del dettato costituzionale, con riferimento agli interventi per l'integrazione e il sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei minori;
- i) affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita e nel consolidamento del loro ruolo genitoriale, anche programmando interventi economici e di erogazione dei servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli, fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita.

Art. 24 (Priorità di intervento)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 23, comma 1, la Regione con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida di indirizzo, previa concertazione con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a livello regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore delle famiglie, da realizzare nei Piani sociali di zona, nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale per la realizzazione degli stessi Piani.

2. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con

idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali.

3. La Regione, in collaborazione con le AUSL e i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità responsabile, la tutela dei minori e delle donne in difficoltà, l'unità e la stabilità familiare, il ruolo genitoriale. La Regione sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul territorio, anche a domicilio, a sostegno della donna in stato di gravidanza e del nucleo che si prepara ad accogliere una nuova vita.

4. La Regione promuove iniziative di educazione e informazione a sostegno del ruolo svolto nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto con gli enti locali, l'organizzazione di servizi territoriali di aggregazione e animazione sociale rivolti ai minori in età pre-adolescenziale e adolescenziale.

5. La Regione favorisce l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati.

6. La Regione Puglia valorizza e sostiene i servizi di consulenza e di mediazione familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato, promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione responsabile.

7. La Regione promuove la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia, articolando una specifica sezione dedicata alle politiche familiari nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14.

Art. 25

(Politiche per il sostegno dell'educazione e della crescita di minori)

1. La Regione, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, può prevedere, tra l'altro, interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica.

2. In particolare la Regione finanzia annualmente progetti mirati e iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione, per la protezione sociale delle madri sole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per l'infanzia e di iniziative a sostegno del tempo libero, nonché per il sostegno economico in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché degli articoli 24 e 28, sono promossi dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente attribuite al Fondo nazionale per le politiche sociali di competenza regionale e al Fondo globale socio-assistenziale regionale e sono realizzati dai Comuni associati in ambiti territoriali, in modo integrato con i rispettivi Piani sociali di zona, con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Art. 26

(Consulta delle associazioni familiari)

1. È istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
 - b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;
 - c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel registro delle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato);
 - d) un rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registro delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381);
 - e) un rappresentante delle Province designato dall'UPI;
 - f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;
 - g) un rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;
 - h) il dirigente dell'Ufficio competente per le politiche per le famiglie, nell'ambito del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;
 - i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative a livello nazionale.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.
4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.
5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO III

CARATTERE UNIVERSALISTICO DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 27

(Carattere universalistico dei servizi)

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, il sistema integrato dei servizi sociali ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere di ogni uomo e di ogni donna in Puglia.
2. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al comma 2 dell'articolo 22, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e continuativa s'intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.

Art. 28

(Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città)

1. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

2. La Regione promuove iniziative sperimentali, di concerto con le amministrazioni locali, volte a sostenere percorsi per l'armonizzazione dei tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della famiglia, con specifico riferimento all'organizzazione dei tempi delle attività amministrative al servizio dei cittadini, all'attivazione di centri di conciliazione e all'incentivazione della costituzione di banche del tempo e altre forme di auto-organizzazione e mutualità familiari.

3. Al fine dell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, la Regione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo globale socio-assistenziale e del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 8 della l. 53/2000, nonché altre risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.

Art. 29

(Politiche abitative)

1. La Regione, anche al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno per gli affitti, con il sostegno all'acquisto di un'abitazione, con gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e affianca i Comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.

2. Al fine di sostenere il diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi la Regione può destinare risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo globale socio-assistenziale, secondo quanto previsto e nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9, a integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche abitative.

Art. 30

(Garante regionale dei diritti del minore)

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove:

- a) la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) iniziative a favore dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori;
- c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
- d) le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti delle famiglie;
- e) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di minori e per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
- f) le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile, per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile, rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;

- g) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliere regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
 - h) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisiva e su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica, affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della realtà rispetto alla percezione infantile;
 - i) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
 - j) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
 - k) la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
 - l) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino l'infanzia e l'adolescenza, di competenza della Regione e degli enti locali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;
- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
 - b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;
 - e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno dei minori, per il sostegno dell'affido di minori, per la promozione del ruolo genitoriale.
4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.
5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore.
6. La Presidenza dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore viene assegnata all'Unicef nella persona del rappresentante regionale pro-tempore.

Art. 31

(Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione,

dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

f) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale.

3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è individuato nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il Garante può, inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.

4. Il Garante, d'intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali per:

a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1; b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni.

5. Il Garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

6. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 32

(Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana)

1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana promossi e finanziati dalla Regione Puglia a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzate, sono individuati gli interventi

a valenza sociale volti ad assicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini residenti in un quartiere o in un Comune oggetto di interventi.

2. A tal fine i programmi di riqualificazione urbana di cui al comma 1 prevedono, quali elementi qualificanti e da considerare parte integrante dei programmi stessi, investimenti per accrescere la dotazione di infrastrutture sociali del territorio oggetto dell'intervento, la qualità e l'offerta di soluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e pedonali, impianti semaforici e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e sicura nei contesti urbani per diversamente abili, bambini e ragazzi, persone anziane.

3. Gli interventi di cui al comma 2 si integrano con la rete dei servizi e degli interventi sociali di cui il Piano sociale di zona dell'ambito territoriale interessato prevede la realizzazione.

Art. 33

(Interventi di sostegno economico e contrasto alle povertà)

1. La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

2. Nell'ambito del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, la Regione promuove l'introduzione di forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie, a integrazione del reddito e in relazione alle differenti condizioni di disagio economico, purché tali sostegni economici siano strettamente integrati con:

a) l'offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, anche temporanea, per le quali non è utile definire percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che determinano discontinuità del reddito da lavoro (contributo sociale per l'integrazione del reddito);

b) la frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché con l'offerta di percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, per le persone in condizione di povertà che possono essere inserite in percorsi di recupero graduale dell'autonomia e dell'autosufficienza economica, anche mediante la stretta collaborazione con i Centri territoriali per l'impiego, per lo sviluppo di percorsi per l'autoimprenditorialità e di interventi a sostegno dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro

(reddito minimo di inserimento);

c) l'offerta di servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico (assegno di cura);

d) altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito, quali i contributi per l'alloggio, i servizi del pronto intervento sociale e altri, così come potranno essere individuati dalla Regione e dai Comuni attraverso i Piani sociali di zona.

3. La Regione promuove misure specifiche in favore delle famiglie numerose, in termini di interventi di agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle competenze proprie e degli enti locali in materia e nei limiti delle risorse disponibili, nonché per accrescerne le opportunità e le priorità di accesso ai servizi e per favorirne la partecipazione alla definizione delle politiche sociali e familiari.

4. Il Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria predisponde e la Giunta regionale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con le associazioni degli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti del terzo settore, il Piano regionale per il contrasto alla povertà, a integrazione del Piano regionale delle politiche sociali, che viene finanziato con risorse aggiuntive individuate dalla Giunta regionale tra i fondi comunitari, nazionali e regionali rivolti alle politiche d'inclusione sociale.

5. In coerenza con gli indirizzi della Regione, i Comuni prevedono nei rispettivi Piani sociali di zona gli interventi mirati al contrasto alle povertà, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione per

l'attuazione degli stessi piani e sulle risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento, derivanti anche dalla contestuale razionalizzazione di tutte le forme di sostegno economico attuate sul proprio territorio.

6. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari nel superamento delle condizioni di povertà, in alternativa a interventi di sostegno economico e in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati e funzionali al raggiungimento di obiettivi condivisi nell'ambito di un progetto personalizzato. A tal fine i Comuni sottoscrivono apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica, rimanendo a carico dei Comuni l'onere degli interessi, nell'ambito di quanto sarà definito nel Piano regionale per il contrasto alla povertà e nei rispettivi Piani sociali di zona.

7. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo e la mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia. A tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, la concessione di specifici contributi in favore di persone diversamente abili, loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano guidare autovetture per cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al sostegno della spesa per l'acquisizione delle patenti speciali, per l'adattamento di veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi disabilità, per l'adattamento e la manutenzione degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità motorie permanenti.

Art. 34

(Politiche per le persone immigrate)

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo Unico emanato con d.lgs. 286/1998, e ispirandosi ai principi e ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" e della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", promuove iniziative rivolte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro famiglie che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di flussi migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

2. Le politiche per le persone immigrate sono rivolte a favorirne l'accoglienza, a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e quindi di emarginazione e devianza, a promuovere la piena integrazione sociale e culturale delle persone immigrate nelle comunità locali in cui vivono. La Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate da realizzare in raccordo con i Comuni sul cui territorio insistono tali centri.

3. La Regione promuove l'articolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e gli specifici interventi rivolti alla tutela e promozione sociale delle persone immigrate, perseguendo le seguenti finalità, in stretto raccordo con i Comuni, per le rispettive competenze:

- a) individuare e rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale e culturale alla piena integrazione, allo scopo di garantire alle persone immigrate pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, ai percorsi di cura e assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a rischio di devianza;
- b) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
- c) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati e italiani, singoli e associati, anche attraverso centri interculturali;

- d) contrastare fenomeni che comportano atti di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle persone immigrate, con specifico riferimento alle donne e ai minori;
 - e) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
 - f) garantire il rispetto per la cultura di origine e la pratica religiosa, purchè non in contrasto con le leggi vigenti in Italia e nel rispetto dei diritti umani.
4. Oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonché dell'articolo 12 della presente legge, in coerenza con le finalità espresse al comma 3, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone immigrate:
- a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo, favorendo la comunicazione e la convivenza interculturale;
 - b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative delle comunità locali, nonché la promozione di attività di recupero della cultura e della lingua di origine, al fine di garantire il rispetto dell'identità personale delle persone immigrate;
 - c) l'accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l'attivazione di specifiche campagne d'informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento, formazione. In particolare, in applicazione della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990), si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i minori presenti nel territorio regionale;
 - d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
 - e) la predisposizione di interventi a sostegno abitativo per le persone immigrate, capaci di affrontare le emergenze abitative, anche a carattere temporaneo, che le interessino;
 - f) la predisposizione di specifici interventi finalizzati al contrasto del lavoro sommerso;
 - g) la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale degli uffici pubblici che si occupano di gestione delle politiche per le persone immigrate;
 - h) la promozione, d'intesa con i Comuni, di progetti sperimentali per i problemi abitativi dei Rom, attraverso il reperimento di aree attrezzate sia per le situazioni di transito che per quelle residenziali.

Art. 35

(Azioni e interventi. Competenze dei Comuni)

1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.
2. I Comuni concorrono alla programmazione e realizzano gli interventi per le persone immigrate in modo da garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi sociali promossa con i Piani sociali di zona, anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le persone immigrate.
3. Ogni ambito territoriale organizza, in modo integrato con la rete dei servizi d'accesso previsti nel Piano sociale di zona, un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione, assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Detto servizio deve essere organizzato in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comuni dell'ambito territoriale ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.
4. I Comuni dedicano alla realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone immigrate, ove si tratti di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una quota di risorse finalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione, di cui all'articolo 67, secondo quanto

previsto dal Piano regionale delle politiche sociali, oltre a eventuali risorse aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 36

(Programmazione e sostegno. Competenze della Regione)

1. La Regione partecipa, anche con l'apporto di risorse proprie, a iniziative nazionali e comunitarie rivolte a promuovere l'accoglienza, l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di persone immigrate.
2. La Regione programma e promuove, con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con linee guida di indirizzo mirate, iniziative concernenti attività sociali integrate con attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche di sostegno all'autoimprenditorialità e all'emersione del sommerso, specificamente nel lavoro di cura, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all'articolo 34, comma 1, l'estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

Art. 37

(Albo dei centri di accoglienza)

1. È istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati.
2. La Giunta regionale disciplina con il regolamento regionale di cui all'articolo 64 i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.
3. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 2, del d. lgs. 286/1998.
5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa – Collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999/2001), calcolando al doppio il numero dei residenti.
6. Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla l.r. 42/1980, nonché dall'articolo 15 della l.r. 17/1999, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua con riferimento all'anno precedente.

Art. 38

(Centri di accoglienza già in funzione)

1. I centri di accoglienza in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la propria attività adottando

metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio del rispetto dei diritti delle persone e della dignità umana, nonché di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

2. Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 37.

TITOLO IV TIPOLOGIE, STANDARD, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 39 (Criteri)

1. Nel presente titolo sono definiti i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali a gestione pubblica o a gestione privata.

2. L'iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai cittadini la qualità delle prestazioni.

Art. 40 (Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione)

1. Sono soggette all'autorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

- a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b) disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- f) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- g) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti di restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi disposti dall'autorità giudiziaria;
- h) persone immigrate e loro nuclei familiari.

2. Per le strutture di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 che chiedono di erogare anche prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con specifico riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Comune e subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

Art. 41

(Strutture per minori)

1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie:
 - a) comunità familiare;
 - b) comunità educativa;
 - c) comunità di pronta accoglienza;
 - d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;
 - e) centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti;
 - f) centro aperto polivalente;
 - g) asili nido.
2. La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
3. La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
4. La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.
5. La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
6. Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi di cui ai commi 3 e 4. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del SSR.
7. Il centro aperto polivalente è una struttura aperta a tutti i minori del territorio e opera, preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.
8. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Questo servizio è organizzato anche come micro-nido, come asilo nido aziendale, ovvero come sezioni primavera, per l'accoglienza dei bambini da ventiquattro a trentadue mesi connessa alla riforma nazionale della scuola e il regolamento regionale ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.

Art. 42

(Strutture per disabili)

1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
 - b) comunità socio-riabilitativa;
 - c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;
 - d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
3. La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia e assicura l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. In presenza di utenti minori, l'équipe di operatori è integrata con le figure professionali adeguate in relazione alle specifiche esigenze.
4. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.

Art. 43 (Strutture per anziani)

1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:
- a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
 - b) casa alloggio;
 - c) casa di riposo;
 - d) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale;
 - e) centro diurno.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale autogestita, a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
3. La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.
4. La casa di riposo è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma.

5. La residenza protetta o residenza sanitaria assistita a bassa e media intensità assistenziale è struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

6. Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.

Art. 44

(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)

1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali;
- b) comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti.

2. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali è struttura residenziale a carattere prevalentemente sociale e a bassa intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o permanente, consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza a carattere familiare per persone con problematiche psico-sociali definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, prive di validi riferimenti familiari, ovvero persone con disturbi mentali per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

3. La comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

Art. 45

(Strutture per adulti con problematiche sociali)

1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
- b) alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati;
- c) centro pronta accoglienza per adulti;
- d) centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
- e) centro sociale rieducativo per detenuti;
- f) casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

2. La comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.

3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

4. Il centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

5. Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Analoghe strutture possono essere destinate all'accoglienza e all'assistenza di immigrati con permesso di soggiorno.

6. Il centro sociale rieducativo per detenuti è struttura a carattere comunitario e a ciclo diurno, aperta a persone sottoposte a provvedimenti di restrizione delle libertà personali da parte dell'autorità giudiziaria, mediante un regime detentivo, a cui venga consentito di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale, in base a un programma di trattamento concordato tra il direttore dell'istituto di pena e il responsabile del centro.

7. La casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

Art. 46

(Servizi socio-assistenziali)

1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:
 - a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
 - b) il servizio di segretariato sociale;
 - c) lo sportello sociale o d'informazione sociale;
 - d) il servizio di pronto intervento sociale;
 - e) il servizio sociale professionale;
 - f) le prestazioni di assistenza domiciliare;
 - g) le ludoteche;
 - h) il centro ludico per la prima infanzia;
 - i) il tutor;
 - j) i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati);
 - k) il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
 - l) i servizi di mediazione;
 - m) le comunità -familiari;
 - n) l'affido minori;
 - o) l'affido adulti;
 - p) l'affido anziani;
 - q) il servizio civile degli anziani;
 - r) il servizio di telefonia sociale;
 - s) i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
 - t) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;
 - u) i servizi educativi per il tempo libero;
 - v) gli interventi educativi di strada;
- x) i centri sociali polivalenti per disabili, minori, anziani;
- w) il centro anti violenza;
- y) gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- z) ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui all'articolo 62.

2. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono erogati secondo gli standard fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64 garantendo in ogni caso:
- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
 - b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
 - c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della carta dei servizi come definita dalla presente legge;
 - d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;
 - e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
 - f) le attività integrative aperte al contesto sociale;
 - g) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità contributiva e previdenziale.
3. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m), n), o), p), x) e w) sono erogati nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Art. 47

(Definizione dei servizi socio-assistenziali)

1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale può articolare l'accesso unico ai servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni.

Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, **della** famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo; assume un ruolo d'interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni d'informazioni, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento, si distingue in:

- a) servizio di segretariato sociale;
 - b) gestione sociale del caso (case management);
 - c) osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
 - d) servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale.
2. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre funzionante, che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.
3. Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:
- a) in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - b) in prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per malati affetti da disturbi mentali, da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;
 - c) in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza (maestri di strada e formazione integrata in botteghe).
4. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori in età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s'intende promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione,

l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

5. L'affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

6. Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.

7. Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.

8. La comunità familiare consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul modello familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari. È assimilabile a tale tipologia la casa-famiglia, che si caratterizza per l'accoglienza multiutenza per età e situazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti adeguato ai casi di particolare gravità.

9. Il centro di ascolto per le famiglie offre uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di promuovere azioni che aumentino il benessere personale, la qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le capacità di autoorganizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo in cui vive.

10. Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale, culturale nonché l'attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.

11. L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.

12. L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.

13. I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione, di animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

14. Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

15. Il servizio di telefonia consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

16. Il centro anti violenza consiste in un insieme di servizi d'informazione, ascolto e accoglienza, a cui può rivolgersi ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il centro eroga informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una linea telefonica di pronto intervento, offre consulenze psico-sociali, socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca del lavoro e nel reperimento di un'adeguata sistemazione alloggiativa.

17. Gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati erogano servizi d'informazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per l'accesso ai servizi per l'accesso ai servizi della persona immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio e osservazione dei

bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate; per il funzionamento degli sportelli sono impiegate figure professionali qualificate tra cui la figura del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendo cura di rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un comune o ambito territoriale.

Art. 48

(Titoli per l'acquisto di servizi)

1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti accreditati al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei titoli sono stabiliti dal Piano regionale delle politiche sociali e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Art. 49

(Autorizzazione)

1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 64.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.
3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dell'autorizzazione.
4. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti autorizzativi.
5. I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all'Albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 (Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane), che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), e dei regolamenti regionali 9 maggio 1983, n. 1 (Standard strutturali organizzativi dei Servizi istituiti con la l.r. 49/1981) e 23 giugno 1993, n. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento 6 giugno 1990, n. 1 – Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standard relativi), la mantengono fino alla approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 64 della presente legge. Tali strutture devono provvedere all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
6. I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l'autorizzazione provvisoria s'intende concessa.
7. I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non era prescritta l'autorizzazione regionale, operanti alla data di entrata in vigore della l. 328/2000, su richiesta di parte sono provvisoriamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio, che dispongono contestualmente il termine entro cui deve provvedersi all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento.
8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all'entità e all'impegno finanziario richiesto, non può essere superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 64.

9. Decorso il termine di validità dell'autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento regionale, la stessa decade automaticamente.

10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4 e all'articolo 43, comma 5, la verifica di compatibilità prescritta dall'articolo 8 ter del comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, in relazione agli obiettivi del Piano regionale socio-assistenziale e del Piano regionale sociosanitario.

11. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Art. 50

(Requisiti minimi per l'autorizzazione)

1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale si applicano i requisiti previsti dalla presente legge, dal d.m. per la solidarietà sociale 308/2001 e, in quanto compatibili, dalla l.r. 49/1981, dal regol. reg. 1/1983 e dal regol. reg. 1/1993.

Art. 51

(Comunicazione avvio attività)

1. I servizi di cui all'articolo 46, comma 1, a eccezione di quelli previsti dalla lettera a), sono automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio dell'attività da parte del titolare in conformità delle modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 52

(Permanenza dei requisiti di autorizzazione)

1. La permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è garantita dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a mezzo di autocertificazione da presentare con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che è competente per la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione, in accordo e in collaborazione con i Comuni, svolge azioni periodiche di verifica e controllo, anche con visite ispettive in loco da realizzare a campione, per le quali può avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i criteri definiti nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.

2. La Regione riconosce la certificazione di qualità conseguita e rinnovata periodicamente dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali quale strumento essenziale per la crescita delle organizzazioni e il mantenimento della qualità dei servizi e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'articolo 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.

3. I requisiti e le modalità d'iscrizione all'Albo degli organismi di controllo, la validità e le caratteristiche dei controlli sono definiti dal regolamento regionale, che deve stabilire:

- a) i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- b) gli indici oggettivi di qualità;
- c) i casi che determinano la cancellazione dall'Albo degli organismi di controllo;
- d) la periodicità della certificazione.

Art. 53 (Registri)

1. Presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione sono istituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia:
 - a) registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori;
 - b) registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai disabili;
 - c) registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli anziani;
 - d) registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali;
 - e) registro delle strutture e dei servizi auto-rizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali.
2. I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.
3. I Comuni, entro quindici giorni dall'adozione, trasmettono all'Assessorato regionale ai servizi sociali, ai fini dell'esercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti le autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
4. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Comune, dispone, in conformità del regolamento regionale, l'iscrizione, le modifiche e le revoche nei rispettivi registri.
5. Nel caso di non conformità del provvedimento del Comune alle disposizioni vigenti, il dirigente del Settore Sistema integrato servizi sociali, con motivato atto di diniego, restituisce il provvedimento al Comune.
6. L'iscrizione nel registro determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali.
7. Con provvedimento del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, delle strutture iscritte nei registri e negli albi regionali di cui alla presente legge.
8. Sono fatte salve le iscrizioni ai registri istituzioni ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 17/2003, che si intendono valide ed efficaci ai sensi del presente articolo, con i relativi progressivi numerici. La numerazione dei nuovi servizi e delle nuove strutture da iscrivere ai registri progredirà da questi ultimi.

Art. 54 (Accreditamento)

1. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.
2. L'accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:
 - a) instaurare rapporti economici al fine dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
 - b) partecipare all'istruttoria pubblica;
 - c) partecipare all'attuazione dei piani di zona.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 determina i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge, le

procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.

4. L'accredito ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati.

Art. 55

(Affidamento dei servizi)

1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con l'applicazione dei contratti collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 fissa:

- a) i requisiti generali per la partecipazione;
- b) i criteri per la valutazione della qualità dell'offerta secondo il metodo della proposta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo un punteggio non superiore al 40 per cento del punteggio complessivo;
- c) l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli accordi firmati dalle principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute e dalle norme di previdenza e assistenza;
- d) l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici;
- e) le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i provvedimenti da adottare in caso d'inadempimento, da parte dei gestori ovvero dei soggetti committenti.

Art. 56

(Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali)

1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali e per promuovere forme sperimentali di intervento sul proprio territorio, possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione degli interventi, a cui partecipano i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 19, che, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 19 e nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente, possono svolgere attività di gestione dei servizi e quelli che possono concorrere alla realizzazione degli interventi mediante il riconoscimento degli oneri sostenuti, tutti individuati per essere operanti sul territorio oggetto dell'intervento.

2. L'istruttoria pubblica raccoglie le proposte e i contributi progettuali dei soggetti partecipanti e si conclude con la definizione di progetti innovativi e sperimentali, per i quali gli enti locali definiscono forme e modalità di collaborazione di tutti i soggetti che hanno dichiarato la rispettiva disponibilità a collaborare.

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 definisce i criteri in base ai quali i Comuni valutano il ricorso all'istruttoria pubblica, le modalità di esperimento di tale istruttoria, i criteri di valutazione dei soggetti che partecipano alla progettazione e delle proposte progettuali.

Art. 57

(Formazione delle professioni sociali)

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale e per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

2. La Regione, con apposito regolamento regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, gli ordini e le associazioni professionali, i rappresentanti dei soggetti privati e del privato sociale gestori dei

servizi, riconosce le figure e le professioni sociali aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello nazionale e nelle more dell'individuazione a livello nazionale dei nuovi profili professionali sociali, come previsti dall'articolo 12 della l. n. 328/2000. La Regione individua, inoltre, per quanto di competenza, i criteri per l'accesso ai percorsi di formazione scolastica e professionale e/o universitaria, nonché i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e/o formative.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e ne sostengono la formazione continua, a ciò destinando risorse finalizzate a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali.

TITOLO V ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Art. 58

(Carta dei servizi)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, nonché la qualità dei servizi, i soggetti erogatori sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi, ispirata ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario.

2. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti elementi:

- a) tipologia delle prestazioni;
- b) tariffa per ciascuna prestazione;
- c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
- d) modalità d'informazione sui servizi;
- e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
- f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
- g) informazione sul regolamento interno;
- h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.

3. L'adozione della Carta dei servizi è requisito indispensabile per l'accreditamento di cui all'articolo 54.

Art. 59

(Modalità di accesso ai servizi)

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. L'accesso ai servizi è garantito dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:

- a) organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di accesso al sistema dei servizi, con uniformità di procedure di accesso ai servizi;
- b) informazione continua e diffusa sull'offerta dei servizi, le condizioni di accesso e i relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. Per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, i Comuni e le AUSL, per quanto di propria competenza, effettuano in modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo nucleo familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e

personalizzate. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per l'acquisto di servizi.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, il soggetto responsabile della gestione del caso.

4. La Regione promuove la costituzione in ogni ambito territoriale o distretto socio-sanitario la costituzione di unità di valutazione multidimensionali, composte da professionalità diverse e in rappresentanza dei Comuni e della AUSL, al fine di consentire l'adeguata valutazione del bisogno preventivamente alla presa in carico delle persone. A tal fine la Giunta regionale predispone apposite linee guida operative e promuove appositi programmi di assistenza formativa e tecnica per le strutture e gli operatori sociali e sanitari interessati dall'attivazione delle unità di valutazione multidimensionale.

Art. 60 (Tutela degli utenti)

1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 58.

2. I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per la partecipazione al controllo di cui al comma 1.

3. L'individuazione degli strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per l'accreditamento di cui all'articolo 54.

4. È istituito l'Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui l'apposito regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonché le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al comma 1.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 61 (Vigilanza)

1. Il Comune competente per territorio esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria, dei servizi dell'AUSL competente per territorio in conformità delle modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.

Art. 62 (Verifica e potere sostitutivo)

1. Il regolamento di cui all'articolo 64 disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e previdenziale.

2. Il regolamento, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi.

3. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei casi d'inosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo

casi urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le amministrazioni comunali devono provvedere.

Art. 63 (Sanzioni)

1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, viene diffidato dal Comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualora detta infrazione viene rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con la sanzione amministrativa di euro 2 mila per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
3. L'inosservanza dell'obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 53, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
4. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
5. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 46 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso d'inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3 mila.
6. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.
7. L'introito dei proventi è esclusivamente destinato a rifinanziare le politiche sociali, con l'apertura di apposito capitolo.

Art. 64 (Regolamento)

1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e previa concertazione con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 65 (Commissione regionale per le politiche sociali)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le politiche sociali costituita da:
 - a) l'Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
 - b) il Presidente della Commissione sanità e servizi sociali del Consiglio regionale, o un suo delegato;

- c) un componente, esperto in materia, designato dal Dirigente scolastico regionale; d) un componente per ogni provincia, esperto in materia, in rappresentanza dei Comuni, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di Puglia;
- e) un componente, esperto in materia, designato dall'Unione province italiane (UPI) di Puglia;
- f) un componente, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- g) un componente, esperto in materia, nominato dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni della Puglia;
- h) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
- i) un componente, esperto in materia, nominato dalle principali centrali cooperative a livello regionale, da individuarsi tra quanti operano nell'ambito di cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale;
- j) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
- k) un componente, esperto nella materia delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- l) un componente, esperto in materia, nominato dall'Ordine degli assistenti sociali di Puglia;
- m) un componente, esperto in materia, nominato dall'Ordine degli psicologi di Puglia;
- n) un componente, esperto in materia, nominato dalla Società italiana dei sociologi;
- o) un componente, esperto in materia, nominato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
- p) un componente, esperto in materia, nominato dalla Federazione italiana pedagogisti (FIPED);
- q) un componente, esperto in materia, nominato dall'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE);
- r) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna Confederazione sindacale nazionale più rappresentativa a livello nazionale;
- s) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna organizzazione sindacale dei pensionati del lavoro più rappresentativa a livello nazionale;
- t) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni operanti a livello nazionale e regionale per i diversamente abili;
- u) tre membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
- v) il dirigente del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione;
- w) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;
- x) il dirigente del Settore programmazione sanitaria della Regione;
- y) il dirigente del Settore diritto allo studio della Regione;
- z) il dirigente del Settore formazione professionale della Regione;
- aa) il dirigente del Settore lavoro e cooperazione della Regione;
- ab) il dirigente del Settore urbanistica della Regione; ac) il dirigente del Settore politiche migratorie della Regione.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento e il mandato coincide con quello del Consiglio regionale.

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal Dirigente del Settore programmazione sociale.

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.

5. La Commissione per il suo funzionamento approva un proprio regolamento e per lo svolgimento dell'attività può articolarsi in sottocommissioni. È costituita come sottocommissione obbligatoria e autonoma quella dedicata alla tematica minorile. È costituita, inoltre, la sottocommissione delle Autonomie locali per la verifica periodica del sistema integrato dei servizi sociali e per la valutazione delle politiche pubbliche regionali per l'inclusione sociale.

Art. 66

(Conferenza regionale delle politiche sociali)

1. È istituita la Conferenza regionale delle politiche sociali, organizzata con cadenza almeno biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 1 e all'articolo 19, per discutere sullo stato di attuazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e partecipato, gli indirizzi per la programmazione sociale regionale.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il supporto organizzativo all'attività della Commissione, nonché per la realizzazione della Conferenza regionale delle politiche sociali, sono definite con direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali.

Art. 67

(Fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato socio-assistenziale)

1. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), è ripartito tra i Comuni con le modalità e le priorità definite dal Piano regionale socio-assistenziale, quale concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale, fatta salva la riserva di risorse di cui al comma 3 e la riserva delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 11/1990. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali spettante ai Comuni viene ripartito sulla base dei parametri individuati nello stesso Piano regionale socio-assistenziale.

2. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla l. 328/2000, attribuite alla Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale socio-assistenziale.

3. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, ivi comprese le attività di comunicazione sociale e di potenziamento e diffusione di buone pratiche, è posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socioassistenziali, di cui al comma 1.

4. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22, dal comma 5 dell'articolo 14, dal comma 1, lettera i), dell'articolo 23 e dall'articolo 29 è riservata una quota pari al 10 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 69, comma 1. Il 5 per cento di tale riserva è dedicato al sostegno dell'associazionismo familiare e delle attività dell'Osservatorio regionale delle politiche per la famiglia.

Art. 68

(Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla l.r. 16/1987)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 (Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali), e quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali di cui all'articolo 12 della l. 328/2000, i Comuni, singoli o associati, per le particolari prestazioni d'integrazione e sostegno sociali di cui all'articolo 14, comma 1, all'articolo 16, comma 3, lettera e), e all'articolo 22, comma 2, lettera f), della l. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari che risultano in servizio al 30 maggio 2006 presso l'AUSL di riferimento ai sensi e per le finalità della l.r. 16/1987, a condizione che gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, anche non continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998.
2. I Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario o socio-sanitario attuano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della gestione ottimale del personale. L'iniziativa per la costituzione dell'associazione è assunta dal Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario. Il Presidente dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all'AUSL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, lo svolgimento dei servizi sociali di cui al comma 1, assegnando, contestualmente alla delega, le risorse finanziarie necessarie, a norma dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Le AUSL, per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell'handicap, continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della l.r. 16/1987, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso al rapporto di lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31 ottobre 1998 e attualmente in servizio.
4. I rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3, con decorrenza dall'applicazione del presente articolo, sono regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, in rapporto ai finanziamenti a disposizione degli enti e aziende interessate, e sono regolati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), rispettivamente, degli enti locali e delle aziende del SSN.

Art. 69

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto afferente all'area "Servizi alla persona", si fa fronte con gli stanziamenti di risorse nazionali di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali ex legge n. 328 del 2000 e agli altri fondi vincolati per il finanziamento di interventi sociali, di risorse regionali come specificate al comma 3 del presente articolo, nonché di altre risorse comunitarie rivolte al conseguimento di priorità strategiche per l'inclusione sociale nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. A decorrere dall'anno 2006 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:
 - a) capitolo 784025 "Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 – Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali", unità previsionale di base 7.1 "Sistema integrato servizi sociali";

- b) capitolo 784026 (C.N.I.) “Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 – Azioni di sistema di iniziativa regionale (articolo 67 comma 3)”, unità previsionale di base 7.3 “Programmazione sociale e integrazione”;
 - c) capitolo 784027 (C.N.I.) “Fondo nazionale politiche sociali. l. n. 328/2000 – Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)”, unità previsionale di base 7.3 “Programmazione sociale e integrazione”;
 - d) capitolo 785010 che è rinominato “Fondoper la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita e servizi per la prima infanzia”, unità previsionale di base 7.3 “Programmazione sociale e integrazione”, al quale confluiscono le risorse della riserva del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 5 dell’articolo 69.
3. A decorrere dall’anno 2006 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:
- a) capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi socio-assistenziali”, unità previsionale di base 7.1 “Sistema integrato servizi sociali”, al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non inferiore agli stanziamenti previsti nel bilancio 2003, di cui ai capitoli 781035 “Spese e/o trasferimenti ai Comuni per il funzionamento Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli. Legge 649/1968, legge 764/1975 e l.r. 37/1994”, 781075 “Trasferimenti alle AUSL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. L.r. 25/1996 e successive modificazioni e integrazioni”, 782010 “Spese per la gestione della Casa di riposo dei profughi di Bari. L.r. 28/1979”;
 - b) capitolo 785000 “Azioni mirate per la nonautosufficienza e le nuove povertà”, unità previsionale di base 7.3 “Programmazione sociale e integrazione”;
 - c) capitolo 785010 “Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita”, unità previsionale di base 7.3 “Programmazione sociale e integrazione”;
 - d) capitolo 785020 “Interventi per la connettività sociale e l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili”, unità previsionale di base 7.3 “Programmazione sociale e integrazione”.

Art. 70

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 escluso il comma 7 - della l.r. 13/2002 e l’articolo 15 della l.r. 17/1999.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 10, 11, 12 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).
3. Sono abrogati la l.r. 17/2003 e gli articoli 3 e seguenti della legge regionale 2 aprile 2004, n. 5 (Legge quadro per la famiglia).
4. È abrogato l’articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 (Sviluppo degli interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza).
5. Con l’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dalla presente legge sono abrogati:
 - a) la l.r. 49/1981;
 - b) il regol. reg. 1/1983;
 - c) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica);
 - d) il regol. reg. 1/1993;
 - e) la legge regionale 21 aprile 1995, n. 25 (Modifica della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 concernente norme per l’istituzione degli ambiti territoriali delle USL);
 - f) il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 11/1990;
 - g) la legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 (Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido).

6. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone l'adeguamento della normativa vigente per specifica materia alla presente legge, nonché un aggiornamento del vigente Piano regionale delle politiche sociali.

8. Nelle more dell'adeguamento della normativa, ai sensi del comma 4, nei casi non disciplinati dalla presente legge, il Piano regionale definisce le -modalità di esercizio delle funzioni individuando l'ente subentrante.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 “Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

Capo I

Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a tutelare e assicurare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nei centri di identificazione ed espulsione e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, a favorire la loro rieducazione, a ridurre il rischio di recidiva e ad agevolare il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. Gli interventi della Regione sono volti ad assicurare condizioni di parità rispetto agli individui in stato di libertà come previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione sul processo penale a carico di imputati minorenni) e successive modifiche e integrazioni, e a garantire, nei limiti della propria competenza, che le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione.
3. La Regione promuove e sostiene gli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto delle competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e della magistratura di sorveglianza con cui si coordina anche promuovendo gli opportuni atti di intesa per realizzare il necessario raccordo con la programmazione degli istituti penitenziari.
4. La Regione, inoltre, esercita le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento con le ASL, gli enti locali territorialmente competenti, gli organismi di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti, al fine di garantire un sistema regionale integrato di interventi.

Art. 2

Sostegno alle donne detenute

1. La Regione promuove, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con il Centro per la giustizia minorile e con gli enti locali territorialmente competenti, interventi destinati alle donne detenute e internate e sostiene le iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori, nel rispetto della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori). A tal fine, inoltre, attiva progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata ai problemi della donna.

Art. 3

Tutela dei minori

1. La Regione, d'intesa con il Centro per la giustizia minorile, favorisce l'inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nelle strutture di tipo comunitario anche mediante

l'attivazione di percorsi individualizzati finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo del minore, attraverso un sostegno socio-educativo e lo svolgimento di attività formative, di orientamento lavorativo, ricreative, culturali e sportive.

Art. 4

Misure a favore degli stranieri

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e finanzia gli interventi a favore dei detenuti stranieri, con particolare riguardo ai servizi di mediazione culturale.

Art. 5

Tutela, promozione ed educazione alla salute

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, tutela il diritto alla salute dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative assicurando parità di trattamento fra persone libere e persone ristrette.

2. La Regione promuove e finanzia l'attuazione di progetti di educazione sanitaria ed educazione alla salute rivolti ai detenuti o ai soggetti ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione e agli operatori penitenziari, con l'attivazione di specifici percorsi formativi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra le ASL e le direzioni degli istituti per adulti e per minori.

3. In particolare la Regione:

- a) assume le iniziative necessarie affinché i soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti siano inseriti in programmi terapeutici specifici che prevedano interventi di prevenzione e di riduzione del danno anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali;
- b) assicura la tutela della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari e promuove il benessere psichico dei detenuti, garantendo tutte le prestazioni specialistiche necessarie e qualunque azione utile a prevenire il comportamento suicidario e autolesionistico e a limitare il ricorso all'Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG);
- c) rafforza le azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita intramuraria dei soggetti con invalidità congenita o acquisita, con particolare attenzione all'attività di riabilitazione;
- d) garantisce gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive;
- e) assicura l'assistenza socio-sanitaria ai bambini tenuti presso di sé dalle madri detenute, garantendo l'accesso ai servizi socio-assistenziali esterni.

4. La Regione individua ipotesi alternative alla detenzione negli ospedali psichiatrici giudiziari per soggetti con diagnosi psichiatrica. A tal fine definisce i requisiti funzionali organizzativi e di localizzazione di strutture psichiatriche socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali che possano assicurare adeguati interventi terapeutici, di protezione e reinserimento sociale in strutture a custodia attenuata.

Art. 6

Istruzione e formazione

1. La Regione, in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, sostiene l'accesso ai percorsi di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi i corsi universitari e formazione professionale delle persone adulte e dei minori presenti negli istituti penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della detenzione. In particolare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione e gli operatori del terzo settore, promuove interventi di istruzione e formazione professionale ivi compresi i corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. Gli interventi di cui al comma 1, destinati all'educazione e qualificazione professionale, tengono conto delle esigenze e tendenze del mercato del lavoro nel territorio regionale e mirano al reinserimento lavorativo dei detenuti che hanno espiato la pena.

Art. 7

Reinserimento lavorativo e sociale

1. La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove e sostiene interventi per l'avviamento al lavoro di detenuti ed ex detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a incentivare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali anche attraverso la creazione di cooperative sociali. A tal fine favorisce le imprese che assumono detenuti in semilibertà, soggetti sottoposti a misure alternative e sostitutive o ex detenuti facendo ricorso a tutte le agevolazioni a vario titolo previste dalle leggi statali e regionali quali borse-lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali e fiscali.
2. Sulla base delle modalità indicate dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la Regione favorisce commesse di lavoro per i detenuti o ex detenuti da parte degli enti pubblici attraverso la stipula di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche e le cooperative sociali per la gestione e fornitura dei beni e servizi e per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
3. La Regione favorisce lo svolgimento di attività lavorative all'interno degli istituti penitenziari e assicura, attraverso le informazioni dei centri per l'impiego e sulla base della domanda di professionalità proveniente dal territorio, un servizio di orientamento al lavoro mirato a favore dei detenuti, dei soggetti a misure alternative e sostitutive alla detenzione e degli ex detenuti.
4. La Regione sostiene l'azione degli enti locali diretta alla realizzazione degli interventi a favore dei detenuti, con particolare riguardo alla fase della scarcerazione, con azioni di progettazione della dimissione e di accompagnamento finalizzate al loro reinserimento sociale e lavorativo. In particolare promuove interventi di mediazione familiare, di housing sociale, aggregazione e integrazione sociale e di prevenzione della recidiva.

Art. 8

Attività trattamentali e sostegno alle famiglie

1. La Regione, gli enti locali territorialmente competenti e gli operatori del terzo settore concorrono, con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, a promuovere le iniziative culturali negli istituti penitenziari, favorendo in particolare la realizzazione delle biblioteche degli istituti medesimi e l'ampliamento dell'offerta di quelle esistenti.
2. La Regione, in collaborazione con il Comitato regionale del CONI, sostiene lo svolgimento di attività sportive da parte dei detenuti anche attraverso la creazione e riqualificazione di spazi adeguati all'interno degli istituti penitenziari e la dotazione di idonee attrezzature.
3. La Regione, d'intesa con gli istituti penitenziari, favorisce interventi volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la propria famiglia, con particolare riguardo al ruolo genitoriale e ai colloqui in istituto con i figli minorenni.

Art. 9

Programma integrato di interventi

1. La Regione promuove e finanzia interventi intra ed extramurari nei vari ambiti operativi disciplinati dalla presente legge a favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli ex detenuti. La giunta regionale approva ogni anno, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, un programma di interventi di carattere professionale, educativo, sanitario, sociale e culturale diretti al sostegno del percorso di recupero e riabilitazione e allo sviluppo di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo sulla base delle priorità previste dalla presente legge.

2. Nel programma di cui al comma 1, la giunta regionale individua, altresì, forme di verifica circa lo stato di sviluppo, l'adeguatezza e la congruenza degli interventi disciplinati nel capo I della presente legge.

3. Gli interventi previsti nel programma di cui al comma 1 hanno natura ed efficacia, limitatamente alle misure finalizzate ad agevolare l'avviamento e l'inserimento al lavoro dei detenuti e degli ex detenuti, di piano stralcio del Piano regionale dei servizi del lavoro e per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego). Il piano stralcio, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2005, è approvato secondo le procedure di cui al comma 1.

Capo II

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 10

Istituzione

1. Al fine di contribuire a raggiungere le finalità previste dalla presente legge e tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte a restrizioni nella libertà personale è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante.

Art. 11

Funzioni

1. Il svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro previste dalla presente legge;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità dell'articolo 8;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché essa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni previste dalla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e delle amministrazioni locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni previste dalla lettera a) e, quando queste omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative;

e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere legislativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1; su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare i medesimi soggetti;

f) promuove iniziative concrete di informazione, comunicazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Il garante, qualora ne ravvisi la necessità e nei casi di particolare gravità, informa la competente Commissione consiliare.

3. Il garante, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta alla Commissione consiliare competente un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente corredata di osservazioni e suggerimenti e ne invia copia alla giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

5. Della relazione di cui al comma 4 è data adeguata pubblicità sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 12

Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Il garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il garante, il difensore civico e il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 13

Nomina del Garante

1. Può essere nominato chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani.

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina del garante viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.

3. Il garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

5. Se il garante non viene ricostituito entro i termini previsti nel comma 2 le funzioni sono prorogate per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine.

Art. 14

Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;

b) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

c) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 15.

Art. 15

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 13.
4. Il che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo. Il divieto di immediata rieleggibilità di cui all'articolo 13, comma 4, non si applica qualora il Garante abbia svolto la funzione per un periodo inferiore a tre anni.

Art. 16

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.
2. Al garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 17

Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.
3. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

Art. 18

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione. In tale relazione, inoltre, la informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più frequenti e più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale o attinenti alla sicurezza rilevate e infine sul numero di detenuti di origine o residenza nel territorio sardo destinati al di fuori della Sardegna.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre:
 - a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
 - b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
 - c) gli interventi realizzati nel campo della sanità penitenziaria;

- d) le misure attuate nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
 - e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie.
3. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.

Art. 19

Abrogazione di norme

1. Il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) e il comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011) sono abrogati.
2. È fatta salva la riserva di euro 100.000 a favore dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2011.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.800.000 annui per le finalità di cui al capo I e in euro 200.000 per le finalità di cui al capo II; alle stesse si fa fronte:
 - a) quanto a euro 200.000 relativi al capo II, con le risorse del bilancio interno del Consiglio regionale;
 - b) quanto a euro 1.800.000 relativi al capo I come appresso specificato:
 - 1) per l'importo di euro 1.300.000 con le disponibilità recate dalla UPB S05.03.009 disponibili a seguito delle abrogazioni di cui all'articolo 19;
 - 2) per l'importo di euro 500.000 con la variazione di cui al comma 2.
 3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento UPB S05.03.009 Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000 2013 euro 500.000
in diminuzione UPB S08.01.002 FNOL - Parte corrente
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000 2013 euro 500.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3), terzo alinea, della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S05.03.009 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA

Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa”, art. 33

Omissis

Art. 33.

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Nell'ambito della Regione è istituito il «Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale», di seguito denominato garante.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. 3. Il garante resta in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

4. Il garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

4. Il garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'assemblea, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del garante è destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del garante. Il trattamento giuridico ed economico del garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio. Se è nominato garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, Art. 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.

7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

Omissis

NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA

Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 “Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”

Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato “garante”.

2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2

Funzioni

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1, o in qualsiasi altra forma;

c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio del potere sostitutivo;

e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2;

f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;

g) promuove l’istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del difensore civico regionale.

Art. 3

Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Può essere nominato garante il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
 - b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.
2. Non possono essere nominati i membri del parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.
3. Al garante si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 4

Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:
 - a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
 - b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
 - c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.
3. L'esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente della Regione e degli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5

Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.
2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 6

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'articolo 5, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità dal segretario generale del Consiglio.

Art. 7

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (2) di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (2) (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (1)
2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 8

Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 9

Accordi e protocolli di intesa

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:
 - a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1;
 - b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso in tutti i tipi di istituzioni, in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 10

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti; il garante provvede ad inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12

Abrogazione

1. L'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana), è abrogato.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Note

1. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
2. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art 17.

NORMATIVA DELLA REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE

Disegno di legge provinciale (Bolzano) n. 74 del 2021 “Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”

Art. 1

1. Dopo il Capo III della legge provinciale n. 11 del 2020, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, è inserito il seguente Capo III-BIS:

Capo III -BIS

Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Art. 2

1. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale n. 11 del 2020, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, è inserito il seguente articolo 27-bis:

Articolo 27-bis Compiti e funzioni

1. La/Il Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale opera in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il/La Garante svolge la sua attività in attuazione della legge 21 febbraio 2014, n.10, in particolare a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (REMS), in custodia nei luoghi di polizia, in permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, o interessate ai trattamenti sanitari obbligatori.

3. La/Il Garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell’ordinamento statale e provinciale e dell’ordinamento penitenziario in particolare, l’effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d’intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il/La Garante promuove una cultura di umanizzazione della pena, esercita funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione alle autorità competenti delle eventuali violazioni di diritti. A questi fini, come previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario, può effettuare colloqui con i detenuti e può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Inoltre, ha il potere di prendere visione, previo consenso dell’interessato/a, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari.

5. Il/La Garante ha il potere di valutare i reclami ex art. 35 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario).

6. Possono chiedere l’intervento del/della Garante tutte le persone detenute o ristrette, quelle soggette alle misure alternative alla detenzione e gli internati nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) della provincia che ritengano di aver subito una violazione dei propri diritti. La segnalazione può essere fatta anche dai familiari del detenuto, dai volontari che operano all’interno delle strutture di reclusione e dall’avvocato di fiducia.

7. Alla segnalazione segue un’istruttoria nel corso della quale il/la Garante può rivolgersi alle amministrazioni competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o le azioni necessarie attraverso raccomandazioni e inviti. Se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami, compresi quelli proposti ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, il/la Garante invia specifiche raccomandazioni agli organi preposti per risolvere criticità o irregolarità”.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 27-bis della legge provinciale n. 11 del 2020, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale", è inserito il seguente articolo 27-ter:

"Art. 27-ter

Requisiti, nomina, incompatibilità, limite ai mandati, trattamento economico e altri aspetti normativi

1. Le candidate / I candidati alla carica di Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, nonché: qualificata competenza ed esperienza professionale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali."
2. Per la procedura per l'elezione e la nomina della/del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché per le cause di incompatibilità e del loro accertamento, si applica quanto previsto agli articoli 3, 5 e 6. 3.
3. Per la durata in carica, il limite dei mandati e l'aspettativa della/del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si applica quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9. In prima applicazione, la/il Garante viene nominata/o all'entrata in vigore della presente legge provinciale.
4. Per il trattamento economico della/del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si applica quanto previsto per la Consigliera/il Consigliere di parità all'articolo 10 comma 1 lettera c), nonché quanto previsto all'articolo 10 comma 2. Per il trattamento economico nella presente legislatura (XVI legislatura) della/del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si applica quanto previsto per la Consigliera/il Consigliere di parità all'articolo 37, comma 1, lettera d).
5. Alla/Al Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si applica altresì quanto previsto agli articoli 11, 12, 13 e 14.
6. In deroga a quanto previsto agli articoli 37 e 40, quanto previsto da questo articolo per la/il Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si applica a partire dalla sua prima nomina nella presente legislatura (XVI legislatura).

Art. 4

1. Dopo l'articolo 27-ter della legge provinciale n. 11 del 2020, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale", è inserito il seguente articolo 27-quater:

"Art. 27-quater

Relazione sull'attività

1. La/Il Garante invia annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), in custodia nei luoghi di polizia, in permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, o interessate ai trattamenti sanitari obbligatori. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno".

Art. 5

1. Dopo l'articolo 27-quater della legge provinciale n. 11 del 2020, "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale", è inserito il seguente articolo 27-quinquies:

**“Art. 27-quinquies
Personale**

1. Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della/del Garante la sede, il personale necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
2. Il personale opera alle dipendenze funzionali della/del Garante. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.
3. In caso di assenza o di impedimento, la/il Garante può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.”

Art. 6

1. Dopo l’articolo 27-quinquies della legge provinciale n. 11 del 2020, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, è inserito il seguente articolo 27-sexies:

**“Art. 27-sexies
Programmazione dell’attività**

1. La/Il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della/del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.”

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. All’articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2020, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”, prima del comma 1 è inserito il seguente comma 01:
“01. Le spese derivanti dalla nomina in prima applicazione del Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ai sensi dell’art. 27-ter, comma 4, vengono quantificate in € 68.531,73 e per l’anno 2021 sono coperte attingendo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto nel bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022, 2023.”

Legge provinciale di Trento 20 dicembre 1982, n. 28 “Istituzione dell'ufficio del difensore civico”

NOTE AL TESTO

- *In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.*
- *Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.*

Art. 1

Istituzione

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2

Compiti del difensore civico

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse. A tali fini svolge, anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32, dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e dall'art. 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 (per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere senza il limite del segreto d'ufficio per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

1 bis. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15 e modificato dall'art. 3 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 5

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

Art. 6

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non può essere rinominato nella sua carica; inoltre non può essere immediatamente rinominato nella carica di garante dei diritti dei detenuti o di garante dei diritti dei minori.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1, dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e dall'art. 4 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

- *Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.*
- *Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.*

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio provinciale e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11 e dall'art. 5 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020).

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.

2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.

3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle persone interessate, delle famiglie, associazioni ed enti, raccoglie segnalazioni e promuove interventi e azioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di pieno sviluppo della loro personalità. Il garante fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti. È inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. *omissis*

6 bis. I garanti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e continuano a esercitare provvisoriamente le rispettive funzioni fino alla nomina dei successori. Non possono essere immediatamente rinominati in una delle cariche di garante previste da questa legge, né nella carica di difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6, primo e secondo comma, e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

- *Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5, così modificato dall'art. 6 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 9 della stessa l.p. n. 12 del 2020) e dall'art. 1 della l.p. 14 giugno 2021, n. 12.*
- *Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".*

Art. 10

Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. Se sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, inoltre, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6, così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 e modificato dall'art. 7, comma 1 della l.p. 18 novembre 2020, n. 12 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 7, comma 2).

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

NORMATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

Legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale”

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Con la presente legge la Regione istituisce l'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1.
3. I destinatari della presente legge sono: le persone presenti negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2

Designazione e nomina del Garante.

1. Il Consiglio regionale designa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati, il Garante di cui all' articolo 1.
1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. ^[4]
2. Il Garante è scelto tra [...] ^[5] persone^[6] con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

Art. 3

Incompatibilità.

1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;
 - b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.^[2.] ^[7]
2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico. ^[8]

2-bis. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. ^[9]

Art. 4

Decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 3 , sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all' articolo 2, comma 1 , alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.

2. Il Consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

[Art. 5] ^[10]

Art. 5

Trattamento economico.

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile [...] ^[12] determinata dalla Giunta regionale non oltre il ^[13] venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. [11]

Art. 6

Funzioni.

1. Il Garante per le finalità di cui all' articolo 1, comma 2, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:

a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all' articolo 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all' articolo 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;

c) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);

f) propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all' articolo 1, comma 3;

- g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;
- h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
2. Il Garante è membro dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria.
 3. Il Garante per le finalità di cui all' articolo 1, comma 2, ha facoltà di acquisire gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facoltà di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione.
 4. Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia, sull'attività svolta.

Art. 7

Ufficio del Garante.

1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale.
[2.] [14]
2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne. [15]
[3.] [16]
3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. [17]

Art. 8

Protocolli d'intesa.

1. Il Garante promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a:
 - a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all' articolo 1;
 - b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.

Art. 9

Relazione annuale.

1. Il Garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. Il Consiglio regionale discute la relazione in una apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
4. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito della Regione.

5. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.

Art. 10

Norme finali e transitorie.

1. Il Consiglio regionale provvede alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva l'atto di cui all' articolo 7, comma 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5, 6 comma 1, lettera h) [...] [18] e 8 comma 1, lettera a) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la nuova denominazione «Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale» (cap. 2711-2712-2713).
2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100).
3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Note sulla vigenza

- [4] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 26 febbraio 2014, n. 1.
- [5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [9] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 febbraio 2014, n. 1.

- [\[13\]](#) - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 26 febbraio 2014, n. 1.
- [\[14\]](#) - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [\[15\]](#) - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [\[16\]](#) - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [\[17\]](#) - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.
- [\[18\]](#) - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 24.

NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 “Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”

CAPO I UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1 (Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2 (Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis (Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali) ⁽¹⁾

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) ⁽²⁾

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza) ^(2a)

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e

regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
- g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
- i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

- j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
- k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
- l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
- n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
- o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
- p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
- q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
- r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
- s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:

- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
- b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3 (Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
- b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza ⁽³⁾;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis ⁽⁴⁾;
- f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 ⁽⁵⁾.

Art. 4 (Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
- a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale ⁽⁶⁾.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione ⁽⁷⁾.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi ⁽⁸⁾.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale ⁽⁹⁾.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione ⁽¹⁰⁾.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
- a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieleto una sola volta ⁽¹¹⁾.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale ⁽¹²⁾.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato ⁽¹³⁾.

5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
 2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali⁽¹⁴⁾.

Art. 10bis

(Aspettativa e regime contributivo)⁽¹⁵⁾ (*)

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁽¹⁶⁾;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁽¹⁷⁾.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12
(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁽¹⁸⁾.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13
(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14
(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15
(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica ⁽¹⁹⁾.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16
(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17
(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può ⁽²⁰⁾:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18
(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20 **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21 **(Norme transitorie)**

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22 **(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NOTE

(*) L'art. 12 della L.R. 1° agosto 2011, n. 19, dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della L.R. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge".

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

(2a) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27 marzo 2019, n. 3.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:

"b) laurea in giurisprudenza o equipollente;".

(4) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:

"e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;".

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 2, dell'articolo 3, così recitava:

"f) conoscenza della lingua francese."

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 così recitava:

"1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predisponde una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale."

(7) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 7, così recitava:

"c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione."

- (8) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
- (9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 7 così recitava:
"2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale."
- (10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 7 così recitava:
"4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione."
- (11) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 9 così recitava:
"1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta."
- (12) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 9 così recitava:
"3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale."
- (13) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 9 così recitava:
"4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato."
- (14) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
- (15) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
- (16) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 11, così recitava:
"b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;"
- (17) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
- (18) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 12, così recitava:
"f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti."
- (19) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 15 così recitava:
"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica."
- (20) Alinea così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 1° agosto 2011, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'alinnea del comma 3 dell'articolo 17 così recitava:
"3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:"

NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”

(i)

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1

Istituzione.

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.
2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
 - a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;
 - b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
 - c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.
3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2

Requisiti.

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l’elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea;
 - b) adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 3 - Elezione e durata in carica. (ii)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.
2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell’elezione con la formula “Giuro di bene e fedelmente svolgere l’incarico cui sono chiamato nell’interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza”.
4. omissis (iii)
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall’elezione, la nuova elezione del Garante è posta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell’ultima elezione, per le quali la competente

struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

Art. 4 - Ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Sono ineleggibili a Garante:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
 - c) i sindaci;
 - d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;
 - e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.
5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.
7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 5 - Revoca.

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 6 - Trattamento economico. (iv)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all'articolo 3, comma 3, provvede a definire l'indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.
2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell'Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all'Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5."

TITOLO II - Funzioni

CAPO I - Il Garante

Art. 7

Funzioni e compiti generali del Garante.

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:
 - a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona e i diritti dei minori, della Regione, degli altri enti o aziende dalla stessa dipendenti ovvero degli enti cui sono attribuite dalla Regione funzioni regionali;
 - b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;
 - c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
 - d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;
 - e) esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;
 - f) promuove la conoscenza dell'istituzione del Garante e della sua azione sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;
 - g) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;
 - h) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;
 - i) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.
2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art. 8

Poteri.

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:
 - a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;
 - c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.
2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla

presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 9

Criteri di azione.

1. L'accesso alle prestazioni del Garante regionale è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.
2. Il Garante:
 - a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;
 - b) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;
 - c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e gli enti interessati.
4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 10

Rapporti istituzionali.

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.
3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.
7. Il Garante, di concerto con il Consiglio regionale, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura consiliare di comunicazione.

CAPO II

Attività di difesa civica

Art. 11

Funzioni di difesa civica.

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 7, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12.
2. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
3. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

Art. 12
Procedimento.

1. Il Garante interviene a tutela dei diritti e degli interessi della persona su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso.
2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio.
3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 8.
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata.
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

CAPO III
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 13
Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età.

1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:
 - a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità;
 - b) promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i servizi operanti per la cura dei minori d'età nel territorio regionale, nonché con l'autorità giudiziaria minorile o ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;
 - c) attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela. L'ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età, e l'accoglimento delle segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza, all'orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all'autorità giudiziaria;
 - d) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;
 - e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della Regione, con le università e con l'autorità giudiziaria, attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto;
 - f) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

CAPO IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 14

Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.
2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
 - b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
 - c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
 - d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
 - e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni;
 - f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;
 - g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;
 - h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.

TITOLO III Organizzazione

Art. 15

Organizzazione dell'ufficio.

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, III e IV del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.
3. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 16

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42.
2. A decorrere dall'esercizio 2015 è istituita l'UPB "Garante regionale dei diritti della persona" (Funzione obiettivo F0001 "Organi istituzionali"; Area omogenea A0001 "Organi istituzionali"), nella quale sono riversate le risorse allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015:
 - a) sull'UPB U0247 "Difensore civico";
 - b) sull'UPB U0002 "Giunta regionale", relativamente alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42;
 - c) sulle pertinenti UPB della Funzione obiettivo F0005 "Risorse umane e strumentali", necessarie per la struttura ed il personale assegnato al Garante.

Art. 17

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
 - a) legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico";
 - b) legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";
 - c) articoli 51 e 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";
 - d) legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 "Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";
 - e) articoli 8, comma 3, e 10, comma 5, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
 - f) articolo 60 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";
 - g) articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";
 - h) articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
 - i) articoli 6 e 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";
 - l) articolo 61 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

Art. 18

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali".

1. Al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole: "*se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42*" sono inserite le seguenti: "*o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona*".

Art. 19

Disposizioni transitorie.

1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si dà corso a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno centottanta giorni prima della scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per eleggere il Garante.
2. Il Difensore civico di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 nonché il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, in carica all'entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'insediamento del Garante e ad essi ed all'esercizio delle rispettive funzioni continuano ad applicarsi le disposizioni rispettivamente di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".
3. Fino all'insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

Ordinanza 37/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Presidente Amato - Redattore San Giorgio

Camera di Consiglio del 12/01/2022 Decisione del 12/01/2022

Deposito del 18/02/2022 Pubblicazione in G. U. 23/02/2022

Norme impugnate: Artt. 5 e 6 della legge della Regione Liguria 01/06/2020, n. 10.

Massime:

Atti decisi: ric. 66/2020

ORDINANZA N. 37

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Liguria 1° giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-11 agosto 2020, depositato in cancelleria il 7 agosto 2020, iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 agosto 2020 (reg. ric. n. 66 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere b), h) e l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Liguria 1° giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), svolgendo censure, specificamente, nei confronti della lettera f) del comma 1 dell'art. 5 (a norma della quale, nella formulazione all'epoca vigente, il Garante «visita gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi») e nei confronti del comma 5 dell'art. 6 (a norma del quale, nella formulazione all'epoca vigente, «[i]l Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, intima all'ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell'irregolarità nel termine di quindici giorni»); che, ad avviso della difesa statale, la formulazione dell'art. 5, comma 1, lettera f), nel consentire al Garante istituito nella Regione Liguria di incontrare liberamente i soggetti detenuti, non contemplerebbe alcuna modalità o limitazione per la disciplina del suo accesso ai luoghi di detenzione, e ciò a differenza di quanto stabilisce, con riferimento alla figura del Garante nazionale, la disciplina statale di settore, di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 10; che, pertanto, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettere b), h) e l), Cost. che riserva allo Stato la competenza legislativa nelle materie – rispettivamente – dell'immigrazione, dell'ordine pubblico e sicurezza e dell'ordinamento penale;

che, secondo il ricorrente, la materia dell'immigrazione «comprende evidentemente anche gli aspetti del trattamento degli stranieri in attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, nonché la regolamentazione delle modalità di loro trattenimento nei centri e soprattutto le modalità in presenza delle quali i Garanti possono accedere a quei luoghi»;

che, inoltre, a giudizio del ricorrente, la disciplina statale regolante «le modalità di accesso ai luoghi ove sono trattenuti gli stranieri», nel dettare «disposizioni necessariamente limitative», sarebbe espressione anche della competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, e coinvolgerebbe anche la materia dell'ordinamento penale, avuto riguardo alle «indagini che fossero eventualmente in corso»;

che, quanto alla disposizione di cui all'art. 6, comma 5, della legge reg. Liguria n. 10 del 2020, la difesa statale – in riferimento ai medesimi parametri costituzionali – censura la conseguente attribuzione al Garante regionale di «super poteri» rispetto alla corrispondente figura nazionale, alla quale spetta, a norma dell'art. 7, comma 5, lettera f), del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, il solo potere di formulare, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, «specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata» (fermo restando, peraltro, che l'amministrazione, in caso di diniego, «comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni»);

che, a giudizio del ricorrente, il Garante regionale non potrebbe «sovrapporsi autoritativamente» agli organi competenti, secondo la disciplina dello Stato, ad adottare provvedimenti volti a risolvere le criticità nel trattamento dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, «[s]ia che si tratti di immigrati irregolari, sia che si tratti di normali detenuti», dovendosene desumere che, se la disciplina statale non prevede, per il Garante nazionale, il potere di imprimere ordini agli uffici statali, «questo potere non lo deve avere certamente il Garante regionale»;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, nel corso del giudizio, è sopravvenuta la legge della Regione Liguria 2 aprile 2021, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 1° giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)», i cui artt. 3 e 4 hanno sostituito, rispettivamente, la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 e il comma 5 dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 10 del 2020, ossia proprio le due disposizioni che avevano formato specifico oggetto delle censure statali;

che il ricorrente, con atto depositato il 12 luglio 2021, ha rinunciato al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 giugno 2021.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, osservando che le sopravvenute modifiche legislative hanno eliminato i profili di legittimità costituzionale sollevati e che «la legge impugnata risulta non aver avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza», venendo così meno l'interesse alla declaratoria di illegittimità costituzionale;

che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente *ratione temporis*, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 94, n. 26 e n. 12 del 2021, n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara estinto il processo.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nel periodo di emergenza* di Camilla Storace – Dottoranda di ricerca in Governo e Istituzioni nell'Università degli Studi Roma Tre

Premessa

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus "Sars-CoV-2" ha condotto il dibattito pubblico ad accendere i riflettori sulla tematica della tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, della (il)legittimità di una loro temporanea compressione. Gli innumerevoli riflessi della pandemia sul problematico rapporto tra le libertà individuali e gli interessi della collettività si sono rivelati in modo ancor più nitido nei contesti di privazione della libertà, in cui è da sempre evidente lo iato tra il riconoscimento e la garanzia dei diritti della persona umana. Il clamore suscitato dai noti episodi di protesta dei detenuti in alcune carceri italiane¹ ha, infatti, prepotentemente riportato all'attenzione della società civile le criticità connesse al sistema dell'esecuzione penale. L'intensità della crisi che ha drammaticamente attraversato il tessuto sociale, saldandosi con la precarietà e l'incertezza cui sono esposti i soggetti in vinculis, ha ingenerato forti tensioni alla cui soluzione e ricomposizione sono stati chiamati i pubblici poteri. Negli istituti penitenziari all'imprescindibile necessità di contenimento del contagio da Covid-19 si è aggiunto così l'imperativo di arginare le reazioni di rabbia e di violenza determinate dal prospettarsi di un'improvvisa interruzione dei (già scarni) contatti "in presenza" tra popolazione penitenziaria e mondo esterno². In un tempo artificiale di una detenzione trascorsa «a ridosso di altri corpi»³, in spazi densamente popolati e troppo spesso angusti, il rischio di diffusione del virus è apparso fin dall'inizio talmente elevato da rendere indispensabile l'adozione di misure concrete e tempestive⁴. La finalità di tali interventi, come è noto, è stata quella di ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari⁵ per impedire il propagarsi del virus, qualora esso fosse riuscito a penetrare all'interno delle mura del carcere. In questo complesso scenario un ruolo di fondamentale importanza è stato svolto, ancora una volta, dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà⁶. È proprio sul contributo apportato da tale Autorità di garanzia nel far fronte alle problematiche sottese alla gestione dell'emergenza negli istituti di pena che ci si soffermerà nel presente lavoro. In un contesto storico emergenziale in cui le libertà personali di ogni individuo sono state fortemente limitate in nome della tutela della salute della collettività lo sguardo della dottrina costituzionalistica si è concentrato, in prevalenza, sull'analisi degli effetti che i recenti provvedimenti di contrasto al Covid-19 hanno determinato sulla garanzia dei diritti costituzionalmente previsti e sul sistema delle fonti⁷. In particolare, nella molteplicità di commenti – della cui totalità è impossibile dar conto in questa sede⁸ – apparsi sul tema dell'emergenza epidemiologica, l'ambito della privazione della libertà è stato trattato ponendo l'accento sui recenti interventi di tipo normativo e amministrativo posti in essere per ridimensionare le presenze nelle carceri⁹. Oggi, in tali luoghi di privazione della libertà, si avverte maggiormente non solo il rischio del propagarsi del virus ma anche quello di possibili violazioni dei diritti fondamentali delle persone a vario titolo ristrette. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha sentito, non a caso, il bisogno di rammentare che le misure precauzionali adottate dalle autorità non debbano mai giungere a configurare trattamenti inumani e degradanti nei confronti delle persone private della libertà¹⁰. Gli organismi di garanzia sono quindi chiamati, oggi più che mai, ad impedire che l'obiettivo di protezione della salute e della sicurezza degli individui giunga a costituire l'humus per "politiche della paura"¹¹ che siano, a loro volta, suscettibili di ledere la dignità umana dei ristretti. Le considerazioni che seguono mirano, dunque, ad approfondire il ruolo svolto dal Garante nazionale nell'emergenza Coronavirus con specifico riferimento alle attività di vigilanza, di monitoraggio, di osservazione e di interlocuzione con istituzioni nazionali e sovranazionali. Nel ricostruire i contorni dell'azione svolta dal Garante durante l'emergenza epidemiologica ci si concentrerà, in particolare, sull'esame delle attuali

condizioni di restrizione della libertà negli istituti di pena per valutare gli aspetti problematici che potrebbero determinare un *vulnus* rispetto alla tutela della salute e della dignità umana delle persone recluse.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

1 Le proteste hanno avuto inizio il 7 marzo nella Casa circondariale di Salerno “Antonio Caputo” e si sono estese successivamente in decine di istituti di pena italiani: da Milano a Palermo, da Foggia e Modena, da Napoli a Roma, da Rieti a Prato, da Ferrara a Bergamo, da Genova a Pavia. Il bilancio dei disordini è stato drammatico poiché 14 persone detenute hanno perso la vita. A seguito degli episodi di violenza inoltre, più di 1500 detenuti sono stati trasferiti in altri istituti penitenziari. Per una ricostruzione delle giornate di rivolta nelle carceri v. L. MANCONI, *I centimetri del carcere*, in *La Repubblica*, 10 marzo 2020; E. MARTINI, *Rivolta nelle carceri: la miccia nei divieti, ma il virus cova da tempo*, in *Il Manifesto*, 10 marzo 2020; A. SOFRI, *Il virus come scintilla per la Caporetto del sistema penitenziario*, in *Il foglio*, 10 marzo 2020.

2 Ci si riferisce, in modo particolare, a quella misura, inizialmente imposta dall’art. 2, comma 8 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 che ha sostituito, in tutti gli istituti penitenziari nazionali e fino al 22 marzo, i colloqui visivi con quelli a distanza «mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica». Tale provvedimento era stato peraltro preceduto dal d. l. 2 marzo 2020, n. 9 il cui art. 10, comma 14 aveva disposto lo svolgimento dei colloqui a distanza per le persone detenute negli istituti penitenziari ubicati nei comuni – all’interno della Regione Lombardia e della Regione Veneto – indicati nell’Allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 e dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 che all’art. 2, comma primo, lett. u) raccomandava lo svolgimento dei colloqui in modalità telefonica e video richiedendo altresì alla magistratura di sorveglianza di valutare la possibilità di concedere misure alternative di detenzione domiciliare. Le previsioni relative ai colloqui a distanza e alla possibilità di sospendere permessi premio e regime di semilibertà sono state poi ribadite anche nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Sul tema delle limitazioni dei colloqui in carcere e della sospensione delle attività trattamentali v. A. LORENZETTI, *Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19*, in questa Rivista, n. 3/2020, 2 ss. cui si rimanda anche per un’attenta ricostruzione delle Circolari adottate dall’Amministrazione penitenziaria durante l’emergenza.

3 S. ANASTASIA, F. CORLEONE, L. ZEVI, *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, Roma, 2011 cui si rinvia per un approfondimento sul problema dello spazio in carcere.

4 Come evidenziato infatti nella recentissima Relazione presentata al Parlamento dal Garante nazionale delle persone private della libertà il 26 giugno 2020 «il ‘distanziamento sociale’ tanto invocato da tutti gli esperti per limitare il contagio ovunque – e, quindi, anche in carcere – è apparso a chi ne sentiva annunciare la necessità, seduto all’interno di una stretta e affollata camera detentiva, un messaggio tristemente ironico».

5 Secondo i dati forniti dal Garante nella Relazione al Parlamento 2020 la popolazione detenuta agli inizi di marzo superava le 61.000 presenze a fronte di una capienza effettiva di poco più di 47.000 posti.

6 La figura del Garante nazionale è stata istituita tramite l’art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. In dottrina, sull’introduzione dell’Autorità di garanzia dei diritti delle persone private della libertà v., tra gli altri, G. DI ROSA, *Il Garante dei diritti dei detenuti e dei soggetti privati della libertà personale*, in C. CONTI, A. MARANDOLA, G. VARRASO (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014, 127 ss.; L. MANCA, *Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà. Alcune riflessioni alla luce del diritto internazionale*, in *Federalismi.it*, n. 3/2016; L. SCOMPARIN, *Il Garante nazionale*, in F. CAPRIOLI, L. SCOMPARIN (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, Torino, 2015, 283 ss.

7 Si vedano, senza pretesa di completezza: M. AINIS, *Il bisticcio del potere*, in *La Repubblica*, 3 marzo 2020; ID., *Meglio distante che latitante*, in *La Repubblica*, 19 marzo 2020; G. AZZARITI, *Editoriale. Il diritto costituzionale di eccezione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2020; V. BALDINI, *Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2020, 590 ss.; C. BUZZACCHI, *Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato coincide con la zona “gialla”*, in *LaCostituzione.info*, 2 marzo 2020; A. CANDIDO, *Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19*, in *Forumcostituzionale.it*, 10 marzo 2020, 420 ss.; B. CARAVITA, *L’Italia ai tempi del Coronavirus: rileggendo la costituzione italiana*, in *Federalismi.it*, 6/2020; L. CUOCOLO (a cura di), *I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata*, in *Federalismi.it*, n. 6/2020; M. DE NES, *Emergenza Covid-19 e bilanciamento di diritti costituzionali: quale spazio per la legalità sostanziale?*, in *Biolaw Journal*, 16 marzo 2020; F. FILICE, G. M. LOCATI, *Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio*, in *Questione Giustizia*, 27 marzo 2020; G. L. GATTA, *I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*, in *Sistema penale*, 2 aprile 2020; M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza*, in *Consulta Online*, 11 aprile 2020; I. MASSA PINTO, *La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi. Fiat iustitia et pereat mundus oppure Fiat iustitia ne pereat mundus?*, in *Questione Giustizia*, 18 marzo 2020; M. PLUTINO, *I decreti di Conte sul Coronavirus*, in *Il Riformista*, 14 marzo 2020; F. M. STORELLI, *La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus*, in *Iusinitinere.it*, 28 marzo 2020; C. TRIPODINA, *La Costituzione al tempo del Coronavirus*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2020, 78 ss.; C. ZUCCHELLI, *Lo “stato di eccezione” e i pericoli per la Costituzione che finisce violata*, in *Il Dubbio*, 4 aprile 2020.

8 Occorre tuttavia segnalare che numerose riviste hanno creato degli appositi spazi di discussione e di approfondimento in merito alla situazione emergenziale (cfr., a titolo di esempio, il Forum “Emergenza CoVid-19” in questa Rivista; il Focus “Osservatorio emergenza Covid-19” in *Federalismi.it*; la Sezione “Emergenza sanitaria e diritti fondamentali” in *Diritti fondamentali.it*; lo “Special Issue” no. 1S(2020) in *BioLaw Journal Rivista di BioDiritto*).

9 V., ex multis, C. DE LUCA, *Emergenza Covid-19 e ordinamento penitenziario: le novità del d. l. n. 28/2020*, in *Diritto penale e uomo*, 6 maggio 2020; E. DOLCINI, G. L. GATTA, *Carcere, coronavirus, decreto Cura Italia: a mali estremi, timidi rimedi*, in *Sistema penale*, 20 marzo 2020; A. LORENZETTI, op. cit.; V. MANCA, *Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l’ordinamento penitenziario a prova di (contro) riforma*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 5/2020; D. PIVA, *Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere*, in *Archiviopenale.it*, n. 1/2020, 14 ss.; P. POMANTI, *La pena nell’emergenza o la pena dell’indifferenza?*, in *Archiviopenale.it*, n. 1/2020.

10 Cfr. Consiglio d’Europa, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, *Principi relativi al trattamento delle persone private della libertà personale nell’ambito della pandemia del coronavirus (COVID-19)*, 20 marzo 2020.

11 L’espressione è di G. BASCHERINI, *La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità*, in *Diritto pubblico*, n. 2/2018, 272.

2. I periodici bollettini di aggiornamento del Garante nazionale sulla situazione dei luoghi di privazione della libertà

Nel periodo dell’emergenza sanitaria il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà è stato chiamato a far fronte a numerose situazioni contingenti, prima tra tutte l’esplosione della rabbia e di una reazione che nella sua stessa violenza ha assunto nelle carceri «una connotazione autodistruttrice»¹². La prima fondamentale misura che è stata adottata dal Garante nazionale è stata quella di garantire ai detenuti, direttamente o tramite la collaborazione con i Garanti locali, un’informazione adeguata e, possibilmente, completa non solo sulle misure di contenimento adottate per prevenire il contagio nelle carceri, ma anche, più in generale, su quanto stava avvenendo nel “mondo esterno” a causa della pandemia da Covid-19¹³. Già nei primi giorni di marzo, infatti, un angoscioso susseguirsi di drammatici dati e notizie riguardanti il rapido propagarsi del virus aveva raggiunto i detenuti. Senonché, come spesso accade negli istituti di detenzione, le informazioni che riuscivano a “penetrare” dentro le mura del carcere erano estremamente parziali, sovente enfatizzate e, comunque, non idonee a far avere, ai detenuti, piena contezza di ciò che stava accadendo, alimentando così quella sensazione di “doppia detenzione”¹⁴ vissuta dai reclusi. Alla natura “esclusoria” tipica delle istituzioni totali¹⁵ si è, poi, aggiunta una percezione di vuoto data dall’interruzione dei contatti con il mondo esterno e dalla sospensione di numerose attività trattamentali. Il Presidente del Garante ha quindi inteso spiegare personalmente alla popolazione reclusa le ragioni della chiusura degli istituti di pena, assicurando altresì l’impegno di tutti i Garanti – quello nazionale e quelli locali – nel vigilare affinché il potenziamento di forme comunicative alternative (quali, ad esempio, l’utilizzo di telefoni cellulari e l’introduzione della possibilità di effettuare videochiamate) promesso dall’Amministrazione penitenziaria, venisse effettivamente realizzato. L’opera informativa si è poi tradotta nella pubblicazione sul Sito istituzionale del Garante di periodici bollettini di aggiornamento in merito alla gestione della situazione emergenziale nei luoghi di privazione della libertà¹⁶. Tali bollettini hanno iniziato a dare conto dell’attività di monitoraggio continuo della situazione non solo delle carceri ma anche dei luoghi di trattenimento dei migranti¹⁷, delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)¹⁸, dei luoghi di quarantena¹⁹ e delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili e anziane²⁰. Ai dati sulle persone contagiate e decedute si sono aggiunti approfondimenti relativi sia alle misure adottate per far fronte all’emergenza sia al lavoro di confronto del Garante nazionale con i Garanti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni. Nei bollettini periodici si è inoltre posto l’accento sull’importanza della costruzione, accanto alla rete nazionale dei Garanti, di una rete europea ed internazionale che permetta di confrontarsi sulle misure adottate negli altri Stati per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus nei luoghi di privazione della libertà²¹. L’azione dell’Autorità di garanzia in tempi di emergenza dunque – in linea con quanto indicato dal Sottocomitato per la prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti – si è notevolmente intensificata²². Nella consapevolezza che, durante il periodo di emergenza

epidemiologica, le persone ristrette si trovano, per molteplici ragioni, in condizioni di particolare vulnerabilità²³, l'impegno del Garante nazionale si è sviluppato lungo due binari che si intersecano costantemente: l'uno relativo alla prevenzione del contagio nei luoghi di privazione della libertà, l'altro alla salvaguardia dei diritti inviolabili delle persone recluse. Cercheremo ora di delineare in che modo l'azione del Garante si è sviluppata su queste due linee direttrici, muovendo innanzitutto da qualche riflessione sul ruolo assunto dall'Autorità in questione durante la "fasi calde" della Pandemia.

12 Così M. PALMA, Il carcere nello specchio di un'emergenza, in Giustizia insieme, 19 marzo 2020, 1.

13 L'adeguata informazione alle persone detenute costituisce infatti uno dei principi, elaborati dal CPT, sul trattamento delle persone private della libertà personale nell'ambito della pandemia del coronavirus. L'importanza di instaurare una «comunicazione trasparente con tutte le persone private della libertà, con le loro famiglie e con i mezzi di comunicazione sulle misure adottate e sulle loro motivazioni» è stata peraltro affermata anche nell'introduzione al Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura rivolto agli Stati membri e ai Meccanismi nazionali di prevenzione relativo alla pandemia di Coronavirus (adottato il 25 marzo 2020). 14 Ibidem.

15 Sulla natura «esclusoria e discriminante» del carcere si veda: E. GOFFMAN, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Torino, 1968, 33 ss. L'Autore sottolinea che l'istituzione «si impadronisce di parte del tempo e degli interessi di coloro che da esso dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo: il che significa che tende a circuire i suoi componenti in una sorta di azione inglobante. (...) Questo carattere inglobante o totale è simbolizzato nell'impedimento allo scambio sociale e all'uscita verso il mondo esterno». Tali considerazioni sono poi riprese in C. SERRA (a cura di), Devianza e difesa sociale, Milano, 1981, 16 s

16 L'azione dell'Autorità si è concentrata dunque sui luoghi rientranti nelle tradizionali aree di intervento del Garante quali l'area penale e della sicurezza, quella del controllo delle migrazioni e quella sanitaria entro cui attualmente ricadono, a causa della pandemia, i luoghi di quarantena.

Il sistema dei Garanti locali, coordinati dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, rappresenta, ai sensi dell'art. 17 del Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura (ratificato dall'Italia tramite la l. 9 novembre 2012, n. 195), il meccanismo nazionale indipendente di prevenzione della tortura a livello interno cui è attribuito, a norma dell'art. 19, lett. a) del Protocollo, il compito «sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione» nonché di «formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano le persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (art. 19, lett. b) del Protocollo). L'Autorità di garanzia, inoltre, «vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti» (art. 7, comma 5, lett. a), del d. l. 23 dicembre 2013, n. 146). La funzione di vigilanza si traduce nella possibilità di visitare, ai sensi della lett. b) del medesimo articolo, «senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive». A fianco di tali attività, riconducibili all'area penale e a quella della sicurezza, si innesta, ai sensi della Direttiva europea "Rimpatri" (2008/115/CE), la funzione di monitoraggio delle operazioni di rimpatri forzato. La vigilanza del Garante è dunque estesa anche a tutti i luoghi utilizzati per trattenere, temporaneamente o in modo più continuativo, i migranti irregolari: siano essi Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), Hotspot ovvero strutture comunque denominate predisposte per la fotosegnalazione o altre forme di registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare (cfr. art. 7, comma 5, lett. e)). Compito dell'Istituzione di garanzia, come specificato nella Relazione al Parlamento 2017 del Garante nazionale, è anche quello di individuare il confine labile che a volte separa la restrizione della libertà dalla completa privazione, giacché spesso le limitazioni sono tali da configurare una privazione de facto anche se non qualificata come tale sul piano normativo. Nel contesto di tali ambiti di privazione de facto della libertà si situa anche la funzione di controllo del Garante delle strutture per disabili e anziani. Si tratta di una funzione che si salda al mandato più chiaramente definito che spetta al Garante con riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. Il monitoraggio dell'Autorità di garanzia si rivolge prevalentemente alle strutture residenziali che ospitano persone con disabilità e a quelle di accoglienza per anziani. In particolare, l'azione del Garante nazionale con riferimento alle persone anziane è diretta, da un lato ad evitare che all'interno delle social health care home vi risiedano anziani contro la loro volontà, dall'altro «a prevenire forme di limitazione dell'autodeterminazione della persona e a preservare le capacità residue dell'anziano e il suo diritto di scelta, nei limiti, ovviamente, delle sue capacità fisiche e psichiche e in linea con i protocolli

sanitari di ogni singolo» (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2018, 157).

17 Ci si riferisce, in particolare, ai Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e agli Hotspot. Nei giorni dell'emergenza il Garante ha avviato un'interlocuzione con il Ministero dell'interno sulle persone trattenute nei CPR il cui termine di trattenimento era prossimo alla scadenza. Come segnalato a partire dal Bollettino n. 2 del 12 marzo 2020, il Garante nazionale ha chiesto di valutare la necessità di una cessazione anticipata del trattenimento di coloro che, essendo in una situazione di impossibile effettivo rimpatrio a causa del blocco dei voli dovuto all'emergenza Covid-19, hanno visto configurarsi la propria posizione come "illecito trattenimento" ai sensi della stessa Direttiva "Rimpatri". Come segnalato nel Bollettino n. 5 del 17 marzo 2020, si tratta di un problema ancor più rilevante per coloro che sono prossimi alla scadenza del numero massimo di giorni previsti per tale forma di trattenimento. Il Garante, nel vigilare sulla situazione delle persone trattenute nei CPR e negli Hotspot, ha riaffermato la prevalenza del diritto alla salute e del principio di tutela della dignità umana rispetto alle esigenze penali o amministrative. A tal fine il Garante nazionale ha somministrato un questionario ai responsabili degli Enti gestori dei CPR per rilevare le condizioni e le criticità delle strutture, con specifico riferimento alle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. A fronte di nuove ondate di arrivi di migranti sulle coste italiane, il Garante ha inoltre richiesto informazioni al Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno sui vari luoghi di quarantena presenti sul territorio e sulle misure adottate nei confronti delle persone soccorse in mare. In materia di detenzione amministrativa durante l'emergenza sanitaria, lo sguardo del Garante si è soffermato, in particolare, sull'esperienza spagnola (cfr. Bollettino n. 21, 9 aprile 2020). In Spagna infatti, i centri destinati al trattenimento degli stranieri in attesa dell'espulsione sono stati oggetto di una misura straordinaria che ne ha permesso il totale svuotamento. Il Garante ha quindi avviato un'interlocuzione sul tema con il Defensor del Pueblo, il quale costituisce la corrispondente Autorità di garanzia spagnola chiamata a vigilare sulla legittimità dei trattenimenti degli stranieri. Nei Bollettini nn. 33 e 34, pubblicati rispettivamente il 22 ed il 29 maggio, il Garante ha infine dato conto della diminuzione delle presenze nei CPR in ragione del minor numero di ingressi e delle mancate proroghe del trattenimento, segnalando altresì il positivo andamento rispetto alla diffusione del Covid-19 in tali strutture. Nel contesto appena delineato si coglie facilmente l'importanza di veicolare agli stranieri informazioni corrette e comprensibili sulle modalità di svolgimento dei rimpatri forzati. Nell'ambito della sua costante opera informativa, il Garante nazionale ha dunque pubblicato sul proprio Sito web e sul relativo canale youtube un video tutorial in cui vengono illustrati i diritti fondamentali di cui le persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio sono titolari.

18 In materia di disagio psichico il tessuto normativo attuale appare profondamente mutato a seguito della definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e delle case di cura e custodia e della successiva apertura delle Residenze per le misure di sicurezza psichiatriche. Si è trattato del definitivo compimento di quella che, con la felice espressione di F. Corleone, è stata definita una "rivoluzione gentile" (F. CORLEONE, *La rivoluzione gentile. La fine degli OPG e il cambiamento radicale*, in F. CORLEONE (a cura di), *Manicomi criminali. La rivoluzione aspetta la riforma*, numero monografico della Rivista *Quaderni del Circolo Rosselli*, 1, 2018). Per una ricostruzione del percorso di riforma in materia di trattamento del malato di mente autore di reato v. G. BALBI, *Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG e REMS*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 luglio 2015; A. LAURITO, *Le REMS e la sfida del nuovo modello terapeutico-riabilitativo nel trattamento del folle reo*, in A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, Roma, 2017, 257 ss.; M. PELISSERO, *Sistema sanzionatorio e infermità psichica. I nodi delle questioni presenti tra riforme parziali effettuate e riforme generali mancate*, in *Archivio penale*, n. 3/2019. Il superamento del doppio livello di istituzioni totali: quello dell'istituzione carceraria e quello dell'istituzione manicomiale è stato salutato con favore dal Garante che ha più volte ribadito l'importanza, dal punto di vista culturale e sociale, di tale radicale riforma (cfr. Garante nazionale, *Relazione al Parlamento 2017*, 59). In tema di disagio psichico la direzione impressa all'azione del Garante è dunque quella dell'impegno concreto affinché non si riduca progressivamente la portata del percorso di riforma avviato. La previsione di un numero massimo di venti pazienti per ogni struttura, nel periodo di emergenza epidemiologica, ha generalmente permesso l'adozione all'interno delle REMS di adeguate misure di sanificazione e di distanziamento sociale per prevenire il contagio. Nei bollettini periodici il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, oltre a tenere traccia del numero dei contagiati e dei deceduti, ha sollecitato le Residenze presenti nel territorio italiano a fornire informazioni in merito ai provvedimenti adottati relativamente alle visite e ai contatti telefonici, alle visite mediche esterne, alle uscite trattamentali e anche all'effettiva possibilità di passare del tempo in spazi all'aperto, quantunque inclusi nel perimetro della struttura (cfr. Bollettino n. 3, 13 marzo 2020). Tali informazioni, secondo il Garante, sono funzionali a delineare un quadro complessivo che aiuti a comprendere «l'incidenza della situazione attuale nei percorsi di trattamento delle persone ospitate e nello sviluppo dei programmi specifici elaborati con i servizi territoriali» (Bollettino n. 10, 24 marzo 2020).

19 Come specificato nella Nota del Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite ai Meccanismi nazionali di prevenzione (NPM) dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro tortura e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), «qualsiasi luogo in cui una persona è trattenuta in quarantena e dal quale non è libera di muoversi è un luogo di privazione della libertà ai fini dell'OPCAT e pertanto rientra nel mandato di visita di un NPM». Il Sottocomitato ha precisato inoltre che l'accesso dell'NPM – rappresentato in Italia, come detto, dal Garante nazionale – a tali luoghi «può essere impedito solo temporaneamente per ragioni

strettamente limitate e non sulla base del fatto che il luogo in questione è un luogo di quarantena». In questo caso il ruolo dell'NPM è quindi quello «di garantire il rispetto di tutti i diritti fondamentali, incluso il diritto di essere informato sul motivo della messa in quarantena, di ricevere una notifica a terzi, di avere accesso a una consulenza legale indipendente e di essere visitato da un medico di propria scelta».

20 Il Garante, fin dai primi giorni dell'emergenza, ha inteso dedicare specifica attenzione a tali strutture. Con riferimento a quelle di tipo residenziale, quali, ad esempio, le Residenze sanitarie assistenziali (RSA), l'Autorità di garanzia ha inizialmente manifestato la propria preoccupazione in merito alle limitazioni, disposte dalla lettera q) del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, all'accesso a tali strutture da parte di parenti e visitatori. Secondo il Garante tali limitazioni, pur essendo opportune per prevenire il contagio, espongono ad elevato stress gli ospiti ed i visitatori comportando, di conseguenza, un incremento del rischio di comportamenti conflittuali, di maltrattamento o di abuso degli strumenti di contenzione (cfr. Bollettino n. 2, 12 marzo 2020). La necessaria tutela del diritto alla salute non può tradursi in una completa cesura delle relazioni familiari, spesso unica motivazione che sostiene la vita degli ospiti. Secondo il Garante dunque, oltre ad adottare tutte le prassi igienico-sanitarie per impedire la diffusione del virus, si rivela essenziale favorire forme di comunicazione alternative alle visite, anche a distanza. Con riferimento invece alle strutture semipresidenziali il Garante ha suggerito la completa sostituzione dei servizi diurni con servizi di assistenza domiciliare (cfr. Bollettino n. 5, 17 marzo 2020). A fronte dei drammatici dati relativi ai contagi ed ai decessi nelle RSA il Garante nazionale ha aperto un'interlocuzione istituzionale con l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'obiettivo individuare linee strategiche comuni per monitorare le strutture sanitarie e socioassistenziali per persone con disabilità. Il Garante ha inoltre avviato un'ulteriore interlocuzione con il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità, impegnato nel gruppo di studio sulle cause di morte dei pazienti che risultavano positivi all'infezione da Covid-19. Quest'ultima interlocuzione ha condotto alla realizzazione, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Garante nazionale, della Survey nazionale sul contagio Covid-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, Terzo report, 14 aprile 2020. La raccolta dei dati è finalizzata ad adottare strategie di rafforzamento dei programmi di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e, parallelamente, a superare quelle criticità che potrebbero mettere a rischio l'esigibilità dei diritti fondamentali della persona.

21 In particolare, come emerge dalla lettura dei periodici bollettini di aggiornamento del Garante, nei giorni dell'emergenza si sono svolti numerosi incontri a distanza tra i vari Meccanismi nazionali di prevenzione.

22 Il 25 marzo il Sottocomitato per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (SPT), istituito in base all'OPCAT, ha adottato un Parere, relativo alla pandemia di Coronavirus, rivolto agli Stati membri ed ai Meccanismi nazionale di prevenzione (NPM). In tale parere il Sottocomitato ha sottolineato come durante la situazione d'emergenza determinata dalla diffusione globale del Covid-19 «gli NPM debbano continuare a effettuare visite di natura preventiva, rispettando le necessarie limitazioni sul modo in cui le visite debbano essere condotte» poiché «è particolarmente importante in questo momento che [tali organismi] assicurino che siano prese misure efficaci per ridurre la possibilità che le persone private della libertà subiscano forme di trattamento inumano e degradante a causa delle pressioni molte e concrete che i sistemi di detenzione e i loro responsabili devono ora affrontare».

23 Come segnalato infatti dall'Organizzazione mondiale della sanità, le persone detenute sono più esposte all'infezione rispetto alla popolazione libera a causa delle condizioni di ristrettezza e confinamento in cui vivono per periodi prolungati. Inoltre, l'esperienza mostra che le carceri, ove le persone vivono in stretta vicinanza, possono diventare luoghi di diffusione dell'infezione al loro interno e nella collettività esterna. (The World Health Organization (WHO), Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance 15 March 2020, Introduction, 1). In tal senso si è espressa anche la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic che nell'appello del 6 aprile 2020 agli Stati membri ha affermato che le persone detenute costituiscono una categoria vulnerabile in ragione dell'affollamento degli istituti di pena, dell'intrinseca impreparazione delle Amministrazioni a misurarsi con la pervasività della pandemia e della difficoltà di porre in essere le misure di igiene e di distanziamento sociale. La Commissaria ha posto inoltre l'accento sull'elevato tasso di diffusione nelle carceri di malattie infettive e croniche quali la tubercolosi, il diabete e l'HIV.

2.1 Il ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella gestione dell'emergenza epidemiologica nel contesto carcerario

Per comprendere il ruolo del Garante nella gestione della pandemia di Covid-19, occorre preliminarmente ripercorrere, sia pure molto sinteticamente, il susseguirsi di fatti ed atti che hanno caratterizzato la gestione dell'emergenza nelle carceri a livelli governativo e parlamentare. Bisogna innanzitutto ricordare come, all'interno degli istituti di pena il lento fluire dei giorni dell'emergenza sia stato interrotto dapprima dalle proteste e, successivamente, dal grido di allarme di quanti temevano l'esplosione nelle carceri di una vera e propria "bomba epidemiologica"²⁴. In risposta alle numerose sollecitazioni provenienti dalla dottrina²⁵, agli appelli delle istituzioni europee ed internazionali²⁶ e alle indicazioni del Procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi²⁷, il Governo ha

dunque predisposto, attraverso il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), un sistema di nuove misure con l’obiettivo di attenuare il sovraffollamento e contrastare l’emergenza epidemiologica²⁸. Parallelamente, la magistratura di sorveglianza ha iniziato ad interpretare gli istituti già esistenti in chiave – per così dire – conforme alle peculiari esigenze pandemiche (ma, in fondo, anche all’esigenza costituzionale di tutela della salute degli individui), specie per quanto riguarda i presupposti di legge previsti per la concessione delle misure alternative alla detenzione. L’obiettivo era quello dell’immediata fuoriuscita dal carcere dei detenuti più esposti alle conseguenze del virus per età e patologie accertate²⁹. La reazione della magistratura di sorveglianza ha, conseguentemente, portato a riaffiorare, anche nel dibattito pubblico, un tema “vecchio” che, però, si è venuto a manifestare sotto profili decisamente nuovi: quello del rapporto tra diritto alla salute ed esigenze di sicurezza collettiva. È proprio nel percorso che ha condotto all’introduzione delle misure governative emergenziali relative alla situazione degli istituti di pena che il Garante nazionale ha svolto un ruolo fondamentale di costante interlocuzione con i rappresentanti governativi³⁰. Nell’evidenziare «i criteri di necessità, incidenza numerica e semplicità di adozione delle misure stesse»³¹ il Garante si è mosso, con decisione, nel senso di una risoluta riaffermazione dei principi sanciti non solo dall’art. 27, terzo comma ma anche all’art. 13, quarto comma e agli artt. 2 e 3 della Costituzione: i principi di umanizzazione e di rieducazione (art. 27); il divieto di violenze fisiche e morali nei confronti dei ristretti (art. 13)³²; il principio della libertà-dignità e l’imperativo riconoscimento e l’altrettanto imperativa garanzia dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 e 3)³³. Forse mai come nel contesto pandemico, quindi, è emersa con forza l’esigenza di ricondurre la finalità rieducativa e il principio di umanizzazione delle pene nel più ampio contesto di una “trama costituzionale” incentrata sul primato della persona e dei suoi diritti³⁴. Ad inserirsi in tale trama è proprio il tema della tutela della salute dei detenuti, quale diritto fondamentale, «primario ed assoluto»³⁵, legato a filo doppio all’architrave della dignità umana³⁶, la quale, in carcere, è protetta dalla Costituzione attraverso il «bagaglio di diritti inviolabili che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale»³⁷. Ebbene, in tale “bagaglio di diritti inviolabili” deve essere necessariamente ricompreso anche il diritto alla salute, la cui garanzia deve essere assicurata, dunque, anche alla persona in vinculis, anzi, soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile³⁸. Lo stato di detenzione infatti, come più volte ribadito nella giurisprudenza costituzionale, non comporta la perdita della titolarità dei diritti in capo al detenuto, il quale subisce solo quelle limitazioni che sono intrinsecamente o strettamente necessarie per assicurare l’esecuzione della pena³⁹. Sebbene il concetto di salute abbia assunto negli ultimi anni un’accezione più ampia rispetto alla mera assenza di malattia, giungendo ad identificarsi con un generale stato di benessere della persona⁴⁰, in carcere tale concetto sembra invece restringersi⁴¹. In altri termini, benché sia ormai ampiamente riconosciuto in giurisprudenza che «il diritto alla salute, così come garantito dalla Costituzione (art. 32 Cost.), è anche il diritto alla salute della persona detenuta»⁴² l’impressione «è quella per cui la nozione di salute e la tutela apprestata al corrispondente diritto continuano a viaggiare su un doppio binario, a seconda che si riferiscano a soggetti liberi o a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale»⁴³. La condivisibile affermazione secondo cui la lesione di un diritto fondamentale non sarebbe mai giustificabile neppure per esigenze di sicurezza⁴⁴ in concreto sembra scontrarsi con le perduranti difficoltà di attuazione del diritto alla salute intramuraria⁴⁵. Il Garante nazionale dunque, sin dall’inizio della sua attività, in adesione alle indicazioni del Comitato degli esperti nominato per predisporre le linee di azione degli Stati generali sull’esecuzione penale⁴⁶, ha proposto, in materia di salute detentiva⁴⁷, un mutamento di paradigma: «da fornitura di servizi di assistenza e cura in risposta a bisogni già emersi, quasi come mera risposta a patologie evidenziate, a costruzione di strumenti per il benessere fisico e psichico all’interno di queste Istituzioni attraverso percorsi di prevenzione, educazione sanitaria, miglioramento delle condizioni igienico-ambientali»⁴⁸. Si nota quindi come il tema del diritto alla salute sia strettamente legato – soprattutto nell’emergenza – a quello delle condizioni detentive, intorno al quale si è sviluppata, come è noto, una copiosa giurisprudenza della Corte EDU⁴⁹. Tali condizioni, “ai tempi

del Coronavirus”, sembrerebbero porsi in un difficile rapporto di compatibilità con l’art. 3 CEDU. Infatti, al netto delle misure governative adottate, che, seppur timide⁵⁰, hanno avuto senz’altro il merito di aver in parte ridotto la popolazione detenuta⁵¹, il carcere rimane un luogo in cui igiene personale, distanziamento, sanificazione, e isolamento, sono ancora chimere⁵². Benché la pregressa giurisprudenza convenzionale in materia di diffusione di malattie infettive in carcere sia ancora restia a riconoscere profili di responsabilità in capo alle autorità penitenziarie per non aver adottato misure idonee ad evitare il contagio⁵³, non si può negare che la Corte, chiamata in futuro a pronunciarsi su casi riguardanti la diffusione del Covid-19, potrebbe pervenire ad un’interpretazione estensiva dell’art. 3 CEDU. In altre parole, non si esclude che i Giudici di Strasburgo, nella valutazione dei singoli casi, possano giungere a ritenere che la contrazione del virus in carcere o anche la mera esposizione di detenuti in età avanzata o affetti da particolari patologie ad un più elevato rischio di contagio da Covid-19 superi la soglia di gravità necessaria a configurare una violazione del suddetto parametro convenzionale⁵⁴. In questa prospettiva, ad avviso di chi scrive, si potrebbe forse pervenire ad una presunzione di responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria nei casi in cui non si sia provveduto, ad esempio, alla sanificazione degli ambienti e alla collocazione dei detenuti in celle singole. D’altra parte, la pena, espiata in un sistema penitenziario già emergenziale a regime “ordinario”⁵⁵, «a cui si aggiunge una epidemia a livello mondiale - una emergenza nell’emergenza – da fronteggiare in ambito intramurario, non solo non è in grado di spiegare alcuna funzione costituzionale, ma pone in grave pericolo la salute del detenuto e di quanti altri gravitano nel sistema penitenziario, aggiungendo un ulteriore carico di sofferenza e di angoscia, nella migliore ipotesi per la tensione da contagio, ad una pena detentiva da tempo ai limiti della umanità»⁵⁶. In tempi di Covid-19, al ruolo di costante controllo del Garante sull’efficacia degli interventi normativi di ridimensionamento dei numeri del sovraffollamento si affianca l’intensificato impegno sul fronte della tutela di tutti coloro che invece continuano, nell’attuale emergenza epidemiologica, a scontare la pena in carcere⁵⁷. Sebbene, infatti, l’individuo sottoposto ad una misura di restrizione della libertà personale, proprio in forza di questa condizione, debba essere il meno soggetto ad ultronee vessazioni⁵⁸, in questo momento la potenziale esposizione delle persone detenute al rischio di maltrattamenti sembra essere molto più alta, proprio in virtù delle misure sanitarie adottate⁵⁹. Nel periodo emergenziale si rivela dunque ancor più necessaria la riaffermazione dello scrupoloso principio che identifica nella privazione della libertà – e in null’altro artificiosamente e impropriamente aggiunto ad essa – la sostanza della pena⁶⁰. L’azione del Garante nazionale è dunque rivolta a prevenire l’adozione di comportamenti che provocano, nelle persone private della libertà – e per questo assunte sotto la custodia e la protezione dello Stato⁶¹ – una condizione di umiliazione. Per continuare a vigilare sui luoghi di detenzione, nei giorni più intensi dell’emergenza Covid-19, in cui gli spostamenti erano rarefatti se non azzerati, il Garante nazionale ha quindi ampliato l’interlocuzione con la rete dei Garanti territoriali, i quali costituiscono i riferimenti più prossimi ai luoghi (e ai problemi) delle persone recluse⁶². Terminati i disordini nelle carceri, cui il Garante nazionale continua a dedicare attenzione osservandone gli esiti sia rispetto all’agibilità degli spazi, sia rispetto alle inchieste sulle morti e sulle supposte violenze⁶³, si sono resi necessari specifici interventi a tutela del diritto al mantenimento delle relazioni familiari. In un contesto come quello carcerario in cui è evidente l’esistenza di una stretta connessione tra la dignità e i bisogni della persona, l’imperativo di rispetto della dignità umana del ristretto implica infatti l’esigenza di una concreta garanzia di tutti quei bisogni, quali ad esempio l’espressione dell’affettività, che condizionano il suo essere e svolgersi come persona⁶⁴. Le misure di contenimento del virus hanno limitato fortemente una delle essenziali modalità tramite le quali è garantita in carcere l’espressione dell’affettività, ossia i colloqui con i familiari⁶⁵. Nella convinzione che la compressione di tale diritto, in ragione delle imprescindibili esigenze di tutela della salute nella sua dimensione collettiva, non possa mai tradursi in una totale soppressione della possibilità per i detenuti di mantenere i contatti con il mondo esterno, l’attenzione del Garante è diretta a verificare che negli istituti penitenziari si realizzi finalmente il potenziamento dei collegamenti audio-video con tecnologia digitale⁶⁶. Del resto, l’Autorità di garanzia dei diritti delle persone private della libertà, fin dall’inizio della sua

attività, ha dedicato specifica attenzione al tema dell'inclusione dei detenuti nel contesto sociale e al mantenimento dei contatti con il mondo esterno⁶⁷. L'emergenza sanitaria rende oggi ancora più difficile la realizzazione dell'obiettivo di impedire la desocializzazione e l'emarginazione all'interno degli istituti di pena. Tale difficoltà è purtroppo dimostrata dai drammatici dati forniti dal Garante nazionale in merito ai suicidi in carcere⁶⁸. L'impegno del Garante in questa delicata fase sarà dunque rivolto, in costante dialogo con il Ministero della Giustizia e con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla prevenzione di tale allarmante fenomeno. Nell'attesa di valutare con le Autorità competenti quali misure possano essere predisposte per affrontare tale problema – in considerazione anche della dimensione numerica che esso potrebbe assumere qualora aumentassero gli ingressi in carcere – il Garante, nel Bollettino di aggiornamento del 29 maggio 2020, ha voluto porre l'accento sulla possibilità di predisporre, almeno temporaneamente, un'équipe di supporto, agendo con una logica analoga a quella che ha portato a fornire gli istituti di pena di un insieme di operatori socio-sanitari, reclutati con apposito urgente bando. Il graduale ritorno alla normalità conseguente all'uscita dell'Italia dalla fase acuta di diffusione del virus e la progressiva ripresa dei colloqui in presenza, disposta dall'art. 4 del d. l. 10 maggio 2020, n. 2969, non deve condurre dunque, anche alla luce delle considerazioni che precedono, all'eliminazione delle nuove modalità di comunicazione introdotte⁷⁰. Come è stato opportunamente sottolineato dal Garante nazionale infatti, se è pur vero che si è trattato di un'introduzione dettata da una necessità – quella di diminuire la tensione intrinseca a non poter vedere le proprie persone care –, uno sguardo non miope, tuttavia, dovrebbe saper cogliere in ciò che accade per accidente un valore (se c'è) che possa essere assunto come permanente⁷¹.

24 Così A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, in Il manifesto, 31 maggio 2020.

25 Numerosi Autori hanno infatti richiamato l'attenzione sulle attuali condizioni delle carceri italiane e sull'imprescindibile esigenza di intervenire per ridurre la popolazione detenuta (cfr. in tal senso le considerazioni di P. POMANTI, La pena nell'emergenza, cit. e di A. PUGIOTTO, Il virus nel carcere e le grazie del Quirinale, in Discrimen.it, 19 aprile 2020, i quali, peraltro invocano entrambi il ricorso alla clemenza per ridurre le presenze negli istituti di pena e porre così rimedio alla situazione carceraria di sovraffollamento in tempi di pandemia).

26 L'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni unite nell'appello del 6 aprile aveva infatti esortato gli Stati membri a «utilizzare ogni possibile alternativa alla detenzione senza discriminazione alcuna». Parallelamente, anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, aveva richiesto alle autorità di «concentrare i propri sforzi sul ricorso a misure alternative alla privazione della libertà personale» (cfr. Consiglio d'Europa, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, Principi relativi al trattamento delle persone private della libertà personale, cit.; sul particolare significato, anche politico del documento del CPT v. G.L. GATTA, Coronavirus e persone private della libertà: l'Europa ci guarda. Le raccomandazioni del CPT del Consiglio d'Europa, in Sistema penale, 21 marzo 2020). Sulla necessità di prendere maggiormente in considerazione il ricorso a misure non detentive in tutte le fasi dell'amministrazione della giustizia penale, da quella cautelare a quella processuale così come in quella dell'esecuzione della condanna ha peraltro insistito anche l'OMS nelle linee guida del 15 marzo 2020 (cfr. The World Health Organization (WHO), Preparedness, prevention and control of COVID-19, cit., 4).

27 In una nota del 1° aprile 2020 il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha infatti ribadito come nel nostro sistema processuale il carcere costituisca l'extrema ratio. Nel riaffermare l'importanza – soprattutto in una situazione di emergenza epidemiologica – di tale principio, Giovanni Salvi ha dunque esortato i Procuratori generali presso le Corti d'appello, ad «incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la pressione delle presenze non necessarie in carcere: ciò limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro presuntivo di pericolosità e con l'ulteriore necessaria eccezione legata ai reati da codice rosso». Numerose sollecitazioni sono peraltro giunte anche dal Coordinamento nazionale della Magistratura di sorveglianza (CONAMS) che con il comunicato del 16 marzo 2020 ha richiesto l'adozione di «misure serie e celeri di prevenzione e di contenimento della diffusione virale» nelle carceri «nella consapevolezza della maggiore velocità del contagio negli universi concentrazionari, della mancanza strutturale degli spazi necessari all'isolamento sanitario e alla cura ospedaliera delle persone contagiate e dei rischi di rebound del contagio penitenziario sull'intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini».

28 Allo scopo di ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari sono state introdotte le misure di cui agli artt. 123 e 124 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18. Tramite l'art. 123, per favorire l'esecuzione di pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, il Governo è intervenuto sull'istituto della detenzione domiciliare di cui alla l. 26 novembre 2010, n. 199. Il limite di pena per l'applicabilità della misura è rimasto inalterato rispetto a quanto previsto dall'art. 1 della l. 26 novembre 2010, n. 199. Quest'ultimo consente l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio (da intendersi come l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), a condizione che essa non sia superiore

a 18 mesi, anche quando si tratti della parte residua di una maggior pena. Come spiegato da E. DOLCINI, G. L. GATTA, *Carcere, coronavirus*, cit., si è invece ampiamente intervenuti in deroga alla disciplina del 2010 relativa alle preclusioni, alla procedura per la concessione e agli strumenti di controllo. Alle cause ostative alla concessione della misura già previste nella normativa del 2010 si aggiungono ulteriori preclusioni riguardanti i detenuti sanzionati per infrazioni disciplinari relative a disordini o sommosse in carcere (art. 123 co. 1 lett. d)) ovvero i detenuti nei cui confronti sia stato redatto un rapporto disciplinare in relazione ai disordini e alle sommosse verificatisi a partire dal 7 marzo 2020 (art. 123 co. 1 lett. e) e ancora i condannati per maltrattamenti contro familiari e conviventi o per atti persecutori (art. 123 co. 1 lett. a)). Con l'obiettivo di rendere più rapido l'iter per la decisione sull'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, l'art. 123 ha inoltre previsto un'istruttoria semplificata rispetto a quella richiesta dalla l. n. 199 del 2010 (cfr. art. 123 co. 6, d. l. 17 marzo 2020 n. 18). Ai sensi del terzo comma dell'art. 123 del medesimo decreto se la pena da eseguire è superiore a sei mesi, salvo che si tratti di condannati minorenni, «è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari». La misura della detenzione domiciliare in deroga è applicabile, a norma del primo comma dell'art. 123, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020. La formulazione di tale disposizione è stata definita infelice dal Consiglio Superiore della Magistratura poiché la previsione della data del 30 giugno potrebbe essere intesa quale termine di durata al beneficio concesso la cui efficacia verrebbe meno a decorrere da tale data (cfr. *Parere sul Disegno di Legge n. 1766 Atto Senato di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; in dottrina sul punto anche C. MINNELLA, *Coronavirus ed emergenza carceri*, in *Diritto penale e uomo*, n. 4/2020, 14). Si tratta, come opportunamente rilevato da E. DOLCINI, G. L. GATTA, *Carcere, coronavirus*, cit., di «una lettura in chiaro contrasto con la ratio dell'intervento normativo, volto, come si legge anche nella relazione, non solo a "contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", ma anche ad "attenuare il cronico problema del sovraffollamento degli istituti"». La data del 30 giugno rappresenta dunque il termine entro il quale può essere concessa la misura della detenzione domiciliare in deroga, trovando invece applicazione oltre quella data la detenzione domiciliare ordinaria. Questo aspetto problematico è stato poi chiarito in sede di conversione tramite l'introduzione nell'art. 123 della previsione di cui al comma 8-bis (cfr. l. 24 aprile 2020, n. 27). Il secondo strumento individuato dal d.l. n. 18 del 2020, che si inserisce peraltro nel solco delle disposizioni già contenute nel d.l. n. 11 del 2020, è quello della licenza premio prevista dall'art. 52 o.p. per i detenuti ammessi al regime di semilibertà con durata fino al 30 giugno 2020. Questa seconda misura, introdotta con l'intento di ridurre i frequenti rientri negli istituti penitenziari, ha generalmente trovato il favore della dottrina anche perché consente, come sottolineato in F. GIANFILIPPI, *Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020, n. 18 per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19 nel contesto penitenziario*, in *Giustizia insieme*, 18 marzo 2020 «di non compromettere i percorsi risocializzanti [...] che una eventuale sospensione del regime di semilibertà altrimenti comporterebbe». Infine, l'art. 86 del decreto autorizza la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per «ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti-anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19».

29 Così A. DELLA BELLA, *La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza sanitaria*, in *Sistema penale*, 29 aprile 2020 cui si rimanda anche per un'ampia rassegna dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza per far fronte alla pandemia. 30 Come riportato nel Bollettino n. 4 del 16 marzo 2020 il Garante aveva tuttavia proposto «di intervenire sugli istituti della detenzione domiciliare speciale, della liberazione anticipata e della conversione in detenzione domiciliare del rientro serale in istituto nei casi della semilibertà. Tutto ciò anche nella prospettiva di dare un inquadramento normativo a decisioni che localmente i Tribunali di sorveglianza [stavano già] assumendo, attraverso tavoli di confronto con i Garanti territoriali e in alcuni casi con rappresentanze delle persone detenute».

31 Garante nazionale, Bollettino n. 4 del 16 marzo 2020.

32 La previsione di cui all'art. 13, quarto comma Cost. è riaffermata anche all'art. 1, terzo comma della l. 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dal d. lgs. 2 ottobre 2018 n. 123.

33 Tali principi sono stati tradotti nella disposizione di cui all'art. 1 della l. 26 luglio 1975, n. 354. Tale disposizione è stata peraltro recentemente modificata dal d. lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 che ha opportunamente integrato il testo della norma specificando in modo esplicito che «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali».

34 Così M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista Aic*, n. 3/2016, 5. In particolare, come osservato da C. FIORIO, *Salute del condannato e strumenti di tutela*, in A. SCALFATI (a cura di), *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, Padova, 2004, 50 s., il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità enunciato nell'art. 27, terzo comma, «oltre a caratterizzarsi in negativo, come divieto operante sul piano trattamentale, assume una valenza positiva quale imperativo da correlare al complesso di tutte quelle disposizioni che garantiscono protezione costituzionale ai diritti fondamentali ed inviolabili dell'individuo (artt. 2 e 3 comma 1 Cost.) e che devono essere riferite anche a chi si trovi ristretto in carcere».

35 Così come testualmente definito dalla Corte cost. nella nota sent. n. 88 del 26 luglio 1979. Su tale decisione si vedano, tra gli altri, G. ALPA, *Danno "biologico" e diritto alla salute davanti alla Corte cost.*, in *Giur. it.*, 1980, 9 ss.; A. ANZON, *L'altra "faccia" del diritto alla salute*, in *Giur. cost.*, 1979, 657 ss.; A. DE CUPIS, *Il diritto alla salute tra Cassazione e*

Corte costituzionale, in *Giust. civ.*, 1980, 535 ss.; M. DOGLIOTTI, *Danno non patrimoniale e diritto alla salute*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, 783 ss.; A. FLAMINI, *Danno biologico e art. 2059 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 187 ss.

36 Così A. MASSARO, *Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso*, in ID. (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, Roma, 2017, 26. Anche la Corte costituzionale, in numerose sentenze tra cui v., ad esempio, nn. 267 del 1998, 309 del 1999, 252 del 2001, ha affermato che il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. In altre parole, il diritto alla salute rientra nella categoria di quei «diritti cui fa da sfondo la dignità umana in quanto tale e che costituiscono il nocciolo duro, non comprimibile, del plesso delle garanzie riconosciute alla persona – non solo al cittadino – in Costituzione» (Così G. M. FLICK, *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. e Soc.*, n. 1/2012, 191 s).

37 Cfr. Corte cost. sent. n. 26 del 1999, cons. dir. § 3.1. Su tale importante decisione relativa alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti si vedano: S. ANASTASIA, *Un'età dei diritti? La nuova giurisprudenza sui limiti al potere punitivo e le sue possibili declinazioni*, in *Archivio penale*, 2/2014, 487 ss.; C. F. GROSSO, *Le pene pecuniarie di fronte all'articolo 27, comma 3 della Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 999 ss.; S. RANIERI, *Pene pecuniarie e rieducazione del condannato*, in *La Scuola positiva*, 1966, 265 ss.; M. RUOTOLO, *La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore*, in *Giur. cost.*, n. 1/1999, 203 ss.; A. SIGISMONDI, *Pene pecuniarie e funzione rieducativa*, in *Giur. cost.*, 1966, 146 ss. 38 Così riprendendo le parole utilizzate dalla Corte cost. nella sent. n. 26 del 1999 con riferimento alla precarietà, derivante dalla mancanza della libertà, delle persone detenute.

39 In altri termini, la sanzione detentiva costituisce senz'altro una limitazione della libertà ma non potrà mai comportare l'integrale privazione della libertà e la soppressione totale di quei diritti che fanno capo a tutti gli individui. I diritti inviolabili dell'uomo, infatti, «trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione». (Corte cost. sent. n. 26 del 1999, cons. dir. § 3.1). Del resto, già nel 1979 la Corte costituzionale definiva il riconoscimento della titolarità di situazioni soggettive attive come un «principio di civiltà giuridica» (114 del 1979). Nella giurisprudenza costituzionale, ancora oggi, la garanzia dei diritti di chi si trova in stato di detenzione è ricondotta nei termini di quel «residuo di libertà» che nel noto passaggio della storica sent. n. 349 del 1993 veniva definito «tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» (cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 1993 cons. dir. § 4.2 ma anche, più di recente, Corte cost., sentt. nn. 20 e 122 del 2017 e n. 186 del 2018). In realtà, come sottolineato anche da S. TALINI, *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*, Napoli, 2018, *Introduzione*, 2 ss., il riconoscimento dei diritti dei detenuti non sarebbe riconducibile ad un mero «avanzo di libertà», delineandosi, al contrario, un nucleo intangibile di posizioni soggettive attive direttamente discendenti dai principi costituzionali di dignità e libero sviluppo della personalità umana che trovano peraltro traduzione normativa nell'Ordinamento penitenziario. Perplesità in merito all'utilizzo da parte della Corte costituzionale del termine «residuo» sono autorevolmente espresse in dottrina da G. ZAGREBELSKY, *Il tempo e lo spazio del «capro espiatorio»*. Del paradosso della dignità in carcere, in *Dir. e Soc.*, 2015, 7. In particolare, sul ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'enucleazione del principio di massima espansione della libertà in carcere si rimanda a M. RUOTOLO, *Il carcere come luogo della legalità*. In onore di Valerio Onida, in *AA. VV.*, *Alle frontiere del diritto costituzionale*. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, 3 ss., cui adde ID., *Tra integrazione e maieutica*, cit. § 2. Nella medesima prospettiva anche M. PALMA, *Un'assunzione di responsabilità*, in M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena*, Napoli, 2014, 139, secondo cui «l'essere detenuto non limita la titolarità dei diritti che attengono alla persona in quanto tale, tranne ovviamente quello della libertà di movimento».

40 La salute è stata definita nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quale «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».

41 In carcere infatti, come evidenziato da G. MOSCONI, *Il carcere come salubre fabbrica della malattia*, in *Rass. dir. penit. e crimin.*, 2005, 60 «il rapporto tra salute e malattia appare in radice contaminato ed ambivalente, nel modo in cui risulta essere costruito il ruolo sociale del soggetto punito e recluso». In effetti, «tra la volontà di garantire la salute quale mera assenza di alterazioni fisiche o psichiche, e la volontà di mobilitarsi affinché attraverso la salute si raggiunga un pieno stato di benessere individuale e sociale, che sia rispettoso dei desideri, dei progetti e degli obiettivi di realizzazione ed emancipazione di ciascun individuo, si apre un enorme divario. E tale divario, seppur rilevante anche nel contesto extramurario, aumenta ancor di più, purtroppo propendendo verso la prima soluzione, tutte le volte in cui ci si riferisce alla salute dei soggetti detenuti» (C. CHERCHI, *L'Ippocrate incarcerato. Riflessioni su carcere e salute*, in *Studi sulla questione criminale*, n. 3/2017, 80).

42 Cass., sez. I, 24 ottobre 1994, Giraldi, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 940. Si veda anche la sentenza n. 414 del 1991 in cui la Corte costituzionale afferma che «il valore della dignità e della salute di ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e graduazioni di status personali» (cons. dir. § 4).

43 Così A. MASSARO, *Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso*, in ID. (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, Roma, 2017, 25. Dello stesso avviso anche C. FIORIO, *op. cit.*, 70, secondo cui «il diritto alla salute della persona in vinculis pare ancora subire limitazioni più consistenti di quelle operanti per gli individui in libertà».

44 Per A. MASSARO, *op. cit.*, 26 il diritto alla salute «non dovrebbe ammettere modulazioni legate allo status del singolo e/o a pretese esigenze di sicurezza». Tali esigenze non possono dunque comportare una lesione del diritto alla salute della persona detenuta determinando così un livello di tutela minore rispetto agli individui liberi. Si può, al massimo, «trattare dell'adozione di precauzioni organizzative per quanto riguarda prestazioni connesse col contenuto del diritto stesso: per esempio, vi sono regole circa l'ingresso in istituto del medico di fiducia o specifiche modalità prescritte per effettuare le traduzioni in luoghi esterni di cura» (M. CAREDDA, *Il diritto alla salute nelle carceri italiane*).

Questioni ancora aperte, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, 166 s.). D'altronde, anche la Corte costituzionale nella sent. 190 del 2010 ha ribadito come l'eventuale lesione di un diritto fondamentale, quale quello alla salute, non sia «mai giustificabile, neppure per esigenze di sicurezza» (cons. dir. § 3.1). Se quindi «la prospettiva imposta dalla Costituzione è quella per cui il detenuto deve godere degli stessi diritti delle persone libere, nella misura in cui l'esercizio di essi non si riveli incompatibile con le esigenze della vita carceraria, una diversa – spesso meno garantistica – forma di tutela dovrebbe trovare giustificazione nella peculiarità della situazione detentiva, configurandosi come riflesso dell'impossibilità di riconoscere la "pienezza" della specifica situazione giuridica soggettiva in capo al recluso» (M. RUOTOLO, *Il carcere come luogo della legalità*, cit., 7).

45 Sul tema v. C. FIORIO, *op. cit.*, 69 ss.

46 Come si legge nel Documento finale del 18 aprile 2016 redatto dal Comitato di esperti costituito ex D.M. 8 maggio 2015 ss. mm. ii. per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata "Stati Generali sulla esecuzione penale" (disponibile sul Sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia) – in particolare nel paragrafo dedicato ai diritti inerenti al bene salute – «la tutela del benessere psico-fisico di ciascuna persona ristretta è parte del complessivo compito di tutela della salute che è in capo a chi organizza e gestisce la privazione della libertà. Le condizioni di detenzione, unite al fatto in sé di operare all'interno di un microcosmo chiuso con regole tipiche di ogni istituzione totale, accentuano il rischio di non cura della propria salute e del proprio corpo. Per questo, la medicina in carcere non può limitarsi alla fornitura di risposte a patologie in essere, ma deve accentuare la dimensione di prevenzione e di educazione alla salute. In questo contesto si sottolinea l'importanza di un adeguato "spazio della pena", evidenziando il fondamentale apporto che può dare al benessere psico-fisico l'ambiente in cui si è inseriti. [...] Si sottolinea, dunque, l'imprescindibile e prioritaria necessità, ai fini della tutela della salute e del benessere psico-fisico in carcere, sia in favore dei ristretti che in favore dei lavoratori, che gli spazi della pena siano puliti, esenti, se chiusi, dal rischio di fumo passivo, decorosi ed accoglienti e quindi conformi a requisiti minimi di vivibilità e abitabilità (climatizzazione, acqua calda, conformità degli impianti alle norme CEE, presidi di sicurezza, impianti antincendio, impianti di aspirazione fumo, ecc.)».

47 Si tratta di un bene, come specificato nel Documento finale dei lavori della Commissione di studio in tema di interventi in materia penitenziaria (istituita con d.m. 13 giugno 2013 e presieduta proprio dal Prof. Mauro Palma), presentato al Ministro della Giustizia il 25 novembre 2013, punto 4 (reperibile in Giustizia.it), «non disponibile per restrizione».

48 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Relazione al Parlamento 2018*, 214.

49 La compatibilità delle condizioni detentive rispetto alla tutela del diritto alla salute è valutata dalla Corte EDU sulla base di un'interpretazione evolutiva del parametro di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Negli anni più recenti infatti, la giurisprudenza della Corte europea «ha ricompreso nel concetto di mistreatment anche le condizioni 'di fatto della detenzione, quelle che non consistono in maltrattamenti fisici o psichici volontariamente inflitti, ma che risultano ugualmente lesive della dignità umana dei detenuti» (L. LUPÀRIA, *Diritto europeo e sistema penitenziario*, in P. CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Milano, 2015, 538). Particolarmente indicative di questa evoluzione, sono proprio le decisioni in materia di sovraffollamento carcerario. Nell'impossibilità di richiamare in questa sede le numerosissime pronunce che si sono susseguite sul tema occorre almeno fare riferimento, innanzitutto, alla nota sentenza *Torreggiani* in cui i Giudici di Strasburgo rilevarono che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguardava solo i casi dei ricorrenti ma possedeva un carattere «strutturale e sistemico» e attivarono nel caso di specie la procedura della sentenza pilota (Corte EDU, sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10). L'esiguità dello spazio a disposizione, sottoponendo i ricorrenti ad una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, è stata giudicata idonea ad integrare, di per sé sola, una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. anche Corte EDU, 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03 che ha costituito la premessa alla successiva adozione, nel 2013, della sentenza *Torreggiani*). Se dunque, in precedenza lo spazio delle celle veniva sempre preso in considerazione unitamente ad altri fattori, quali, ad esempio, le precarie condizioni igieniche ed il rischio della diffusione di malattie, con le pronunce *Sulejmanovic* e *Torreggiani* la Corte EDU ha invece affermato la sussistenza di una presunzione assoluta di trattamento inumano e degradante nel caso in cui lo spazio a disposizione del detenuto sia inferiore ai 3 metri quadri (la presunzione è relativa qualora la superficie della cella sia compresa tra i 3 ed i 4 metri quadri). A commento delle menzionate sentenze cfr., almeno, P. CORVI, *Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il ripristino della legalità*, in *Riv. it. pen. e proc. pen.*, 2013, 1794 ss.; M. MAFFEI, *Gli interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di sovraffollamento penitenziario. Rimedi per una esecuzione conforme al dettato costituzionale*, in *Rass. penit. e crim.*, n. 1/2013, 119 ss. In tale contesto non si può fare a meno di richiamare il recente caso Corte EDU, [GC], 20 ottobre 2016, *Muršic c. Croazia*, ric. n. 7334/13 che ha «ridisegnato il metodo per stabilire la rilevanza del sovraffollamento» (M. MARIOTTI, *Ancora sul sovraffollamento carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio del*

letto? La Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente favorevole ai detenuti, in *Dir. pen. cont.*, n. 3/2017, 311 ss.). La Corte in quest'ultima sentenza ha ribadito la sussistenza di una "forte presunzione" di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso in cui il detenuto sia costretto a scontare la pena in uno spazio personale inferiore ai 3 metri quadri. Secondo i Giudici di Strasburgo tale presunzione può tuttavia essere superata qualora lo Stato convenuto dimostri l'esistenza di specifici fattori (indicati in particolare nei paragrafi 126 ss. della decisione) che cumulativamente siano idonei a compensare l'esiguità dello spazio vitale. Per una ricostruzione approfondita della pronuncia in questione si vedano, *ex multis*, A. ALBANO, *Prime osservazioni sulla sentenza 20 ottobre 2016 della Corte europea dei diritti dell'uomo in Muršić c. Croazia: un caso icastico*, in *Rass. pen. e crim.*, n. 3/2015, 149 ss.; A. PUGIOTTO, *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *Riv. it. pen. e proc. pen.*, n. 3/2016, 1204 ss. In generale, per un'ampia analisi della giurisprudenza della Corte EDU in materia di condizione detentive si rinvia a F. CECCHINI, *La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in A. MASSARO, *op. cit.*, 224 ss. 50 Così E. DOLCINI, G. L. GATTA, *op. cit.* *Le misure adottate dal Governo tramite il decreto c.d. Cura Italia sono state infatti giudicate insufficienti in dottrina da numerosi Autori tra cui v. G. GIOSTRA, Disinnescare in modo sano la bomba-virus nelle carceri*, in *Avvenire.it*, 21 marzo 2020; C. MINNELLA, *Coronavirus ed emergenza carceri*, *cit.*, 13 ss.; D. PIVA, *Il diritto penale ai tempi del coronavirus*, *cit.*, 14 ss.; P. POMANTI, *La pena nell'emergenza*, *cit.*, 18. 51 Per la verità, alla riduzione della popolazione detentiva ha concorso anche la diminuzione degli ingressi negli istituti di pena dovuta non solo alla diminuzione del numero di reati commessi durante il periodo di lockdown ma anche ad un minor ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere. 52 In questo senso A. PUGIOTTO, *La bomba carceraria e i suoi artificieri*, *cit.*

53 Negli anni passati la Corte EDU ha infatti avuto modo di pronunciarsi in tema di compatibilità delle condizioni igienico-sanitarie in carcere con l'art. 3 della Convenzione. Occorre innanzitutto precisare che la maggior parte delle sentenze in materia si riferiscono a casi di diffusione della tubercolosi negli istituti penitenziari. In numerose pronunce la Corte ha affermato che «lo Stato deve garantire che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che il modo e il metodo di esecuzione della misura non lo sottopongano a angoscia o difficoltà di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente a detenzione e che, date le esigenze pratiche di detenzione, la sua salute e il suo benessere sono adeguatamente garantiti» (Corte EDU, 30 settembre 2010, *Pakhomov c. Russia*, *ric. n. 44917/08*, § 65; *cfr.* anche Corte EDU, [GC], *Kudła c. Polonia*, 26 ottobre 2020, *ric. n. 30210/96*, § 92-94 ss.; Corte EDU, *Popov v. Russia*, 13 luglio 2006, *ric. n. 26853/04*, § 208 ss.). Sebbene decisione *Pakhomov c. Russia* avesse ad oggetto il caso di un detenuto che non aveva contratto la malattia infettiva in carcere, i giudici di Strasburgo hanno posto l'accento sulla responsabilità, in capo allo Stato, di garantire «la prevenzione e il trattamento dei detenuti» precisando altresì che «la mancanza di un'adeguata assistenza medica per gravi problemi di salute non patiti prima della detenzione può costituire una violazione dell'articolo 3» (§ 65). In sostanza, in tema di malattie infettive la Corte è costante nell'affermare che la contrazione in carcere di tali malattie non implica, di per sé sola, una violazione dell'art. 3 CEDU. Il parametro in questione risulterà infatti violato solo nel caso di mancato apprestamento da parte dello Stato di un trattamento sanitario idoneo a curare la malattia (si veda in tal senso Corte EDU, *Babushkin c. Russia*, 18 ottobre 2007, *ric. n. 67253/01*, § 56; Corte EDU, *Alver c. Estonia*, 8 novembre 2005, *ric. n. 64812/01*, § 54; Corte EDU, *Hummatov c. Azerbaigian*, 29 novembre 2007, *ric. n. 9852/03 e 13413/04*, § 108 ss.).

54 Del resto, come notato anche da F. CECCHINI, *op. cit.*, 240, l'interpretazione restrittiva dell'art. 3 CEDU in materia di diffusione di malattie infettive rappresenta un profilo problematico per la contraddittorietà rispetto ai più recenti approdi della giurisprudenza europea, che ritiene integrata la violazione dell'art. 3 della Convenzione anche a fronte di uno schiaccio (*cfr.* Corte EDU, [GC], 28 settembre 2015, *Bouyid c. Belgio*, *ric. n. 23380/09*) e, per altro verso, applica l'inversione dell'onere della prova, presumendo la riferibilità alle pubbliche autorità delle lesioni lamentate da un soggetto detenuto prima in buona salute. Secondo l'Autore dunque, «una coerente applicazione di siffatte argomentazioni dovrebbe condurre, anzitutto, a ritenere che anche la lesione all'integrità psico-fisica, rappresentata dalla contrazione di una malattia infettiva in carcere, superi la soglia di rilevanza di cui all'art. 3 CEDU». Sulla possibile tensione tra le condizioni detentive "in tempi di pandemia" e l'art. 3 CEDU si vedano anche F. GIANFILIPPI, *Emergenza sanitaria e differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare: il fardello del M. di sorveglianza. Note a Trib. Sorv. Milano, 31.3.20*, in *Giustizia insieme*, 7); P. POMANTI, *op. cit.*, 14; V. MANCA, *Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l'ordinamento penitenziario a prova di (contro) riforma*, in *Giurisprudenza penale web*, 5/2020, 8 s. secondo cui il sovraffollamento carcerario, saldandosi con l'emergenza sanitaria, costituirebbe un fattore rilevante ai fini di una potenziale violazione dell'art. 3 CEDU (di questo avviso anche C. MINNELLA, *Coronavirus ed emergenza carceri: la via del ricorso alla Corte di Strasburgo*, in *Sistemapenale.it*).

55 Come osserva infatti F. GIANFILIPPI, *op. ult. cit.* 6, «l'emergenza epidemiologica introduce un elemento di drammatica novità che si cumula alle problematiche che, a macchia di leopardo, coinvolgono la speditezza, l'adeguatezza e la continuità delle cure fornite alle persone detenute». Nello stesso senso si esprime anche l'Autorità di garanzia nella *Relazione al Parlamento 2020*, 65 in cui si evidenzia come l'emergenza sanitaria abbia «messo il sistema penitenziario di fronte alle pre-esistenti carenze e criticità che enfatizzavano la sua inadeguatezza a far fronte al fenomeno che si stava presentando: sovraffollamento degli Istituti, mancanza di spazi destinabili alle necessità sanitarie, diffuso degrado strutturale e igienico in molte aree detentive, debolezza del servizio sanitario».

56 P. POMANTI, *op. cit.*, 2.

57 Come ribadito dalla Corte costituzionale infatti, «quanto più [...] la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino». (Corte cost., sent. n. 526 del 2000, cons. dir. § 6).

58 F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale*, Italia, 1820, p. 95.

59 Come segnalato nel *Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura del 25 marzo 2020*, cit.

60 Il principio in questione è stato affermato dal Presidente del Garante Mauro Palma nella sua Prefazione al libro di S. TALINI, *La privazione della libertà personale*, cit., XIV.

61 In tal senso GIU. SERGES, *Il diritto a non subire tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura*, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti*, cit., 371 che sottolinea che, quando lo Stato assume un individuo sotto la sua custodia, come avviene nel caso della detenzione, deve farsi carico anche della protezione dei suoi diritti.

62 Come riportato ad esempio nel *Bollettino n. 27 del 24 aprile 2020* l'incontro virtuale che si è svolto tra il Garante nazionale ed i Garanti regionali il 22 aprile 2020 ha permesso di evidenziare, oltre alle problematiche di ordine generale connesse alla situazione di emergenza, alcune criticità concrete riguardanti il tema della tutela delle persone detenute assegnate al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 o.p. e la questione del possibile trasferimento di fondi da e per le proprie famiglie residenti all'estero.

63 Particolare attenzione è rivolta dall'Autorità di garanzia ad alcuni Istituti, quale quello di Bologna, dove – a causa dei danni conseguenti ai disordini del 9 e 10 marzo – permane l'impossibilità per le persone detenute in due piani di un'intera sezione di fruire dei passeggi all'aria. Il Garante aveva chiesto informazioni in tal senso alla Direzione del carcere, inviando una nota per conoscenza alla Provveditrice per l'Emilia-Romagna Marche e alla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna. Sebbene la comunicazione immediatamente ricevuta dalla Direttrice del carcere abbia evidenziato lo sforzo compiuto per accelerare al massimo i lavori, il Garante ha sottolineato che «l'impossibilità per un mese di fruire di almeno un'ora di accesso all'aria è fuori da qualsiasi standard riconosciuto nazionalmente e internazionalmente» (*Bollettino n. 23 del 15 aprile 2020*).

64 L'uomo è infatti riconosciuto come tale «solo se e in quanto è messo in condizioni e in grado di poter essere uomo, se è garantito dai bisogni (...) che gli impediscono di essere e di svolgersi come uomo» (G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe* (1950), in ID., *Opere*, Vol. V, Milano, 1959, 190 s.).

65 Il sistema penitenziario vigente considera infatti la famiglia «come soggetto verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi» (C. BRUNETTI, M. ZICCONI, *Manuale di diritto penitenziario*, Piacenza, 2005, 330), in questo senso essa costituisce una risorsa strumentale al reinserimento del reo, tanto che i rapporti con la famiglia rappresentano uno degli elementi del trattamento individuati dall'articolo 15 o.p. La norma pone cioè l'accento «sull'esigenza che la pena – in particolare a livello di esecuzione – sia disciplinata in modo tale da favorire il recupero del condannato, evitando, anzitutto, gli effetti desocializzanti di una certa realtà penitenziaria, e delle conseguenti prassi di mortificazione della personalità individuale» (E. DOLCINI, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, 55 ss.).

66 Precedentemente all'emergenza sanitaria infatti, un concreto potenziamento dell'utilizzo dei collegamenti audiovideo con tecnologia digitale non era stato mai realizzato. Il riferimento inizialmente contenuto nell'art. 25 lett. g), n. 4 dello Schema di Decreto di riforma dell'Ordinamento penitenziario, secondo cui dopo il quinto comma dell'articolo 18 o.p. si sarebbe dovuto aggiungere il seguente comma: «le comunicazioni possono avvenire, salve le cautele previste dal regolamento, anche mediante programmi informatici di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea attraverso la rete internet. La disposizione non si applica ai detenuti e internati per i reati indicati dall'art. 4-bis», era stato infatti espunto nella versione definitiva del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

67 Peraltro, è proprio assicurando al detenuto la possibilità di mantenersi in contatto con l'ambiente esterno che si riducono i rischi derivanti dal cosiddetto “processo di prigionizzazione”. Per prigionizzazione o prisonizzazione «si intende quel processo per il quale il detenuto fa proprie le tradizioni informali, il mondo dei valori, gli usi, le regole della società carceraria» (L. TUMMINELLO, *Il volto del reo: l'individualizzazione della pena fra legalità ed equità*, Milano, 2010, 247). Si tratta, come evidenziato in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Torino, 2004, 73, di «un processo graduale, lento, progressivo nel tempo, ma caratterizzato da fasi alterne e stadi differenziati e talora irreversibile, che culmina nell'identificazione più o meno completa con l'ambiente, con l'adozione cioè da parte del detenuto dei costumi, della cultura e del codice d'onore del carcere» (tale termine risale in realtà a D. CLEMMER, *The prison community* (1940), reprint, New York, 1958, 299). Secondo l'analisi di L. Tumminello si possono «individuare nella infantilizzazione e nella prigionizzazione i punti fondamentali dell'azione diseducativa e desocializzante del carcere, con l'effetto di rafforzamento della subcultura carceraria». Muovendo dal presupposto che la privazione dei legami affettivi, «crea una profonda frustrazione e sottopone i detenuti ad un processo di spoliamento della propria identità», l'Autore giunge ad affermare che «la creazione della società carceraria, con le sue e norme ed i suoi valori antagonisti, sia l'effetto delle sofferenze patite dai detenuti a causa dell'incarcerazione» e che la subcultura carceraria sia quindi una risposta a quelle situazioni di sofferenza.

68 Come indicato nel *Bollettino n. 34 del 29 maggio*, dall'inizio dell'anno fino a oggi, sono stati registrati 21 suicidi (alla medesima data erano 16 nel 2019 e 18 nel 2018). Occorre precisare che in ben due degli ultimi tre casi si è trattato di persone che avevano appena fatto ingresso in Istituto e, conseguentemente, erano state collocate in isolamento sanitario precauzionale. Questo dato, secondo il Garante, spinge a riflettere «su come possa essere vissuto tale periodo in persone in cui alla frequente precarietà di vita all'esterno dell'Istituzione detentiva si sono improvvisamente aggiunte l'intrinseca

vulnerabilità connessa alla privazione della libertà e quella dovuta a una collocazione isolata sin dal primo traumatico momento» (Bollettino n. 34 del 29 maggio).

2.2. Il carcere attraverso la lente della lotta alla criminalità organizzata: lo scarto tra la retorica “correzionalista” della narrativa prevalente e la realtà (in)costituzionale delle carceri

L'eco suscitata nell'opinione pubblica dalla questione carceraria “ai tempi del coronavirus” si è a poco a poco spenta a seguito dell'adozione delle misure governative finalizzate alla riduzione delle presenze negli istituti di pena. In realtà, è appena il caso di sottolineare che se ad oggi la “bomba carceraria” sembra essere rimasta inesplosa, ciò è verosimilmente dovuto anche a fattori fortuiti che hanno giocato in senso favorevole⁷². È così calato nuovamente il silenzio sulle precarie condizioni detentive talvolta suscettibili, anche a prescindere dall'emergenza sanitaria, di porsi in contrasto con gli artt. 2, 3, 27, 32 Cost. e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU. Tale silenzio è stato tuttavia bruscamente interrotto dall'acceso dibattito scaturito dalla concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter o.p. ad alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato di carcere duro ai sensi dell'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario⁷³. Una volta terminati i momenti di più stringente emergenza è riemersa dunque la mai sopita questione dell'errata percezione del carcere presso l'opinione pubblica, sovente alimentata dalla retorica narrativa di certi settori della politica e del giornalismo. A venire in considerazione, più precisamente, è la totale asimmetria tra la realtà detentiva e la falsata descrizione mediatica degli istituti di pena e della popolazione detentiva. Se, presso l'opinione pubblica, si insiste eccessivamente sul dato meramente quantitativo, sottolineandosi la presenza di 9.000 detenuti in alta sicurezza e di 750 al 41-bis, fin troppo spesso ci si dimentica di riportare anche il dato qualitativo, dato dal fatto che la popolazione carceraria è «in realtà composta in maniera del tutto prevalente da condannati a piccole pene»⁷⁴. L'erronea interpretazione dei dati sulla popolazione carceraria genera una distorsione nella percezione “dall'esterno” del carcere, con ripercussioni di non poco momento anche sull'azione governativa, sempre (troppo) attenta alla ricerca del consenso. Ogni intervento normativo – e, più in generale, ogni tematica afferente al carcere – viene così letta esclusivamente attraverso la lente della lotta alla criminalità organizzata⁷⁵, favorendo una visione del carcere come luogo di non solo di “correzione”, ma anche di “vendetta sociale” sui mafiosi. Si tratta di un profilo che disvela tutta la sua intrinseca criticità, se solo si pensa alla tendenza costante delle forze politiche alla riduzione della portata degli interventi normativi volti a ricondurre l'esecuzione penale entro le direttrici costituzionali e convenzionali⁷⁶. È nel solco di tale narrativa prevalente che si situano le recenti polemiche in merito alle scarcerazioni di detenuti che ricoprivano posizioni apicali all'interno di associazioni di stampo mafioso⁷⁷. La concessione della misura della detenzione domiciliare per condizioni di grave infermità fisica, in un'ottica unilaterale e tendenziosa, è stata considerata come l'espressione di scelte normative lassiste che avrebbero celato, dietro le esigenze di tutela della salute, la volontà di arretrare di fronte alla lotta alla mafia⁷⁸. Questa artificiosa rappresentazione, non a caso, omette un dato tutt'altro che secondario ossia che tra i 376 detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza cui è stata concessa la detenzione domiciliare o la misura degli arresti domiciliari, soltanto tre sono le persone condannate al regime di cui all'art. 41-bis o.p.⁷⁹. Pur senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti che hanno suscitato maggior clamore, il Presidente Mauro Palma ha sentito dunque la necessità di chiarire, nel Bollettino di aggiornamento n. 32 del 15 maggio, come, nella maggioranza dei casi, le motivazioni alla base dell'adozione delle misure fossero da ricondurre ad ipotesi di co-morbilità tali per cui il contagio da Covid-19 – anche in considerazione dell'età avanzata dei soggetti interessati – avrebbe esposto la salute dei detenuti a conseguenze particolarmente gravi⁸⁰. A fronte di un'accresciuta sensazione di insicurezza sociale⁸¹ che si accompagna alla costante esaltazione del carcere⁸², il Garante, rimanendo saldamente ancorato ai principi di umanità e di dignità della persona⁸³, ha inteso riaffermare l'impossibilità di impostare le riflessioni sulla tutela della salute intramuraria facendo esclusivamente leva sulla necessità di garantire la sicurezza collettiva⁸⁴. Il rischio è che l'enfasi retorica sulle (comprensibili) esigenze di sicurezza e sulla (condivisibile) necessità di impedire la ricostruzione di legami tra gli appartenenti

alla criminalità organizzata e le organizzazioni stesse si traduca in scelte normative che comportino un'irragionevole compressione del fondamentale diritto alla salute individuale delle persone detenute.

69 Cfr. art. 4, d.l. 10 maggio 2020, n. 29 avente ad oggetto la possibilità, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, dello svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti con i congiunti. Nell'audizione in Commissione giustizia del Senato che si è tenuta il 14 maggio 2020, il Garante nazionale ha suggerito, in modo a nostro avviso condivisibile, che nel testo della disposizione la formulazione sfumata circa «la possibilità di utilizzare tecnologie» venga sostituita da affermazioni che diano la certezza di tale utilizzo. 70 D'altronde, l'utilizzo di Skype, oltre a costituire uno strumento fondamentale per la prosecuzione dei percorsi di formazione e di istruzione, ha «permesso di rivedere figure familiari – spesso anziane e impossibilitate a partecipare ai colloqui diretti – e [...] di ricostruire a distanza una appartenenza a un contesto domestico che è proprio della costruzione soggettiva, anche di una persona lontana, per non sentirsi esclusa. Tale elemento dovrà permanere perché aiuterà, anche dopo la fase dell'emergenza, a perseguire quell'obiettivo di appartenenza di tutte le comunità ristrette al contesto sociale complessivo» (Garante nazionale, Bollettino n. 26, 21 aprile 2020).

71 In questi termini si è espresso il Garante nazionale nel Bollettino n. 33 del 22 maggio 2020. Il Garante ha precisato inoltre che «gli strumenti introdotti in carcere recentemente non dovranno sparire al superamento dell'emergenza: al contrario, dovranno far capire come essi possano essere utilizzati in molti altri settori. Anche perché lo sviluppo del presente e le espressioni nonché i linguaggi che il presente assume come propri non possono mai essere espunti da quei percorsi che dovrebbero preparare al futuro del ritorno. Un futuro svincolato dal presente che, come un elastico, vuole sempre tornare al passato è un futuro di non reinserimento possibile».

72 Così anche G. FIANDACA, *Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica*, in *Sistemapenale.it*.

73 Per un'analisi approfondita del regime differenziato di cui all'art. 41-bis o.p. e della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in materia v., tra gli altri, anche per ulteriori riferimenti bibliografici: A. DELLA BELLA, *Il carcere duro tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali: presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Milano, 2016; C. MINNELLA, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul regime carcerario ex art. 41-bis ord. penit. e la sua applicazione nell'ordinamento italiano*, in *Rass. penit. e crim.*, n. 3/2004, 197.

74 La situazione nelle carceri. Parla Mauro Palma, *Intervista dell'8 maggio 2020 al Presidente del Garante, reperibile sul Sito internet Treccani.it*. Dalla medesima intervista sono stati tratti i dati relativi alla popolazione carceraria in alta sicurezza o al 41-bis.

75 *Ibidem*.

76 Sull'influsso che la comunicazione mediatica esercita sia sulle reazioni dell'opinione pubblica in tema di criminalità e carcere, sia, di conseguenza, sulle dinamiche politiche che condizionano i processi genetici e deliberativi di nuove norme in materia di giustizia penale si veda G. FIANDACA, *op. cit.*

77 Su cui v. anche A. DELLA BELLA, *Emergenza COVID e 41 bis: tra tutela dei diritti fondamentali, esigenze di prevenzione e responsabilità politiche*, in *Sistema penale*, 1° maggio 2020.

78 Lo sconcerto mediatico che ha accompagnato le scarcerazioni di tali soggetti “noti” nel dibattito pubblico ha condotto il Governo all'emanazione del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 e del d.l. n. 29 del 10 maggio 2020, aventi entrambi l'«obiettivo politico di confermare, con effetto di rassicurazione dei fronti più allarmati, che la tutela della sicurezza collettiva rimane ai primi posti nell'agenda di governo» (G. FIANDACA, *op. cit.*). L'art. 2 del primo decreto modifica la disciplina degli artt. 30-bis e 47-ter o.p., prevedendo, ai fini della concessione dei permessi ex art. 30 e della detenzione domiciliare ai detenuti per i reati di cui all'art. 51 co. 3-bis e co. 3-quater c.p.p. e ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis o.p., la richiesta, da parte dell'autorità competente, di un parere delle procure in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Nel caso in cui il detenuto abbia commesso uno dei gravi reati di cui all'art. 51 co. 3-bis e co. 3-quater c.p.p. il parere obbligatorio deve essere richiesto al procuratore distrettuale antimafia; nel caso in cui la decisione riguardi invece un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis o.p. è necessario anche il parere del procuratore nazionale antimafia. Gli artt. 2 e 3 del d.l. 10 maggio 2020 n. 29 prevedono, per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis cui sono state concesse misure extracarcerarie per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, una valutazione specifica in merito alla permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. Per un commento al primo dei due decreti v. A. DELLA BELLA, *op. ult. cit.* la quale esprime numerose perplessità in ordine alle disposizioni che prevedono la richiesta di un parere obbligatorio – seppur non vincolante – alle procure, peraltro già acquisito in via di prassi. Si tratta di una scelta legislativa che, come l'Autrice ha opportunamente rilevato, «non ha contribuito a realizzare un più ragionevole equilibrio tra le istanze contrapposte della prevenzione e della tutela dei diritti fondamentali della persona, ma che rivela il suo vero significato, tutto politico, di mostrare all'opinione pubblica la capacità dell'esecutivo di frenare giudici, sul cui operato – questo il messaggio – è bene sorvegliare» (per un'analisi del decreto si veda V. MANCA, *Umanità della pena*, cit., 19 ss. e in particolare, con specifico riferimento al carattere squisitamente politico del decreto, anche M. GIALUZ, *L'emergenza nell'emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo tempo” parlamentare*, in *Sistema penale*, 1° maggio 2020). Anche il secondo e più recente decreto ha già suscitato in dottrina condivisibili critiche. Pure quest'ultimo

provvedimento sembra infatti ribadire, come osservato da G. FIANDACA, op. cit., forme di controllo giudiziario sui soggetti sottoposti a misure extramurarie che l'ordinamento già in precedenza consentiva. A fronte dell'insussistenza di innovazioni legislative sostanziali la previsione ha tuttavia inciso sulla periodicità delle verifiche in merito alla permanenza dei motivi di salute connessi all'emergenza sanitaria. Del resto, al netto della valenza politica dei due provvedimenti, «un effetto certo delle verifiche ripetute entro scadenze temporali brevi sarà quello di ingolfare ulteriormente gli uffici interessati, che avranno pertanto bisogno di un ampliamento delle risorse di personale peraltro insufficienti da anni» (ibidem). Più in generale dunque, come rilevato anche dal Garante nel Bollettino n. 32 del 15 maggio «sul piano normativo poco si aggiunge, mentre su quello culturale molto si comunica, soprattutto perché l'adozione del provvedimento è stata accompagnata da campagne di stampa agrido del "ricontrolliamo tutto" con l'implicito messaggio di, se non altro, frettolose decisioni assunte» (in tale prospettiva v. anche M. GIALUZ, Il d.l. anticarcerazioni alla Consulta: c'è spazio per rimediare ai profili di illegittimità costituzionale in sede di conversione, in *Sistema penale*, 5 giugno 2020, secondo cui «non serve essere raffinati esegeti per comprendere che l'obiettivo [del procedimento di rivalutazione] è indurre a revocare le decisioni che hanno applicato la misura della detenzione domiciliare o il differimento»). Peraltro, proprio con riferimento al meccanismo di rivisitazione cadenzata a intervalli brevi, anzi brevissimi, delle decisioni adottate dalla magistratura di sorveglianza, in epoca di pandemia da Covid-19, sono stati recentemente sollevati dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, secondo il Magistrato di sorveglianza di Spoleto la norma censurata, ossia l'art. 2 del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma Cost. «nella parte in cui, onerando il magistrato di sorveglianza della rivalutazione, prevede un procedimento senza spazi di adeguato formale coinvolgimento della difesa tecnica dell'interessato, senza alcuna comunicazione formale dell'apertura del procedimento e con una conseguente carenza assoluta di contraddittorio, rispetto alla parte pubblica [...]» (ord. n. 1380 del 2020, 6). Su tali profili e per un primo commento all'ordinanza di rimessione si rinvia a M. BORTOLATO, *Alla Corte costituzionale il decreto-legge sulle "scarcerazioni"*, in *Questione Giustizia*, 29 maggio 2020.

79 Tale precisazione è contenuta anche nella sopra citata *Intervista sulla situazione delle carceri* rilasciata dal Presidente del Garante Mauro Palma.

80 Così ad esempio nell'ord. del 20 aprile 2020 in cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto, nei confronti di un detenuto condannato per reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione, il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ritenendo integrati, «in considerazione dell'età avanzata e della presenza di importanti problematiche di salute [...] i presupposti per il differimento facoltativo della pena ai sensi dell'art. 147, co. 1 n. 2, c.p., anche tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio [...]». In un numero ridotto di casi, l'adozione delle misure extramurarie sarebbe stata motivata invece dalla necessità di sottoporre il detenuto a visite specialistiche o terapie in concreto non più eseguibili nell'ospedale civile del luogo di detenzione perché interamente riorientato verso l'emergenza Covid-19 (cfr., ad esempio, Tribunale di sorveglianza di Sassari, ord. 23 aprile 2020). Quest'ultimo noto caso, peraltro, si inserisce in una vicenda cui il Garante nazionale aveva dedicato, già precedentemente all'emergenza, specifica attenzione. L'Autorità di garanzia, nel Rapporto inviato all'Amministrazione penitenziaria sulla visita regionale effettuata in Sardegna dal 3 al 10 novembre 2017 aveva evidenziato «l'esigenza di avere nella Regione [Sardegna] almeno un servizio di assistenza intensiva (Sai) in grado, in base alle caratteristiche strutturali, di proporre assistenza sanitaria ospedalizzata, seppure per brevi periodi, alle persone detenute in regime di alta sicurezza o in regime speciale ex articolo 41-bis o.p.». A tal fine, il Garante nazionale aveva formulato la Raccomandazione – cui tuttavia non era alcuna seguita risposta da parte dell'Amministrazione – «di provvedere [tenendo in conto la presenza nella regione rispettivamente di 520 e 90 persone detenute in Alta sicurezza o in regime speciale] con urgenza ad attivare un Servizio di assistenza intensiva (Sai) in grado di rispondere alle esigenze di tutela della salute di tutte le persone detenute nella Regione». Nuovamente, nel Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario (2016 – 2018), 27 s. il Garante aveva posto l'accento sull'impossibilità, nei territori carenti di Servizi di assistenza intensiva, di garantire il rispetto del diritto alla salute del detenuto. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria aveva risposto (tramite una Nota del 29 gennaio 2019, pubblicata sul Sito del Garante) relativamente alla prassi di non effettuare traduzioni in luoghi di cura esterni citando l'estrema rarità della ipotesi prospettata dal Garante. La persistente mancanza del servizio era stata successivamente ribadita anche nel Rapporto sulla visita regionale tematica in Sardegna (23-27 Giugno 2019) in cui il Garante nazionale aveva rilevato come la peculiarità della collocazione delle persone detenute in alta sicurezza in Istituti della Sardegna potesse rischiare di determinare la compressione di un diritto fondamentale, quale il diritto alla salute.

81 L'emergenza epidemiologica sembra aver, infatti, amplificato la sensazione di insicurezza sociale in un'opinione pubblica «già ansiosa e che cerca di non doversi far carico anche di questa ulteriore ansia e che per questo rischia di riporre il dibattito sul perché e come punire chi ha commesso un reato in quel limbo in cui nulla induce a riflettere: basta buttare le chiavi» (Garante nazionale, *Relazione al Parlamento 2020*, 64). Il tema della (in)sicurezza e della sua traduzione in politiche ispirate ad una logica repressiva è stato affrontato in M. RUOTOLO, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Napoli, 2012, 16 ss. Nell'amplissima bibliografia in materia di sicurezza e percezione di insicurezza sociale si vedano anche, tra gli altri, G. AMENDOLA, *La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea*, Bari, 2000; Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, tr. it. a cura di L. Marchisio, S. L. Neirotti, Bologna, 1999; A. CERETTI, R. CORNELLI, *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano, 2013; G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 95 ss.

82 Un'esaltazione repressiva «tanto irrazionale sul piano degli effetti» che, come affermato in dottrina, non può che mostrarsi «deleteria sul piano dei diritti» (S. MOCCIA, *Per una riforma del sistema sanzionatorio. Qualche considerazione*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, 414 ss.).

83 F. PALAZZO, F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, 2009, 193.

84 Del resto, come sostenuto da P. POMANTI, *op. cit.*, 17, «anche ad affrontare il tema, dall'ottica del bilanciamento dei valori (protezione dell'ordine pubblico e tutela della salute del detenuto), la soluzione non sembra variare: l'interesse ad evitare la diffusione del virus tra un numero indefinito di persone, detenute e non detenute, si mostra di certo superiore rispetto alla tutela della sicurezza della collettività qualora i detenuti dovessero rimanere in stretto regime domiciliare».

3. Brevi riflessioni conclusive

Ai tempi della pandemia, «ad una pena già connotata dall'emergenza, si aggiunge un ulteriore fattore emergenziale, questa volta estraneo alle patologiche carenze strutturali del sistema, quale è l'epidemia da Covid-19; con il risultato che la pena dell'emergenza organico-strutturale e normativa, nella (ulteriore) emergenza sanitaria, diviene insostenibile ed incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento»⁸⁵. Ad accentuarsi sempre di più è, insomma, la profonda differenza tra il paradigma sanzionatorio disegnato dalla Costituzione e la realtà degli istituti di pena, i quali invece, nella visione distorta dell'opinione pubblica, sono dipinti come il più efficace rimedio a tutt'oggi disponibile per fronteggiare non solo la delinquenza mafiosa ma anche le altre forme di criminalità⁸⁶. In tale contraddittorio contesto è facilmente comprensibile la fondamentale importanza rivestita dall'azione dell'Autorità di garanzia delle persone private della libertà. Il Garante nazionale, infatti, muovendosi sui molteplici fronti dell'informazione, del monitoraggio dei dati e delle situazioni di privazione della libertà, del potenziamento della rete nazionale e internazionale a tutela della dignità dei ristretti, ha contribuito alla riduzione della densità detentiva e, più in generale, al concreto miglioramento delle condizioni di vita carceraria in un momento particolarissimo della storia italiana ed internazionale. Il Garante nazionale, pur non potendosi qualificare come un meccanismo ispettivo *stricto sensu*⁸⁷, ha saputo svolgere un ruolo essenziale di prevenzione di fenomeni di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Certo, il percorso per giungere finalmente alla consapevolezza che «il rispetto della personalità sia un dovere nei confronti del detenuto allo stesso modo che nei confronti del soggetto libero»⁸⁸ sembra essere ancora lungo. Ciò che oggi si può affermare è che, sebbene le presenze nelle carceri superino ancora la capienza regolamentare⁸⁹ e il rischio della diffusione del virus nei singoli istituti penitenziari non possa dirsi ancora del tutto scongiurato, si è senz'altro riusciti, per ora, a contenere, grazie all'azione sinergica di vari fattori, gli effetti del contagio negli istituti di pena. Non si può, tuttavia, fare a meno di sottolineare come la pandemia rappresenti l'ennesima occasione per riavvicinare il sistema dell'esecuzione penale al principio costituzionale e convenzionale di umanizzazione che informa la pena. Ormai pacificamente si ritiene, in linea con le Regole penitenziarie europee, che, «poiché la privazione della libertà costituisce una punizione in sé, il regime dei condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti alla detenzione»⁹⁰. Ebbene, nei giorni dell'emergenza, il Garante nazionale ha contribuito ad evitare che tale indicazione risultasse in concreto disattesa. L'Autorità di garanzia, nel vigilare sulle aree di privazione della libertà rientranti nel suo ampio mandato, si è trovata così a fronteggiare le nuove criticità e disfunzioni connesse alla gestione dell'epidemia in luoghi tra loro diversi in ordine alla categoria delle persone ristrette – gli stranieri nei CPR e negli Hotspot, gli anziani ed i disabili nelle strutture sanitarie ovvero i soggetti affetti da disagio psichico nelle REMS – e alle motivazioni poste a fondamento di tale restrizione. Appare dunque ancora più evidente, alla luce della complessità tecnica dei settori interessati, peraltro soggetti a continue evoluzioni, la necessità di tornare a riflettere sulla figura del Garante nazionale. In dottrina si è affermato che il sistema dei garanti nasce perché, «rispetto a determinati ambiti, settori o che dir si voglia, non bastano più gli usuali strumenti (amministrativi), se non con una potenziale minore garanzia e tutela della connessa situazione di libertà»⁹¹. Proprio affinché possa continuare ad essere preservata quella vulnerabilità che è intrinseca nella restrizione della libertà occorre allora completare il processo di ridefinizione dell'Autorità di garanzia cui è stata attribuita, nel sistema nazionale dei diritti umani, «funzione ibrida d'alta verifica, controllo, vigilanza e indirizzo»⁹² a tutela della libertà personale. Il tema centrale è senz'altro quello delle risorse umane,

strumentali e finanziarie dell’Autorità in questione. Si tratta di un aspetto che, come si può facilmente intuire, è strettamente connesso all’indipendenza funzionale e, più in generale, all’operatività dell’Istituzione. La recente maggiore consapevolezza delle peculiarità del ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha condotto a positive innovazioni legislative che hanno riguardato, in particolare, la copertura finanziaria e la struttura dell’Organo⁹³. In questa prospettiva l’introduzione di un meccanismo stabile di finanziamento e la modifica della composizione dell’Ufficio costituiscono un ulteriore ed essenziale «passo sulla strada della costruzione di una Authority tout court»⁹⁴. Terminata l’emergenza epidemiologica sarà necessario proseguire il proficuo percorso legislativo avviato modificando lo status del Collegio e dell’Ufficio tramite la previsione di un trattamento giuridico ed economico adeguato alla complessità del lavoro svolto⁹⁵. Con la pandemia il Garante ha sperimentato un nuovo strumento – il bollettino di aggiornamento – che si è rivelato, a parere di chi scrive, di grande utilità per fornire informazioni in tempo reale sulle condizioni delle persone ristrette. Si tratta di un meccanismo comunicativo, strettamente connesso alla fase emergenziale in cui è stato introdotto, che non sarà tuttavia abbandonato dall’Autorità⁹⁶. Nell’attesa di verificare che forma assumerà tale strumento nella fase successiva all’emergenza non si può fare a meno di evidenziare il rischio che, con l’utilizzo dei bollettini, i meccanismi di moral suasion e moral dissuasion adoperati dall’Autorità nella stesura delle raccomandazioni possano risultare, nel contesto di una pluralità di strumenti di soft law, in concreto indeboliti. In conclusione, appare evidente come l’emergenza sanitaria, pur non avendo radicalmente modificato il ruolo svolto dal Garante nazionale nell’ordinamento, abbia posto le basi per un suo progressivo mutamento nel senso di un sempre maggiore coinvolgimento dell’Autorità nell’opera di ridimensionamento dello iato tra il riconoscimento e la garanzia dei diritti dei detenuti.

⁸⁵ *Ibidem*. Come osservato anche da A. LORENZETTI, *Il carcere ai tempi dell’emergenza*, cit., 21, la vicenda del Covid-19 si innesta in «un sistema già fiaccato dalla “normalità” delle condizioni in cui le persone espiano la pena, producendo tensioni molto profonde su chi è già provato dalla condizione detentiva e spesso da marginalità sociale».

⁸⁶ G. FIANDACA, *Scarcerazioni per motivi di salute*, cit.

⁸⁷ L’Autorità in questione ha invece, come spiegato nella *Relazione al Parlamento 2019*, «natura prevalente di organismo indipendente di monitoraggio regolare, quindi preventivo, rispetto all’articolo 3 della CEDU ed esteso a tutti i luoghi di privazione della libertà, sia essa formalmente definita, sia invece così configurata da circostanze e modalità: una privazione della libertà di fatto». Come è noto, quello delle autorità amministrative indipendenti è un fenomeno «che nasce e si sviluppa differenziato» (S. CASSESE, *L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel “sistema” delle Autorità indipendenti*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1/2011, 102 ss). Pur esercitando poteri di rilievo costituzionale le amministrazioni indipendenti non trovano infatti espresso riconoscimento nella Costituzione e non sono altresì oggetto di una disciplina organica che ne definisca le sfere di autonomia e le precise competenze nei vari settori di intervento. In particolare, il Garante delle persone private della libertà, a differenza, ad esempio, del Garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità nazionale anticorruzione, non ha poteri sanzionatori in quanto essi contrasterebbero con la sua configurazione di meccanismo cooperativo.

⁸⁸ M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Napoli, 2014, 93.

⁸⁹ Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul Sito del Ministero della Giustizia il 31 maggio 2020 la capienza regolamentare degli istituti di pena è di 50.472, a fronte di un totale di 53.387 detenuti presenti.

⁹⁰ Consiglio d’Europa – Comitato dei Ministri, *Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*.

⁹¹ G. GRASSO, *Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica*, Milano, 2006, 126.

⁹² Così la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha tratteggiato i contorni del ruolo delle autorità di controllo indipendenti. In tale decisione – che aveva tuttavia ad oggetto i poteri sanzionatori ed ispettivi della Banca d’Italia – i Giudici di legittimità hanno evidenziato come «le autorità indipendenti si pong[ano] quali organi giustiziali, ma non certo quali organi di giustizia in senso proprio, che perseguono, assicurando che l’interessato abbia modo di partecipare al procedimento e di far valere il proprio punto di vista (solitamente attraverso la produzione di memorie e documenti), ancora una volta, non già l’interesse della P.A. in senso stretto, ma la realizzazione di quegli scopi che afferiscono alla comunità o all’individuo per i quali sono stati costituiti» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., (ud. 9 maggio 2018) 3 gennaio 2019, n. 4).

⁹³ Inizialmente, il terzo comma dell’art. 7 del d. l. n. 146 del 2013 prevedeva infatti che i componenti del Garante non avessero diritto «[...] ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese». La gratuità dell’incarico e la clausola di invarianza finanziaria disposta all’art. 9 del medesimo decreto, oltre a

contraddire i Principi di Parigi e le Linee Guida del Sottocomitato, avevano suscitato numerose perplessità in dottrina (si vedano in tal senso M. CERESA-GASTALDO, Una authority di cartapesta per i diritti dei detenuti, in La legislazione penale, 2014, 420 ss. e L. MANCA, Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, cit., 22). Il legislatore del 2015 ha quindi provveduto, tramite la l. 28 dicembre 2015 n. 208, a modificare il d. l. n. 146 del 2013. In particolare, per quanto attiene ai profili che qui interessano, è stata finalmente prevista la corresponsione in favore dei componenti del Garante nazionale di un'indennità forfettaria annua (cfr. art. 7, terzo comma del d. l. n. 146 del 2013 così come modificato dall'art. 1, comma 317, lettera a) della l. 28 dicembre 2015 n. 208). Quest'ultima legge, facendo venir meno l'imperativo della "copertura finanziaria zero", ha inoltre autorizzato «la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016» (cfr. art. 7, comma 5-bis del d.l. n. 146 del 2013 così come modificato dall'art. 1, comma 317, lettera b) della l. 28 dicembre 2015 n. 208. Il comma 5-bis è stato poi modificato dall'art. 1, comma 476, lettera b) della l. 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto lo stanziamento di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018). La l. 27 dicembre 2017, n. 205 ha peraltro modificato anche la composizione dell'Ufficio del Garante prevedendo che i componenti dello stesso siano selezionati non più fra i ranghi del solo Dicastero della Giustizia, ma anche tra quelli dell'Interno e tra le articolazioni del Servizio sanitario nazionale. Da ultimo, il d.P.C.M. 10 aprile del 2019, n. 89 ha specificato ulteriori aspetti relativi alla composizione e all'organizzazione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale.

94 Garante nazionale, Relazione al Parlamento 2019, 215.

95 Come opportunamente segnalato dal Garante nella Relazione al Parlamento 2019, 215 s. «non è prevista per coloro che sono assegnati all'Ufficio del Garante una remunerazione che compensi il lavoro extra ordinem, né fondi per programmi di prevenzione e gestione dello stress che tale lavoro produce o un particolare adattamento delle previsioni generali sulle missioni, che pure costituiscono la core activity dell'Autorità nazionale. Più in generale, norme previste per un tipo di personale che si reca episodicamente in missione e che prevalentemente svolge attività d'ufficio non si adattano bene all'attività di chi ha nelle missioni, nella stesura di Rapporti e nelle continue relazioni con altri organi confratelli, nell'azione di protezione dei diritti delle persone ristrette e di prevenzione di maltrattamenti, la sua attività essenziale». Anche nella Relazione al Parlamento 2020, 287 il Garante ha quindi insistito sulla necessità di «declinare l'apparato amministrativo in funzione delle competenze assolutamente peculiari che caratterizzano [l']istituzione».

96 L'ultimo Bollettino di aggiornamento relativo al Covid-19 è il n. 35 del 5 giugno 2020 in cui il Garante ha annunciato che i successivi bollettini non rappresenteranno «più una pubblicazione periodica – come era quella strettamente connessa all'emergenza di queste settimane – ma una pubblicazione randomica, di volta in volta riferita a una visita effettuata o a un dibattito effettuato».

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale di Giovanna Fanci

Introduzione.

L'istituzionalizzazione delle autorità garanti è piuttosto recente rispetto al processo di costruzione dell'ordinamento giuridico italiano. Ancor più giovane è la concettualizzazione di un ruolo di garanzia per le persone detenute o comunque ristrette nella libertà personale. Questa considerazione preliminare ci dà l'idea del rapporto di species a genus che è presupposto di tutte le argomentazioni che seguiranno: il garante delle persone private della libertà personale è una species del genus «autorità indipendente»². Sostiene Selznick che l'istituzione di un'agency promana dall'esigenza di controllare, in modo prolungato e attento, una attività cui la comunità attribuisce rilevanza sociale³. L'autorità garante⁴ è indipendente e la sua azione è finalizzata a garantire e controllare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 93 della Costituzione. L'indipendenza e l'autonomia sono agganciate al conferimento di poteri decisionali tali da assicurare efficacia alla decisione elaborata dall'organismo di garanzia. Ciò nonostante, risulta problematica la collocazione di una tale figura in un ordinamento giuridico – qual è quello italiano – di civil law, contrassegnato da una rigorosa applicazione del principio di separazione dei poteri. La debolezza istituzionale dell'authority deriverebbe dalla duplice constatazione che, in qualità di organo della pubblica amministrazione, dovrebbe rispondere al potere esecutivo della sua attività e che, per la sua nomina parlamentare, sarebbe responsabile nei confronti del parlamento. La coesistenza di un doppio piano di interazione, con la successiva creazione di aspettative da parte delle istituzioni esecutive e politiche, potrebbe non solo compromettere la posizione di indipendenza - che, in astratto, l'autorità di garanzia dovrebbe occupare – ma, inoltre, pregiudicherebbe una corretta applicazione del principio di separazione dei poteri. Questo articolo intende dare un contributo al dibattito scientifico sul rapporto tra il garante e i poteri istituzionali, esecutivo, legislativo e giudiziario. Lo studio, innanzitutto, distingue il «garante dei detenuti» dal «difensore civico» e, in un'ottica comparata, riporta l'esperienza compiuta dall'ombudsman; quindi, indaga le intenzioni del legislatore italiano circa i poteri e i ruoli da attribuire al garante dei detenuti e delle persone ristrette, attraverso l'analisi dei progetti di legge e delle relative discussioni parlamentari, da cui, ingenuamente e involontariamente, emerge la complessità del rapporto tra l'autorità garante e gli altri poteri istituzionali. Il superamento di questa situazione di stallo passa, a mio avviso, attraverso una lettura del principio di separazione dei poteri diversa da quella tradizionalmente riconducibile a Rousseau⁵, ma aderente al modello «madisoniano» di democrazia non maggioritaria: che tende invece a disperdere, delegare e limitare il potere in modo da evitare il rischio di tirannia della maggioranza⁶ in un'ottica di miglioramento e potenziamento dell'ordinamento giuridico attraverso il coinvolgimento di attori preparati e imparziali. Le loro competenze tecniche e scientifiche possono contribuire ad una trasformazione positiva della amministrazione pubblica, persino in quei settori così delicati come quello penitenziario e della sicurezza in generale.

2. Difensore civico, Ombudsman e garante delle persone private della libertà personale: le tappe di un lento processo di istituzionalizzazione delle autorità indipendenti.

La prima istituzione nella storia delle autorità è stata quella del difensore civico che trae origine dalla figura del Defensor civitatis di epoca romana – IV secolo d.C.⁷ – il quale assume il ruolo di mediatore tra lo stato e il cittadino⁸. L'istituto acquista importanza in età repubblicana quando è affiancato ai pretores, ai quaestores e ai consules, con funzioni analoghe a quelle di un magistrato, e viene eletto direttamente dalla civitas. Gli strumenti a sua disposizione sono lo ius interdicendi e lo ius agendi cum patribus, di cui egli può avvalersi per proporre reclamo al governatore della provincia contro soprusi dei funzionari di cancelleria, degli agenti del fisco o dei giudici nei confronti della cittadinanza. Con la decadenza della municipalità e con le nuove attribuzioni del vescovo, l'istituto del Defensor civitatis non ha più ragione di esistere⁹. A partire dagli anni '60, in Italia, il difensore civico è istituito prima attraverso la legislazione regionale, poi mediante quella comunale. Le leggi statali 8 giugno 1990 n. 142, 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127 si sono poste l'obiettivo

di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, consacrati dall'art. 97 comma 1 della costituzione, attraverso una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali. Il ruolo del difensore civico è quello di essere portatore di istanze rimaste insolute e di collaborare con la cittadinanza¹⁰. Egli presenta ogni anno una relazione della sua attività al consiglio, relazione che è discussa in pubblica adunanza. Per la natura delle questioni a lui sottoposte, il difensore civico dovrebbe essere scelto tra persone di provata competenza in materie giuridiche e di prestigio, sottratte all'influenza dei poteri politici. La disciplina dell'istituto – le modalità di elezione, la durata in carica, i rapporti con il consiglio, i poteri, le competenze, le strutture amministrative di servizio, l'indennità – è contenuta nello statuto dell'ente¹¹. La sua configurazione si modella su quella elaborata nel 1809 in Svezia per il ruolo di ombudsman, che letteralmente significa «uomo che funge da tramite». Anche l'ombudsman è un ufficiale di diritto pubblico nominato per raccogliere le doglianze della collettività contro episodi di cattiva amministrazione¹²; esso si è diffuso soprattutto nei paesi dell'area di common law. Nel 1919 viene istituito in Finlandia e nel 1953 in Danimarca; nel secondo dopoguerra viene designato in Norvegia (1962), in Nuova Zelanda (1962), nel Regno Unito (1967), in alcune province del Canada e in numerosi stati e città degli USA. L'istituto ha conosciuto una notevole varietà di impieghi: dalla competenza sui rapporti di carattere pubblicistico a quella per i reati minori¹³ e per le controversie inerenti a rapporti privati¹⁴. Trattandosi di una soluzione mediana tra il procedimento informale di gestione privata della controversia e il formale procedimento giudiziale davanti ai giudici togati, il processo decisionale è caratterizzato dall'intervento di un terzo imparziale che svolge un'attività strumentale alla soluzione della lite o alla elaborazione di una decisione che tuteli soggetti socialmente deboli. Gli elementi caratterizzanti l'azione dell'ombudsman sono i seguenti:

- ◆ la pubblicità delle azioni: l'opera di pubblicizzazione costante e comprensibile delle sue indagini è la condizione necessaria per far presa sull'opinione pubblica, al punto che il buon funzionamento dell'istituto potrebbe essere rilevato anche solo dal numero dei reclami ricevuti, senza che abbia un particolare rilievo la percentuale di quelli fondati e di quelli che hanno esito positivo o l'importanza delle questioni sollevate¹⁵. Questo processo rappresenta il fondamento per la costruzione di un saldo rapporto fiduciario tra istituzione e collettività.

- ◆ L'informalità delle relazioni intercorrenti tra l'ombudsman e il denunciante: il contatto è diretto, senza l'intermediazione di un «professionista» del diritto¹⁶. L'informalità dell'azione dell'ombudsman favorisce la sua diffusione a livello mondiale come strumento di giustizia e di tutela di diritti alternativo alla macchina giudiziaria¹⁷.

- ◆ L'elaborazione delle decisioni è ispirata dal principio di ragionevolezza, intesa come la ricerca di un punto di equilibrio tra le disposizioni normative e le esigenze concrete degli attori sociali. La produzione di esiti ragionevoli e l'informalità delle procedure contribuiscono all'ottimizzazione delle risorse umane e delle conoscenze con l'obiettivo di soddisfare, nel miglior modo possibile, le aspettative degli interessati. Il giudizio di ragionevolezza richiede un sindacato di equità nella applicazione del diritto rispetto alla fattispecie concreta. Tutto ciò è ancor più importante se guardiamo alla delicatezza delle materie per le quali è richiesto l'intervento dell'authority.

Alla figura dell'ombudsman si ispira quella del garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Anch'egli è un soggetto terzo che controlla l'attività dell'amministrazione penitenziaria e, in generale, di pubblica sicurezza e ha lo scopo di conciliare le esigenze istituzionali con quelle dei singoli detenuti in strutture di controllo. È un organo imparziale, dotato di competenze specifiche e che ha maturato un'esperienza di prestigio nel settore¹⁸.

Lo sviluppo del modello dell'autorità indipendente ha bisogno: Di quello che Franck Moderne ha definito uno «spazio amministrativo sufficientemente aperto»: di un sistema, cioè, che a livello costituzionale, garantisca al potere legislativo un margine di manovra piuttosto ampio e a quello amministrativo una autonoma capacità di determinazione rispetto al governo e che non sia strutturato in modo rigido, ma, al contrario, consenta l'adozione di soluzioni organizzative differenziate¹⁹. Relativamente alla sua azione di controllo, è utile apprezzare la distinzione tra il concetto di

«parametro» e quello di «giudizio». Per quanto riguarda il parametro, l'autorità indipendente non può svolgere un giudizio discrezionale degli interessi in gioco, in quanto il suo apprezzamento e l'assetto che ne consegue sono per intero determinati dalla legge: all'autorità indipendente spetta di agire per mantenere e garantire quell'assetto²⁰; egli assume un atteggiamento neutrale rispetto alla situazione sostanziale²¹. Per quanto riguarda il giudizio, nel quale il controllo si realizza, Rileva la terzietà dell'autorità indipendente rispetto alle situazioni interessate dal controllo stesso. Tale posizione terza discende direttamente dalla circostanza per cui la soddisfazione delle situazioni soggettive private non dipende dall'attività di controllo, ma dal comportamento di soggetti privati²². I criteri attraverso i quali è possibile qualificare un'autorità un organo indipendente, nel senso ampio del termine sono: a) incisività dell'azione, in ragione dei poteri conferiti e della dimensione degli interessi toccati; b) istituzionalizzazione (...)²³; c) cultura specialistica (...); d) attivismo e visibilità dei vertici (...); e) salienza attribuita dagli altri attori politici; f) salienza personale dei commissari, precedente alla nomina²⁴. Confrontando le tre figure (il difensore civico, l'ombudsman e il garante delle persone private della libertà personale), emergono degli aspetti comuni e delle problematicità. I primi riguardano la nomina dell'autorità garante da parte di un'istituzione politica (il parlamento per l'ombudsman e per il garante; il consiglio – comunale, provinciale o regionale – nel caso del difensore civico), la competenza di settore²⁵ e l'esperienza di prestigio. Per quanto riguarda le problematicità, è possibile distinguerle in due classi: teoriche e pratiche. Le prime riguardano i rapporti istituzionali e le competenze attribuite. Bisogna fare attenzione a non confondere il garante con il difensore civico. Quest'ultimo, infatti, è stato istituito in Italia attraverso la legislazione regionale, provinciale e comunale. Il ricorso a tali strumenti normativi ha circoscritto le competenze del difensore civico agli ambiti del diritto civile, della contrattazione e dell'infortunistica, escludendo quelli del diritto penale, dell'ordine pubblico e della sicurezza, su cui vige la riserva di legge statale. Inoltre, occorre indagare quali siano gli effettivi poteri attribuiti al garante e ai suoi rapporti con le autorità istituzionali. Le difficoltà pratiche riguardano l'operatività dell'istituzione, ferma restando la composizione monocratica prevista dal disegno di legge unificato di cui ci occuperemo più avanti.

3. Poteri e ruolo del garante nelle intenzioni del legislatore.

Nel tentativo di sciogliere questi nodi interpretativi, è utile approfondire le intenzioni del legislatore attraverso l'esame del dibattito parlamentare. L'istituzionalizzazione del garante delle persone private della libertà personale tarda a realizzarsi in ambito nazionale²⁶. Già nel corso della precedente legislatura, la XIV, erano state presentate proposte di legge dagli onorevoli Pisapia, Mazzoni e Finocchiaro, a cui aveva fatto seguito una rilevante attività conoscitiva in materia, attraverso numerose audizioni, e la costituzione, l'11 dicembre 2003, di un comitato ristretto. Tutto ciò aveva prodotto un testo di legge unificato, adottato, nella seduta del 27 gennaio 2004, dalla I commissione quale documento base. Il dibattito parlamentare non aveva avuto un esito soddisfacente; infatti, il disegno di legge non era stato approvato, apparentemente, per ragioni di carattere finanziario: l'organico dell'ufficio istituendo avrebbe dovuto essere composto da personale fuori ruolo delle amministrazioni pubbliche, senza tenere conto dei “connessi profili problematici per le relative amministrazioni di provenienza e soprattutto gli indubbi aspetti negativi per la finanza pubblica; (...) anche a parere della V commissione bilancio sembra impossibile reperire una idonea copertura, atteso che lo stesso Governo ha indicato la propria intenzione, contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2006, di modificare le modalità di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, le quali sono ora chiamate a ricorrere all'autofinanziamento”²⁷. L'esame della proposta era stato sospeso per individuare, in modo preciso, le risorse economiche finanziarie. La XIV legislatura si è conclusa e la copertura economica non è stata trovata, con conseguente decadenza dei progetti di legge. Nel corso della XV legislatura sono state presentate altre proposte²⁸, anche in questo caso unificate, il cui contenuto ricalca quello delle precedenti e si arricchisce delle disposizioni riguardanti l'istituenda commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di cui il garante costituisce una sezione specializzata per la tutela delle persone detenute o private della libertà personale²⁹. È previsto che il garante sia un organo collegiale costituito dal presidente della

commissione, da quattro membri da lui scelti nell'ambito della medesima commissione, di cui due tra quelli eletti dalla camera dei deputati e due tra quelli eletti dal senato della repubblica, tenuto conto delle specifiche competenze; che sia un organo indipendente e autonomo e che «cooperi» con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti, in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle sue funzioni; inoltre, è proposto che esso prenda in esame le loro segnalazioni, avvalendosi, anche, dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni. In nessun caso, però, il garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni di garanzia riguarderebbero: 1) la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia sia conforme alle norme e ai principi stabiliti dalla costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi statali e dai regolamenti; 2) l'adozione di determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti; 3) la verifica della idoneità delle strutture edilizie pubbliche alla salvaguardia della dignità nel rispetto dei diritti fondamentali; 4) la verifica delle procedure seguite e delle modalità di trattenimento presso le camere di sicurezza delle caserme dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza e presso i commissari di pubblica sicurezza; 5) il rispetto degli ordinamenti e delle procedure previsti dal regolamento penitenziario in materia di lavoro, domestico ed esterno, e di determinazione delle mercedi³⁰. È previsto che, nell'esercizio delle funzioni, il garante: 1) possa visitare, senza necessità di autorizzazione e di preavviso, gli istituti penitenziari, penali per i minorenni e di permanenza e assistenza temporanea, gli ospedali psichiatrici, le caserme, ecc. accedendo, senza nessuna restrizione, a qualunque locale e garantendo, comunque, la riservatezza degli eventuali colloqui; 2) prenda visione dei documenti contenuti nel fascicolo della persona ristretta, tranne quelli coperti da segreto d'indagine; in quest'ultimo caso o nell'ipotesi di diniego può chiedere al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che possa prenderne visione; 3) possano essergli indirizzati reclami ex art. 35 n.2 della legge penitenziaria 354/1975³¹; 4) in caso i reclami siano fondati, possa raccomandare alle amministrazioni di agire in conformità delle norme e, nel caso in cui queste siano ancora inadempienti, il garante possa adire gli organi competenti gerarchicamente superiori, attivando un procedimento disciplinare. Infine, il disegno di legge unificato stabilisce che il garante presenti al parlamento, ogni 30 aprile, una relazione annuale e possa produrre relazioni ad hoc ogniqualvolta ne ravvisi la necessità per la gravità o l'urgenza della situazione. Il dibattito politico e l'attività consultiva delle commissioni evidenziano molti aspetti problematici che rallentano l'istituzione e la configurazione dell'authority. L'iter di approvazione è stato rallentato dall'ostruzionismo della minoranza nonostante che: 1) la stessa opposizione abbia dichiarato di condividere la necessità di un'authority a tutela dei diritti umani³²; 2) tra le proposte di legge in esame, la n. 626 è stata presentata da una deputata di un partito di minoranza. A parte l'uso di una terminologia diversificata (alcune proposte propongono l'istituzione di un «garante», altre quella di un «difensore civico»), lo scontro politico si concentra su aspetti sostanziali: • la collocazione dell'authority nell'ordinamento giuridico rispetto al potere giudiziario, in particolar modo alla magistratura di sorveglianza; • le modalità di interazione con i garanti regionali, provinciali e comunali, ove istituiti; • il fenomeno del cosiddetto «turismo carcerario»; • la copertura finanziaria dell'istituzione. Condizione indiscussa è che l'istituenda authority sia un organo indipendente e terzo rispetto alle amministrazioni dell'interno, della giustizia e della difesa con poteri di controllo, di ispezione e garanzia nei confronti dei soggetti privati della libertà personale. Qui il richiamo è all'esperienza dell'ombudsman carcerario, e, soprattutto, al suo ruolo di mediatore tra l'amministrazione e la popolazione detenuta ³³.

Il primo punto critico enucleato riguarda il paventato rischio di sovrapposizione delle competenze di questo organo su quelle della magistratura di sorveglianza, istituzione incaricata di controllare e di garantire le modalità di esecuzione penale. I deputati proponenti ritengono che l'istituzione del garante alleggerisca il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria e che egli goda, inoltre, di una vicinanza solidale alla popolazione interessata tale da comprendere le problematiche condizioni ambientali e sociali delle istituzioni del controllo penale in modo adeguato. In questa prospettiva l'authority non deve avere "un ruolo antagonista: egli concorre con la magistratura di sorveglianza affinché il principio della certezza della pena abbia attuazione in conformità della persona"³⁴. A

sostegno di ciò, da più parti della attuale maggioranza si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999³⁵ che dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 35 della legge penitenziaria che disciplina l'istituto del reclamo da parte dei detenuti avverso atti dell'amministrazione penitenziaria, poiché il procedimento in esame non sarebbe uno strumento di tutela qualificabile come giurisdizionale³⁶. "Al garante verrebbe attribuito un ruolo preventivo, mediatorio e propositivo rispetto alle legittime richieste dei detenuti. Il garante avrebbe, inoltre, un'importante funzione di deterrenza rispetto al rischio di abusi, siano essi lievi o gravi, che, purtroppo, non sono infrequenti e che raramente vengono denunciati per motivi facilmente intuibili, tra cui il rischio di inammissibili ma possibili ritorsioni o addirittura atti vendicativi"³⁷. L'attività dell'authority è concepita anche come strumento di supporto alla magistratura oberata dall'eccessivo carico di lavoro e dalla carenza di organico³⁸. Sul punto, la commissione giustizia ha espresso, rispetto al testo in esame, parere favorevole con condizione, dando lo spunto alla opposizione parlamentare per sottolineare la prevedibile "interferenza dell'attività del garante con i compiti non sopprimibili affidati dall'ordinamento alla magistratura di sorveglianza"³⁹. Si denuncia che " la norma raddoppia gli organismi creando una confusione istituzionale e funzionale. (...) La magistratura di sorveglianza non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi e non sembra disporre di tutti gli strumenti idonei e sufficienti; (...) qual è la cosa giusta da fare? Potenziarla, renderla adeguata, migliorarne la potenzialità operativa"⁴⁰. Di fronte a queste obiezioni, la parte proponente ha sottolineato la sua attenzione verso il principio di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale e il rispetto delle competenze della magistratura di sorveglianza: "Sotto questo profilo, la commissione di merito (...) ha formulato una proposta per noi adesso assolutamente rassicurante. A tale riguardo, ricordo che, nel testo riproposto all'Assemblea, la magistratura di sorveglianza continuerà a svolgere una funzione di decisione sui reclami. Ciò emerge nettamente dal comma 5 dell'articolo 13 41 nel quale si stabilisce esplicitamente che all'autorità garante viene riservato soltanto un compito di istruzione"⁴². Accanto a questa missione, si evidenzia una funzione di «filtro» per i molti provvedimenti che sarebbero sottoposti all'esame della magistratura di sorveglianza e che verrebbero trattati, invece, dalla commissione di garanzia; "laddove questa funzione di magistratura di persuasione da parte della commissione non abbia esito positivo, si trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza"⁴³.

(i) Vedi legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 con la quale si dispone che per i termini già scaduti dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla presente legge, sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(ii) Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 "A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona", previa accettazione dell'incarico e prestazione del giuramento."

(iii) Comma abrogato da comma 2 art. 10 legge regionale 20 aprile 2021, n. 5.

(iv) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6. Il comma 2 art. 2 legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 riporta: "2. In prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di giuramento del Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo."

